

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

VENTIDUESIMO CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA RIFORME ATTUATE E RIFORME ANNUNCIATE

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Le opinioni ed i giudizi espressi nelle relazioni, comunicazioni ed interventi impegnano esclusivamente i loro autori. Alcuni testi sono frutto di mere trascrizioni letterali da registrazione audio del convegno, pubblicate con autorizzazione del relativo autore.

È consentita la riproduzione degli scritti apparsi nella presente pubblicazione purché sia fatta menzione della fonte.

Sede convegno Camera di Commercio Industria Artigianato

e Agricoltura di Brescia Brescia – Via Einaudi, 23

Parlamentino

Brescia 8 aprile 2006



Il Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Dr Francesco Bettoni, introduce i lavori del Convegno

Dr Francesco Bettoni Presidente della Camera di Commercio di Brescia

Buon giorno a tutti. Sono particolarmente lieto e onorato di portare, a nome della Camera di Commercio di Brescia e dell'Ente Fiera di Brescia, il più cordiale saluto di benvenuto all'ex Procuratore Antimafia dottor Pierluigi Vigna e a tutti i relatori che interverranno a questo 22° convegno sulla disciplina delle armi. Desidero anche ricordare che questa mattina si apre presso Brixia Expo di Brescia la 25° edizione di Exa, "Mostra Internazionale armi sportive, security, outdoor". Si tratta di un collateralismo molto importante anche perché l'inaugurazione di Exa avverrà con una formula molto particolare: taglieranno infatti il nastro i rappresentanti di 21 aziende che sin dalla prima edizione hanno partecipato ad Exa.

Per chi, come noi, ha sempre voluto questa manifestazione e questa fiera l'ha realizzata con la collaborazione di alcuni amici quali il dottor Carlo Peroni, il presidente del Consorzio Armaioli dottor Pedersoli, l'avvocato Innocenzo Gorlani, l'inaugurazione va oltre il puro fatto simbolico.

Oggi leggiamo, sempre più frequentemente, che si parla di recupero di competitività del nostro paese in alcuni settori dell'economia. Credo che per quanto riguarda la nostra economia l'elemento fondante sia oggi proprio quello di recuperare competitività sul piano tecnologico, delle innovazioni, del trasferimento, del design. Ebbene, Brescia è stata testimone in questi anni di grandi e profondi cambiamenti. Avevamo settori nei quali eravamo ai vertici della competizione mondiale. Parlo del settore del valvolame, della posateria, dei casalinghi, del tessile, dove Brescia era effettivamente leader, non solo in Italia ma in Europa e nel mondo. Con l'avvento della globalizzazione dei mercati e della evoluzione che ha avuto il commercio mondiale questi settori hanno diminuito la loro importanza e sono oggi, purtroppo, residuali con gravi ricadute a livello occupazionale. Ebbene il settore delle armi sportive e da caccia, nonostante questo tipo di mercato si sia particolarmente evo-

luto, è ancora a Brescia un settore competitivo. È questo un esempio di come si continua e si può continuare ad essere concorrenziali, innovando, puntando sulla tecnologia, cercando di ottimizzare scelte imprenditoriali coniugandole con la capacità imprenditoriale, la fantasia, la creatività, l'affidabilità, la flessibilità, tipicamente bresciana. Aspetti che le nostre piccole e medie imprese sono riuscite a cogliere con la conseguenza che oggi il settore delle armi sportive e da caccia di Brescia, è ancora leader in Europa e nel mondo. È un esempio che noi vorremmo portare non soltanto in casa nostra ma anche evidenziare all'opinione pubblica e a coloro che di economia ritengono di intendersi, per venire a vedere come questi piccoli e medi imprenditori bresciani siano riusciti ad essere competitivi nonostante la grande concorrenza del sud est asiatico. Merito di questo, noi lo vogliamo riconoscere, anche ai lavori che in questi 22 anni si sono svolti attraverso il convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi. Grazie alle relazioni svolte nei convegni, si è sicuramente aiutato il legislatore, ma anche le imprese ad affrontare questo tema che è fondamentale per un settore che esporta, credo, il 90% del suo prodotto. Si è aiutato il settore ad avere delle certezze, qualche sicurezza in più e quindi a poter entrare nel novero dei contesti più internazionalizzati.

Esprimo quindi ai presenti un sentito ringraziamento non soltanto a nome della Camera di Commercio, che è qui rappresentata anche dal suo Segretario Generale dottor Antonuccio, ma anche di tutto il settore armiero che, dalle vostre parole, dai vostri suggerimenti, dalle vostre indicazioni, ha sicuramente trovato in questi anni grande, grandissimo giovamento.

Un particolare ringraziamento al dottor Vigna per l'impegno, la grande professionalità, la grande onestà intellettuale che ha sempre contraddistinto tutte le relazioni, gli interventi che si sono avuti durante questi anni di convegni.

Buon lavoro a tutti e benvenuti ancora a Brescia.



Un momento del Convegno

Dr Luigi Morgano Vice Sindaco di Brescia

Grazie dell'invito. Desidero esprimere a nome mio personale e dell'intera Amministrazione municipale che oggi qui rappresento, il più vivo ringraziamento per l'intelligente continuità mostrata dalla Camera di Commercio di Brescia e dal suo Presidente Francesco Bettoni, nell'aver ritenuto di mantenere, ormai consolidata tradizione, la promozione degli incontri di approfondimento circa le complesse problematiche normative del settore armiero, come del resto lui stesso prima ha ricordato. Continuità dimostrata anche a questa 22^a edizione del Convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, seminario tradizionalmente collegato ad Exa, cioè questa nostra esposizione primaverile di armi sportive ed accessori che, in questa occasione, raggiunge un prestigioso traguardo, quello della 25^a edizione. Un benvenuto nella nostra città intendo rivolgere in particolare al dottor Pierluigi Vigna, già Procuratore nazionale antimafia, che ha accompagnato il nascere e lo svilupparsi del convegno nazionale sin dalla sua prima edizione ed ai relatori illustri che svolgeranno gli interventi programmati, in relazione al ricco programma che anche quest'anno, come del resto nelle precedenti edizioni, innerva l'occasione espositiva e convegnistica testimonianza dei problemi che ruotano intorno al tema delle armi e del contesto nel quale la disciplina armiera si colloca negli scenari più ampi dell'articolazione dei mercati e, perché no, delle economie a livello internazionale. Vi sono alcuni aspetti di questo comparto produttivo che continuano a restare strategici e di primario significato soprattutto se intesi entro una duplice cornice di riferimento, l'importanza del settore nella storia bresciana e nella sua economia contemporanea. Nel bresciano, infatti, la produzione della armi affonda le sue radici in quasi cinque secoli di storia assumendo la valenza di significativa conferma di un'antica vocazione di un settore che vede tutt'oggi concentrato nel nostro territorio la quasi totalità della produzione nazionale di armi sportive, con circa 150 aziende ed oltre 2000 addetti, più un indotto

altrettanto significativo. Exa costituisce prestigiose vetrine nel comparto delle armi sportive oltre che naturalmente da caccia e per il tempo libero che, come ricorda con orgoglio l'organizzazione della rassegna, mette in mostra il prodotto dell'ingegno e dell'industriosità bresciana che vanta, nel solo secondo dopo guerra, un numero straordinario di medaglie olimpiche vinte utilizzando armi di produzione bresciana da atleti italiani e di ogni parte del mondo. Non voglio tralasciare naturalmente il tema che in ogni edizione viene opportunamente affrontato ed approfondito legato alle norme ed alle regolamentazione dei mercati delle esportazioni, del controllo e della circolazione delle armi. Più volte in questa assise sono stati studiati i meccanismi legislativi nazionali ed europei relativi al controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali da armamento. Non entro naturalmente nel merito delle innovazioni via via introdotte a partire, in particolare dal 1998, ma credo che occorra mantenere elevata l'attenzione soprattutto nell'individuazione dei meccanismi che consentano una sempre più trasparente ed efficace attenzione controllo della commercializzazione delle armi, delle transazioni bancarie, dei flussi mercantili, attraverso nuovi passi nello sviluppo di un approccio responsabile sull'export delle armi da parte degli Stati membri dell'Unione Europea. Per tali ragioni mi pare che convegni come quelli annualmente organizzati nell'ambito di Exa rivestano particolari importanza studiando, confrontando, analizzando con rigore metodologico, con meccanismi e procedure adeguate affinché si promuovano iniziative efficaci di controllo e monitoraggio sul trasferimento delle armi. In questo senso, dunque, questo annuale appuntamento continua a costituire luogo di riflessione e di approfondimento delle responsabilità verso la diffusione della armi nel tentativo di costruire percorsi condivisi, anche di tipo normativo, volti ad impedire quelli che possiamo definire i commerci iniqui. Concludo con la certezza che anche l'incontro di oggi, grazie ai qualificati interventi contribuirà, ancora una volta, a confermare il convegno come uno degli eventi collaterali, di Exa, di maggior significato. Grazie per l'invito. Buon lavoro.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Grazie molte. Un ringraziamento anche alle forze dell'ordine che sono presenti e che costituiscono sempre un apporto valido per queste iniziative, ed ora in non più di pochi minuti, due parole da parte mia. Due parole che hanno per oggetto un disegno di legge comunicato alla presidenza del Senato l'11 novembre 2005, che riguarda "revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, accertamento dei requisiti psicofisici dei detentori, custodia di armi, munizioni ed esplosivi". Ora mi sembra che ad una prima lettura si possano fare alcune osservazioni: come voi sapete il 30 dicembre 2005 fu approvato un decreto legge che poi fu convertito dalla legge del 21 febbraio, che contiene norme relative allo svolgimento delle olimpiadi, alla disciplina delle sostanze stupefacenti ed anche norme relative al terrorismo e si occupa anche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché introduce una modificazione all'articolo 28 contenuto nel capo 3 del testo unico e dedicato (con sapore da secolo scorso) alle raccolte delle armi ed alle passeggiate in forme militari. Tutto avrebbe consigliato ad un legislatore avveduto di imboccare una di queste due vie: o stralciare le modifiche all'articolo 28 contenute nel decreto legge olimpiadi per farle confluire nel disegno di legge 272 del 2005 del quale sto parlando, per farle confluire per l'appunto in questo disegno di legge che riguarda sempre modifiche al testo unico; oppure, e questa sarebbe stata la cosa più ragionevole, avrebbe potuto inserire queste modifiche contenute nel disegno di legge dell'11 novembre, dentro il decreto legge olimpiadi in modo da porre in uno stesso testo tutte le norme relative alle modifiche del testo unico. Questo avrebbe consentito di evitare un'ulteriore parcellizzazione della quale non si sentiva la necessità nelle disposizioni in tema di armi che sono, come si sa, disperse in numerosi testi. La seconda osservazione è che vi è una contraddizione, a mio parere, fra quanto si legge nella relazione al disegno di legge e le sanzioni previste per le violazioni delle norme introdotte ex novo o modificate. Nella relazione (a giustificazione di queste innovazioni) si fa riferimento a ripetuti e gravi fatti di sangue di cui non si è ancora spenta l'eco nella pubblica opinione, all'esigenza di restituire tranquillità alla collettività turbata dall'accadimento di delitti efferati, alla reiterazione di episodi di follia degenerati in tragedie, alle esigenze di una migliore tutela della sicurezza pubblica. A fronte di questo quadro molto preoccupante che si legge nella relazione, ognuno si sarebbe atteso una reazione repressiva adeguata e invece le violazioni alle norme contenute nel disegno di legge sono confinate a livello di contravvenzione, istituito che la commissione governativa per la riforma del codice penale vuole eliminare, destinate come tutte le contravvenzioni a morire per inedia, vale a dire per prescrizione. Queste norme poi in tema di requisiti soggettivi relativi al rifiuto della licenza di porto d'armi, (articolo 4) aprono margini di ampia discrezionalità all'autorità amministrativa che potrà rifiutare la licenza di porto d'armi non solo a chi si trova nelle precise condizioni previste (ivi compresa la condanna per ben individuati delitti) ma anche ai condannati per un qualsiasi delitto, anche diverso da quelli indicati normativamente e quindi anche di natura colposa. Sempre su questo punto è da notare che, a seguito della sentenza 440 del 93 della Corte Costituzionale che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 43 nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la propria buona condotta, il disegno di legge opportunamente si riferisce a chi non è di buona condotta, cosicché la cattiva condotta dovrà essere provata dalla pubblica amministrazione e non viceversa. La normativa poi ha mancato di adeguarsi alla modifica dell'articolo 52 codice penale sulla legittima difesa alla quale è dedicato uno spazio di questo convegno. Tale modifica non per sé stessa ma per il messaggio politico che l'ha accompagnata, ha prodotto già qualche bell'omicidio: un tale ha ammazzato una persona perché voleva rubare un vaso di fiori, un altro, avendo visto una persona entrare nel campo, l'ha pure uccisa e l'ha poi caricata su un camion facendone sparire il cadavere. Ora per adeguarsi a questa modifica, l'articolo 2 del disegno di legge prevede che il nulla osta per l'acquisto dell'arma sia valido ai fini del trasporto dell'arma fino al luogo di detenzione e anche nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Mi vien fatto di pensare che probabilmente, accanto all'accertamento dell'idoneità psico fisica e alla capacità tecnica al maneggio delle armi, sarebbe stato utile richiedere una adeguata conoscenza dei criteri in presenza dei quali ci si può legittimamente difendere rappresentando, a chi ottiene una licenza per porto di arma, anche i rischi che può avere la detenzione di questa arma. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione e passiamo ora la parola all'avvocato Innocenzo Gorlani. Volevo aggiungere che sono estremamente felice di vedere tutti i banchi pienamente occupati. Dalla nostra parte abbiamo una serie di nutriti interventi per cui la raccomandazione è di tenerli nell'ambito massimo del quarto d'ora andando al cuore dei problemi. Grazie.

IL D.D.L N. 3650: UNA RIFORMA ANNUNCIATA

Rispetto al tema del Convegno: "Riforme attuate e riforme annunciate", il mio contributo riguarda il primo capo (appunto: "una riforma annunciata"), ma non tralascerò, in chiusura, un riferimento anche al secondo capo ("una riforma attuata").

1.Il tema

Comincio con una domanda: perché dedicare il tradizionale convegno sulla disciplina delle armi al disegno di legge n. 3650, intitolato "Disegno di legge recante revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi", dal momento che il disegno di legge (d'ora innanzi "Ddl") è decaduto per compiuta legislatura? In altre parole: perché commentare un testo ormai archiviato?

La risposta è semplice. Il Convegno è una piccola, ma intensa assise in cui magistrati, funzionari ministeriali, avvocati e operatori si scambiano opinioni in materia di armi e munizioni e formulano proposte e offrono contributi volti a migliorarne la disciplina. Quest'anno come nei ventuno incontri precedenti.

Come è agevole supporre, l'interesse per il tema è grande; ma, stante la decadenza del Ddl, si sposta: dall'articolato governativo ad un confronto sui problemi che suscita. D'altro canto, nella Relazione che lo accompagna, si legge: "Si tratta di un intervento, quello del presente disegno di legge, che, nelle intenzioni del Governo, prelude a ben più corpose e sostanziali modificazioni ed integrazioni alla disciplina generale delle armi e sugli esplosivi, da introdurre, previa legge di delegazione, attraverso un decreto legislativo che reca un apposito testo unico di cui in questa sede vengono anticipati alcuni limitati contenuti, per gli aspetti connessi alle esigenze più immediate di concreta indifferibile risposta alle giuste aspettative di tranquillità che provengono da ampi settori del Paese".

Il Governo non fa mistero di voler affrontare la riforma organica del testo unico di pubblica sicurezza. Non è il primo ad annunciarla. Ma poiché l'impresa è ambiziosa e l'approccio (apparentemente) *soft*, il Convegno non può ignorarli, a futura memoria.

2. Lo scopo dichiarato del disegno di legge

Nell'esordio della Relazione il Ddl – come numerosi provvedimenti che lo hanno preceduto (si pensi alla iniziativa ministeriale, avviata con la circolare 9 maggio 2003 e con le "istruzioni" del 20 maggio 2003) – "risponde" ad esigenze messe in evidenza da episodi criminosi "di cui non si è ancora spenta l'eco nella pubblica opinione, commessi da persone aventi *la perdurante disponibilità di una o più armi* o comunque la possibilità di venirne in possesso", ma, se l'ispirazione scaturisce da situazioni contingenti, la risposta normativa non è estemporanea: per la sua portata, infatti, incide strutturalmente sul regime delle armi, sì che non è difficile immaginare l'impianto del futuro testo unico di pubblica sicurezza.

Se è così, una iniziativa che aspira alla soluzione di problemi, pur se delicati, ma circoscritti a "episodi di follia degenerati in tragedia", di cui si occupano (con avidità) i *mass media*, non sembra idonea a prevenirli. Sì che vien fatto di dire che, forse, la fine naturale della legislatura, ha fatto decadere non inutilmente un disegno governativo che, per la sua ricaduta sull'assetto generale della disciplina delle armi, avrebbe richiesto una maggiore ponderazione.

3. Breve cronistoria dei titoli di polizia

L'ordinamento di pubblica sicurezza si reggeva, all'origine, su due capisaldi: la licenza di porto d'armi e la denuncia della detenzione delle armi, cui corrispondevano le contravvenzioni degli art. 699 c.p. (*Porto abusivo di armi*) e 697 c.p. (*Detenzione abusiva di armi*).

Alle due norme contravvenzionali faceva riscontro, nel T.U.L.P.S. n.773/31 (d'ora innanzi "testo unico"), la previsione dell'obbligo di munirsi della licenza di porto d'armi (art. 42) e della immediata denuncia delle armi detenute (art. 38). All'autorità di pubblica sicurezza era dato modo di controllare sia l'uso delle armi – mediante il porto - sia la detenzione delle armi – mediante la denuncia -: nel primo caso, valutando i requisiti dei soggetti che lo richiedevano; nel secondo prendendo nota del detentore, delle caratteristiche e del numero delle armi (art. 58 del regolamento di p.s.).

Il sistema è mutato nel 1956 con l'introduzione del *nulla osta* del questore per l'acquisto della armi, necessario anche nei rapporti tra privati (art. 4 del d.l. n.1274/56). *Nulla osta* è locuzione controversa, ma la prassi ha sciolto i dubbi definitori con la sua omologazione alla licenza o autorizzazione (o permesso) di polizia (secondo la variegata nomenclatura del testo unico vigente). Volendo proporre una classificazione giuridicamente rigorosa, si può affermare che è un provvedimento autorizzativo che consente l'attività di cui si tratta (o l'operatività degli atti in cui essa sbocca) sulla base di una valutazione discrezionale che, nel caso delle armi, è latamente discrezionale (SANDULLI).

Il *nulla osta* per l'acquisto non esaurirebbe, secondo certa dottrina (VERDE-PARISELLA), gli obblighi dell'acquirente, a carico del quale resterebbe comunque l'onere della denuncia. Ma a parte questo – isolato – rigore, la denuncia e/o l'acquisto autorizzato consentono il possesso di un numero indeterminato di armi.

L'art. 10, comma 6, della legge n.110 del 1975, però, ha posto un limite alla detenzione: due armi comuni da sparo e sei armi lunghe, divenute (giusta la legge n. 36 del 1990) rispettivamente tre e sei per le armi sportive, mentre è illimitato il numero delle armi da caccia (dopo un tentativo di limitarle).

Fa parte a sè la detenzione per fini diversi da quelli dell'art. 31 T.U.L.P.S., cioè per fabbricazione, importazione, raccolta per ragioni di commercio o di industria. È richiesta poi apposita licenza per le collezioni delle armi artistiche, rare e antiche.

Bastano queste poche nozioni (anche se il quadro normativo è più complesso) per comprendere che il sistema, anche nel regime introdotto dalla legge n. 110 del 1975, si regge, da una parte, sul porto d'armi; dall'altra, sulla detenzione, per la quale basta la semplice denuncia al questore, fatto salvo il nulla osta per l'acquisto (se e quando necessario). Uniche condizioni poste dall'art. 35 T.U.L.P.S. sono: una, negativa, per i minori, l'altra, positiva, per la richiesta ("il questore può subordinare il rilascio del nulla osta...") del certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche momentaneamente, la capacità di intendere e volere.

4. Le aspettative del cittadino in tema di sicurezza e i poteri dell'amministrazione

Il tema è alquanto abusato, ma si può ridurre ad un aforisma: il cittadino ha diritto ad armarsi per la tutela della propria incolumità e dei propri beni, volta che lo Stato non è in grado di garantirglieli. In fondo è questa la prospettiva in cui si colloca la riforma dell'art. 52 c.p. (che sarà oggetto della tavola rotonda, in chiusura di convegno)

È bene esaminarlo in profondità, alla luce di una giurisprudenza particolarmente attenta al confronto tra i valori in gioco. Infatti "la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'affermare che la esigenza di tutela della collettività, cui tendono le autorizzazioni di polizia, e l'ampio potere discrezionale che le caratterizza, fanno sorgere soltanto interessi legittimi e non diritti soggettivi. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 440 del 16 dicembre 1993, ha avuto occasione di prendere posizione sulla natura del provvedimento di rilascio del porto d'armi, con la decisione con la quale è stata ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, ultima parte e dell'art. 43 comma 2 del r.d. 18 giugno 1031, n. 773, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui poneva a carico dell'interessato l'onere di provare la sua *buona condotta*. Infatti la prova della buona condotta, quale requisito per il rilascio del porto d'armi, non può gravare sul privato, poiché l'onere probatorio volto a contestare una situazione non fondata su criteri prestabiliti impedisce sia un controllo effettivo sulla motivazione, assumendo i caratteri della "probatio diabolica", sia perché l'accesso alla via giurisdizionale rimarrebbe per l'interessato l'unica potenzialità per la realizzazione della sua pretesa!".

Sono parole di R.CHIEPPA, nella relazione al XX convegno, che precisa il suo pensiero osservando: "Con tale decisione la Corte ha anche aderito alla tesi dell'esistenza nel nostro ordinamento di un *divieto di portare armi*, ritenendo di conseguenza che la licenza di porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975, a conferma del fatto che il porto d'armi *non costituisce un diritto assoluto*, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo tale da eliminare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di

qualsiasi genere) per la loro incolumità" (il passo si legge in *Atti del XX Convegno di studio sulla disciplina delle armi*, Brescia 2004, pag. 34 ss. In termini analoghi si veda S. CACACE, in *Atti del XXI Convegno sulla disciplina delle armi*, Brescia, 2005, pag.27 ss).

Come si vede, la discrezionalità che connota l'attività amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli di polizia concernenti le armi è particolarmente ampia: ben più ampia di quella dispiegata nella valutazione delle situazioni concernenti altri provvedimenti autorizzativi o permissivi. *Ergo*: ragionare di un diritto di difesa, *rectius*, del diritto di armarsi, nel contesto italiano (a differenza, ad esempio, del contesto statunitense), è improprio.

Vero è che la più recente giurisprudenza si è spinta a indagare sull'esercizio della discrezionalità della autorità di pubblica sicurezza, applicando alle situazioni soggettive il criterio - prognostico o probabilistico - del buon uso o, meglio, del *non abuso delle armi*, sulla base di indicatori di ragionevolezza. Ma se ciò, da un lato, assolve il privato dall'onere della prova della buona condotta, dall'altro attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il giudizio di affidabilità del privato che chiede la licenza di armarsi.

La stessa discrezionalità dovrebbe valere per la detenzione e per l'acquisto delle armi. Nella giurisprudenza amministrativa, a dire il vero, non si rinvengono precedenti in materia di denegato nulla osta (se si eccettua TAR Sardegna, I, 14 dicembre 2004, n. 1897 secondo cui "il Questore, ai fini del rilascio del proprio nulla osta all'acquisto di armi, non può supportare il proprio diniego sulla base della pericolosità del richiedente, il cui accertamento rientra nella competenza esclusiva del prefetto"), ma la cosa non sorprende: se titolo idoneo per l'acquisto di armi è, alternativamente, il porto d'armi (quale che sia) o il nulla osta del questore (art. 35 T.U.L.P.S.), è sul porto che il richiedente fa normalmente leva per l'acquisto (e la conseguente detenzione), anche perché il titolare di porto d'armi non deve giustificare l'acquisto.

Diversa è la situazione di chi richiede il nulla osta per l'acquisto di armi, non essendo in possesso del porto: la decisione del questore non prescinde dalla valutazione delle ragioni dell'acquisto: tanto meno nel regime prefigurato dal Ddl.

Concludendo sul punto, l'aspettativa del cittadino per la propria sicurezza deve contemperarsi con l'esigenza collettiva della sicurezza e dell'ordine pubblico, con l'effetto di degradarla a interesse legittimo.

5. Le novità del disegno di legge

Passando all'esame dell'articolato, rilevo che l'obiettivo del "primo pacchetto di misure" elaborato dal Governo è il potenziamento dei controlli in materia di a) acquisto, b) denuncia, c) detenzione, d) custodia, e) porto di armi. Tra questi, però, la Relazione non esita a segnalare le "novità più rilevanti, che sono: *l'introduzione del nulla osta alla detenzione accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma e la richiesta *dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma anche a chi voglia semplicemente detenerla". E aggiunge: "Si può dire che le altre disposizioni ruotino tutte intorno a queste".

Concordo pienamente con questa sottolineatura. Lasciando agli altri illustri relatori l'indagine su specifici punti dell'articolato, intendo indagare "sulle novità rilevanti del pacchetto", che richiedono tanto per il nulla osta per l'acquisto quanto per la detenzione il previo accertamento della idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio dell'arma: né più né meno che per il porto d'armi.

La nuova norma (l'art. 37 bis), equiparando l'acquisto alla detenzione, tende ad unificarne il regime giuridico. Ma, così facendo, il Ddl assimila situazioni tutt'affatto diverse. A quest'ultimo riguardo occorre precisare che la detenzione era (e resta) nozione diversa da quella civilistica di possesso o detenzione: per la giurisprudenza penale che l'ha elaborata, basta un mero potere di fatto che non sia momentaneo o transitorio, che può essere diretto oppure anche mediato e che consenta al soggetto di poter disporre dell'arma in via autonoma per un tempo apprezzabile e comunque superiore a quello normalmente necessario per fare la prescritta denuncia (Cass., I, 1°ottobre 1997, Rotunno).

Nella vigente disciplina la detenzione corrisponde ad una pluralità di situazioni: si pensi alle armi ereditate o donate o reperite o depositate (ma anche alle armi date in comodato o locate, nei limiti di cui all'art. 22 della legge n. 110 del 1975), per le quali non è necessario il nulla osta all'acquisto, ma solo la denuncia ex art. 38 (ma TAR Sardegna n. 1897/2004, cit., ritiene che il nulla osta sia necessario anche nel caso di acquisto "mortis causa", oltre che per atto "inter vivos").

Non vedo ragioni perché un'arma *denunciata* non sia anche legittimamente *detenuta*. La denuncia assolve ad una esigenza di conoscenza dell'autorità di p.s., conoscenza agevolata in un sistema di polizia infor-

matizzato. La *detenzione illegale* dell'arma, penalmente sanzionata, discende, infatti, dalla mancata immediata denuncia della detenzione a norma degli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 (modificato dagli artt. 10 e 14 della l.n.497 del 1974).

Il Ddl, però, come ho appena detto, sgancia la denuncia dalla detenzione e separa il nulla osta per l'acquisto dal nulla osta per la detenzione. Ma, benché distinti, la disciplina li unifica.

6. La detenzione nel regime annunciato

Secondo la Relazione, il Ddl introduce il nulla osta alla detenzione *accanto* al vigente nulla osta per l'acquisto. Quest'ultimo ha durata bimestrale (se scaduto, bisogna rinnovarlo) e autorizza il trasporto delle armi di cui è stato autorizzato l'acquisto fino al luogo di detenzione, nonché, ai fini della detenzione, senza limiti temporali, nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze o all'interno di ogni luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (art. 37 bis, comma 2).

Mi pongo due quesiti.

Il primo. Se può detenere un'arma soltanto chi ha un titolo valido per acquistarla, il nulla osta per l'acquisto *sembrerebbe* sostituire quello per la detenzione, dal momento che il privato autorizzato all'acquisto può trasportare l'arma, ai fini della detenzione e senza limiti temporali, fino ai luoghi di privata dimora e alle relative appartenenze e in ogni altro luogo in cui venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Giunta l'arma a destinazione, cambierebbe il titolo di possesso: il nulla osta all'acquisto, prima, opera quello titolo per il trasporto, poi, quale titolo per la detenzione? Non avrebbe senso la duplicità dei titoli di polizia, dal momento che la detenzione consegue ad un valido acquisto. Si può concludere che il nulla osta per la detenzione non è necessario nel solo caso in cui sia l'effetto diretto dell'acquisto autorizzato di un'arma?

Il secondo. Il richiamo alla nozione di dimora e di luogo di lavoro significa forse che l'arma, legalmente detenuta, può essere usata per legittima difesa, ricorrendo i presupposti dell'art. 52 c.p., a prescindere dalla titolarità di un porto d'armi ? È casuale la riproposizione della formula del nuovo art. 52 c.p. (come, peraltro, sottolinea la Relazione)?

Orbene: se la *voluntas legis* è chiara [distinte autorizzazioni per il porto d'armi, per l'acquisto e per la detenzione di armi], occorre prefi-

gurare la impraticabilità di una disciplina che, frazionando artificiosamente la fattispecie in distinte situazioni di acquisto e/o detenzione e/o porto d'armi, esige per ciascun segmento un autonomo titolo autorizzativo e, con esso, procedimenti e valutazioni distinte. Infatti non c'è momento del rapporto tra il privato e le armi, che non passi per la cruna di un controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le domande, pur sbrigative, sollevano problemi reali. Le situazioni – diverse dall'acquisto autorizzato - che determinano la detenzione sono plurime: si pensi alla successione "mortis causa", alla donazione, al deposito, alla locazione, al comodato, ecc. Vero è che le situazioni che, in questi casi, generano lo stato di detenzione, in tanto sono suscettibili di produrre effetti, in quanto il privato manifesti la volontà di accettarla (come nel caso della successione o della donazione, e *a fortiori* del deposito, della locazione e del comodato), ma il problema resta aperto. Nel passato la "immediata denuncia" all'autorità di pubblica sicurezza bastava a legittimarne la detenzione; con il Ddl non più: il privato deve attivare un procedimento per ottenere il nulla osta per la detenzione e assoggettarsi alle valutazioni e agli accertamenti richiesti dalla legge.

In questo stesso ordine di idee si pone il problema del rinvenimento di un'arma o parti di essa. L'art. 6 del Ddl fa obbligo all'inventore di darne immediata notizia all'ufficio locale di p.s. o, in mancanza, ai carabinieri, ma la norma è conclusa da un perentorio *obbligo di consegna*. La disposizione sulla quale si innesta – l'art. 20 della legge n. 110 del 1975 – ha una formula assai diversa, così congegnata: "Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente *il deposito* presso il locale comando dei carabinieri...".

La differenza è sostanziale: nel Ddl la *consegna* è l'equivalente di una confisca o di un esproprio senza indennizzo; nell'art. 20, invece, il *deposito* prelude all'accertamento delle circostanze del rinvenimento e della volontà del proprietario di abbandonare la *res*. Il Governo non si pone il problema dello smarrimento o dell'abbandono e, parallelamente, delle circostanze del rinvenimento, da cui deriva la legittimità dell'acquisto della proprietà, a norma degli artt. 927 e 929 c.c.. La nuova norma intima *tout court* la consegna dell'arma rinvenuta.

Si tratta di una fattispecie eccezionale che non merita particolare attenzione, ma questa è la logica che ispira il disegno di legge che non si pone il problema della proprietà dell'inventore.

7. I requisiti psicofisici e la delega in bianco al ministro della salute

Anche l'altra novità (dei requisiti soggettivi) è decisiva. È la stessa Relazione ad avvertire che "l'introduzione del nulla osta alla detenzione accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma *e la richiesta di dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma anche a chi voglia semplicemente detenerla* rappresentano le novità più rilevanti del pacchetto intorno alle quali ruotano tutte le altre disposizioni". E qui ci si imbatte nella problematica più acuta.

Come ho detto, una volta equiparati i titoli di polizia per quanto attiene ai presupposti per il rilascio, l'indagine si sposta sui requisiti psicofisici e sulla capacità tecnica al maneggio delle armi. L'art. 5 è lapidario nel prescriverli per la licenza di portare armi ed il nulla osta per l'acquisto e per la detenzione, e parimenti (quanto alla sola idoneità psicofisica) per mantenerla nel corso della detenzione.

Il comma 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, di stabilire con decreto le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità (Del problema si occuperà il prof.Chiola, con particolare riguardo al rapporto tra la fonte normativa primaria e la fonte normativa secondaria).

La delega "in bianco" al Ministero solleva questioni delicate, anche perché il Ddl non detta alcun principio o criterio per contenere in un ambito circoscritto l'ampiezza (e, quindi, la legittimità) della delega. Vero è che si tratta di profili tecnici, ma l'art. 5 del Ddl non stabilisce la *periodicità*, vale a dire la cadenza temporale dei controlli, né indica le circostanze che potrebbero giustificare un controllo estemporaneo, sì che lascia all'autorità di pubblica sicurezza un amplissimo margine di discrezionalità.

I precedenti, invero, non aiutano. La legge 6 marzo 1987, n. 89, conteneva analoga previsione e, come è noto, ha dato origine, dapprima, al d.m. 14 settembre 1994, poi al (vigente) d.m. 28 aprile 1998 ("Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale"), prevedendo l'assenza di alterazioni neurologiche e di disturbi

mentali, di personalità o comportamentali, da accertare a cura di strutture rigorosamente pubbliche, quale condizione per il rilascio, ma non contemplava controlli periodici nel corso di validità della autorizzazione. Ed è ciò che fa la differenza, posto che l'accertamento dei requisiti soggettivi era necessario soltanto all'atto del rinnovo della (sola) licenza di caccia (art. 22, comma 9, l. n.157 del 1992).

Secondo l'art. 5, co.5, del Ddl a perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 39. Con il conseguente obbligo di consegna delle armi (sul tema della consegna interverrà il prof. Robecchi Mainardi).

Mi chiedo: il nulla osta è necessario anche per i detentori attuali?

8. Il requisito della affidabilità

Lascio ad altri (in particolare a Edoardo Mori) il compito di approfondire la tematica specifica in tema di controlli. A me preme, a questo punto, trarre le conseguenze del discorso.

La prima è scontata: se il nulla osta per la detenzione implica il monitoraggio periodico dei requisiti soggettivi ed in particolare di quelli psicofisici, sull'amministrazione della pubblica sicurezza grava un impegno titanico, che non è in grado di espletare, anche in considerazione della riserva dei riscontri sanitari alle strutture pubbliche. Perché non coinvolgere, responsabilizzandole, le strutture private, se non i medici di base?

La seconda è parimenti intuitiva: attraverso il nulla osta per la detenzione, l'amministrazione avrà poteri di controllo diretto e permanente su ogni attività concernente le armi. Pur condividendo l'allarme prodotto dai recenti fatti criminosi – quasi tutti di carattere famigliare – ho ragione di dubitare dell'efficacia delle misure previste dal Ddl sotto il profilo della adeguatezza. Il testo unico vigente prevede già il potere di *revoca* o *sospensione* in caso di abuso del titolare della licenza di polizia (art.10 t.u.), mentre riserva al prefetto la potestà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti (art. 39 t.u.).

Tutto sta a vedere se, come e quando si verificano i presupposti per l'esercizio di tali poteri. La revisione dinamica – cioè l'accertamento a cadenze determinate – di tutti i titoli di polizia non è la risposta più adeguata.

Il giro di vite che l'autorità di p.s. ha impresso al rilascio del porto d'arma o alla sua revoca ha incontrato una sostanziale condivisione della giurisprudenza amministrativa. Costretta (dalla sentenza n. 440 del 1993) a dimostrare l'inaffidabilità del richiedente o del titolare, l'amministrazione invoca precedenti penali e, più frequentemente, semplici denunce per fatti delittuosi. La disamina dei casi decisi mostra una propensione a rivalutare la fattispecie dell'art. 39. Ne cito alcune, con riguardo sia al divieto prefettizio, sia al diniego del rilascio o del rinnovo del porto d'armi.

Comincio dalla prima.

"La potestà di prevenzione che, in tema di divieto di detenzione delle armi, l'art. 39 T.U.L.P.S. assegna all'autorità di p.s. non può essere esercitata in base alle sole prescrizioni astratte o a meri elementi indiziari – precisa Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2005, n. 5438 – ma richiede – ai fini del giudizio prognostico del possibile abuso – un'attenta e motivata considerazione delle qualità soggettive del *detentore* dei mezzi di possibile offesa, delle sue condizioni, stile di vita ed ambienti di frequentazione, dalle quali possa collegasi l'evento dannoso che si vuole prevenire (nella specie è stato annullato il divieto di porto d'armi nei confronti di un soggetto adottato solo per essere il fratello di un pregiudicato, resosi irreperibile, senza aver indagato in ordine alla sussistenza di altre circostanze quali un'assidua frequentazione con lo stesso o di ambienti malavitosi). Si veda con accenti diversi, ma conclusioni affini Cons. Stato, VI, 6 ottobre 2005, n. 5424.

TAR Lombardia, III, 18 luglio 2005, n. 3372, rileva che il detentore deve essere persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto o indizio negativo e nei confronti del quale esista la sicura affidabilità circa il buon uso della armi. Per Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2005, n. 5462. "la buona condotta e l'affidamento di non abusarne sono i requisiti necessari che costituiscono l'esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato".

Come si vede, non occorre la commissione di reati, bastando che la condotta del soggetto sia tale da ingenerare il sospetto che possa abusare delle armi e da giustificare il provvedimento inibitorio del prefetto, ex art. 39 t.u.

Quanto alla seconda fattispecie (diniego o revoca del porto d'armi), Cons. Stato, VI, 20 ottobre 1995, n. 5905 avverte che "ai fini del diniego di rilascio del porto d'armi *o della revoca dell'autorizzazione già*

rilasciata, è sufficiente, da parte dell'amministrazione, anche una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus boni iuris in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l'espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele". Nello stesso senso – della cedevolezza dell'interesse del privato alla detenzione di armi – si veda TAR Lombardia, III, 28 luglio 2005, n. 3445; nonché, per la revoca, TAR Puglia, II, 29 agosto 2005, n. 3616.

9. Conclusioni

Come uscirne? Non abbiamo la pretesa di suggerire indicazioni risolutive, ma soltanto lo scrupolo di affrontare un problema di sicuro impatto sociale. A questo riguardo, negli episodi criminosi evocati nella Relazione, la disponibilità delle armi da parte dei privati mette a nudo ritardi od omissioni nella prevenzione, pur in presenza di situazioni soggettive, conosciute o conoscibili, dall'amministrazione, che avrebbero giustificato l'intervento interdittivo del prefetto a'sensi dell'art. 39 cit. o la revoca del porto d'armi. Come si è visto, la giurisprudenza si esprime a favore di una seria e motivata attività preventiva, legittimando i giudizi prognostici circa l'inaffidabilità dei soggetti.

A questo fine non trascurerei i controlli incrociati nei confronti di soggetti a rischio di deviazione o di turbe psichiche. A questo riguardo la collaborazione delle strutture sanitarie, pubbliche o private, anche attraverso i dati anamnestici (e con buona pace della *privacy*) può essere utile.

10. La riforma attuata

Non rinuncio ad un cenno ad una riforma del testo unico attuata. Nell'art. 1 ter, comma 3, lett.a), della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 (sulle Olimpiadi invernali) ha trovato posto la riforma parziale dell'art. 28 T.U.L.P.S. Al primo comma è stato aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte". Èuna sorta di interpretazione autentica: il fabbricante di armi può compiere le attività commerciali ad esse inerenti e anche ripararle. Ècosì venuto meno il dubbio che il fabbricante non possa vendere e riparare le armi che produce senza apposita licenza per venderle e per ripararle. Come si vede, al contrario del Ddl, che tende a segmentare le attività in materia di armi, la novella (saggiamente) le accorpa.

FONTI PRIMARIE E FONTI SECONDARIE NEL PROGETTO DI RIFORMA DEL T.U.L.P.S.

Il disegno di legge n. 3650, nella relazione che lo accompagna, è dichiaratamente diretto ad istituire un pacchetto di misure preventive per rafforzare la tutela della sicurezza pubblica, messa in pericolo da atti criminosi dettati dalla follia, la cui commissione si sostiene sia agevolata dalla diffusione delle armi di cui è possibile entrare in possesso e mantenerlo con relativa facilità.

Di qui, la necessità di rivedere i criteri clinici di accertamento delle capacità psicofisiche dei detentori delle armi e della inalterata permanenza delle medesime, che la relazione espressamente affida alla normazione secondaria la quale dovrà muoversi in coerenza con i principi dettati dallo stesso disegno di legge. In tema di normazione secondaria, va ricordato che, in assenza di "elenchi" delle fonti rinvenibili nel nostro ordinamento, mentre quelle primarie hanno bisogno dell'individuazione a livello costituzionale, quelle secondarie, in ossequio al principio gerarchico, debbono essere previste da un atto normativo primario.

Conseguentemente, mentre l'elenco delle fonti primarie è sostanzialmente immutabile, a livello secondario, la capacità della legge ordinaria di creare nuove fonti rende "aperto" il relativo elenco (a meno di non attribuire al riparto costituzionale tra i regolamenti statali e regionali, effettuato dall'art. 117 Cost., anche un valore preclusivo nei confronti della creazione di nuove fonti normative secondarie e non soltanto all'abrogazione della fonte regolamentare).

Alla luce di tale premessa, sembrerebbe legittima l'attribuzione ad un qualsiasi organo della potestà normativa secondaria, purché effettuata con legge. In questa prospettiva, l'art. 3, c. 2, del disegno di legge in esame, nell'indicare le fonti che dovranno disciplinare la licenza di porto d'armi, include, accanto alle disposizioni di legge e di regolamento, anche le condizioni e prescrizioni imposte "dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse". Può riconoscersi a tale previsione capacità istitutiva di una nuova fonte regolatrice di livello secondario?

Ma l'autorità che rilascia la licenza è il questore o il prefetto, a seconda si tratti di armi lunghe o corte, mentre per gli usi venatorio e di tiro a volo è sempre il questore.

Il riconoscimento del carattere di fonte ad un atto di un organo periferico del Ministero dell'Interno, contrasta, però, con il puntuale disposto dell'art. 17, c. 3 della 1. 400/88 che prevede i regolamenti ministeriali "nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro" subordinandone l'istituzione all'espressa previsione da parte della legge e condizionandone l'esercizio, al pari dei regolamenti governativi, al parere del Consiglio di Stato ed al visto e registrazione della Corte dei Conti.

L'assorbimento nei regolamenti ministeriali delle prescrizioni normative delle autorità sottordinate al Governo è senz'altro da approvare, non soltanto per le garanzie offerte dai vincoli procedimentali fissati dal richiamato art. 17, 1. 400/88, ma anche a causa della incompatibilità costituzionale di normazioni statali decentrate di livello secondario, ai sensi del 60 comma del novellato art. 117 Cost.

Fermo restando che la potestà normativa secondaria dello Stato è stata circoscritta alle materie riservate dall'art. 117 Cost. all'esclusiva competenza dello Stato, qual è quella dell'ordine pubblico e sicurezza, alla quale va sicuramente riferita la disciplina delle licenze di porto d'armi, il decentramento regolamentare, in relazione a tali materie, sembra infatti riservato alle Regioni.

Comunque, oltre al dubbio sulla conformità costituzionale, potrebbe invocarsi il principio generale dell'ordinamento della "generalità" oltre che dell'astrattezza, valido, non soltanto per tutte le norme secondarie (CARLASSARE), ma anche per le relative fonti cui, pertanto, va riconosciuta dimensione nazionale. Anche se tale principio non ha portata vincolante nei confronti del legislatore ordinario, la deroga disposta da quest'ultimo, dovrebbe però essere espressa.

2. Né per recuperare la dimensione nazionale, varrebbe subordinare le determinazioni delle varie questure locali, in ordine al rilascio delle licenze di porto d'armi, all'avvento di una circolare "normativa" ministeriale.

Le "circolari" ministeriali, infatti, non hanno natura normativa, né costituiscono fonte del diritto, essendo atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi della P.A. (così, espressamente, si sono espresse le Sezioni Unite Cassazione 10.9.04, n. 18262).

L'esclusione del carattere normativo delle circolari ministeriali vale, peraltro, a salvarne la sopravvivenza. Diversamente, infatti, il contrasto con l'art. 17 della 1. 400/88 e con le garanzie ivi imposte, ne determinerebbe la sicura illegittimità.

3. D'altro canto, pur abbandonando la dimensione normativa delle prescrizioni dettate dall'Autorità che rilascia la licenza di porto d'armi, si aprono, comunque, consistenti interrogativi sul piano del rispetto del principio di legalità anche prescindendo dal livello di tutela che va riconosciuto al privato che richiede la licenza.

Il principio di legalità, infatti, di per sé, comporta la raffrontabilità (FOIS) del potere provvedimentale con le previsioni legislative, le quali, pertanto, non possono limitarsi ad attribuire il potere in bianco, ma debbono, almeno, indicare le finalità che la P.A. deve perseguire.

La nuova formulazione dell'art. 42, c. 1, del T.U.L.P.S.che stiamo analizzando, non offre invece una risposta tranquillante sotto questo profilo, giacché sembra subordinare il porto d'armi alla licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.

Le sottolineature servono a segnalare le più appariscenti incongruenze da cui è affetto il dettato del disegno di legge che, dobbiamo sperare non si tramuti in legge senza emendamenti.

È, così, incomprensibile che il porto d'armi, oltre ad essere subordinato al rilascio di una licenza, venga ulteriormente condizionato al rispetto di limiti, condizioni e prescrizioni che non rifluiscono sulla licenza stessa ma vengono autonomamente imposti dall'Autorità. Il porto d'armi risulterebbe, infatti, rimesso ad libitum dell'Autorità, giacché anche richiamando il disposto del 50 comma del nuovo art. 42 che subordina il rilascio della licenza alle disposizioni di legge o di regolamento, non si riuscirebbe ad escludere che possano gravare sul beneficiario della licenza limiti "ulteriori" fissati autonomamente dall'Autorità che sovrintende alle licenze.

I suddetti limiti, condizioni e prescrizioni ulteriori, vengono infatti rimessi, in alternativa, non soltanto alla legge o al regolamento, ma anche alle determinazioni dell'Autorità che rilascia la licenza.

Ma tale previsione non soddisfa il principio di legalità che grava su tutti gli atti della P.A. Non è infatti sufficiente che la legge preveda, genericamente, un intervento della P.A., del tutto indeterminato, sia quanto all'oggetto, che alle finalità da perseguire.

4. Né varrebbe opporre che la richiesta di porto d'armi può essere ritenuta giuridicamente indifferente e quindi sfornita di garanzie nei confronti del potere dell'Autorità che si muove esclusivamente a tutela dei principi di ordine pubblico e sicurezza.

Tale premessa, sembra costituire il fondamento della tesi secondo la quale la legge impone quale regola generale il divieto all'uso delle armi, mentre gli atti permissivi costituiscono la deroga fondata su un assoluto potere discrezionale della P.A. (Cons. Stato, IV, 23.3.04, n. 1502).

Tale tesi, peraltro, può essere riferita unicamente al "porto" dell'arma (generalmente vietato dall'art. 4, 1. 110/75), ma non anche alla "detenzione" sottoposta, invece, al medesimo regime ad opera dell'art. 4 del disegno di legge in esame. Comunque, nonostante l'autorevolezza dell'avallo prestato dal Consiglio di Stato, la tesi mi sembra doppiamente erronea: di fronte al divieto generale, la P.A. non avrebbe titolo per derogarvi mentre, se la legge prevede il potere di deroga, questo non potrà mai sconfinare nell'arbitrio, giacché tutti i provvedimenti della P.A. devono essere motivati e quindi attraverso le giustificazioni addotte controllabili giudizialmente. Ma l'equivoco più grave, come ebbi modo di dire in un precedente convegno sulle armi, risiede nella confusione tra richiesta generica di porto d'armi e richiesta finalizzata all'esercizio dello sport (caccia, e tiro a volo) e alla difesa personale, tutti valori che sono tutt'altro che indifferenti anche a livello costituzionale (anche lo sport trova espresso riconoscimento nell'art. 117, 30 c. Cost.). Questi, pertanto, vanno bilanciati con la contrapposta esigenza di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Siffatta operazione, però, non soltanto non può essere rimessa all'arbitrio della P.A., ma nemmeno ad una valutazione ampiamente discrezionale della medesima ma impone, invece, l'intervento del legislatore.

5. Il "deficit" democratico da cui risulta affetta la instauranda disciplina in tema di porto d'armi, si accentua se si analizzano i "requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi" previsti dall'art. 43 T.U.L.P.S. (anche se è la mancanza dei requisiti a legittimare il "rifiuto" della licenza che, pertanto, dovrebbe riconoscersi, in linea di principio, concedibile e quindi non più come "deroga" eccezionale ad un generale divieto).

I requisiti negativi, peraltro, sono estremamente numerosi ed indeterminati: la licenza può essere rifiutata ai condannati per qualsiasi delitto, a chi non è di buona condotta e a chi non dà sufficiente affidamento di non abusare delle armi. Sulla buona condotta soltanto è stato

omesso, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 43 T.U.L.P.S., l'accollo dell'onere della prova a carico del richiedente la licenza che, invece, grava ancora sul medesimo in merito all'affidamento di non abusare delle armi.

Il silenzio sull'onere della prova a carico dell'interessato in tema di buona condotta costituisce mera ottemperanza al dispositivo della sentenza di accoglimento n. 440/93 della Corte costituzionale che lo ha espunto dall'originaria formulazione dell'art. 43, secondo comma del T.U.L.P.S. del '31. Ma se il tema posto alla Corte riguardava l'onere della prova, la stessa ha comunque svolto, nella motivazione della stessa sentenza, un'ampia disamina critica sull'indeterminatezza del requisito della buona condotta, soprattutto se abbinato a quello dell'affidamento di non abusare l'arma giacché, inevitabilmente, si risolve nell'arbitraria ed indeterminata individuazione dei criteri di valutazione da parte degli stessi titolari della potestas decidendi, con palese violazione del principio d'imparzialità-legalità.

Mancherebbe, infatti, la "raffrontabilità" dell'azione della P.A. con un precetto posto aliunde che trasforma il potere da discrezionale in arbitrario, vanificando nel contempo la stessa possibilità di svolgere un effettivo controllo giudiziale.

Inoltre, la previsione del limite della buona condotta in alcun modo determinato da parte del disegno di legge, costituisce perseveranza "diabolica" nell'errore stigmatizzato dalla Corte costituzionale, non soltanto con la sentenza 440/93, ma, anche più incisivamente, con la sentenza n. 311/96. In questa, infatti, s'impone al legislatore di specificare il contenuto del requisito della buona condotta, da riferire alle specifiche funzioni il cui svolgimento viene sottoposto a provvedimenti permissivi della P.A. Buona condotta, deve risolversi, secondo la Corte, nei requisiti attitudinali e di affidabilità per il corretto svolgimento dell'attività i quali, sebbene desunti da condotte dell'interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale, debbono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, nonché oggetto d'imparziale accertamento e di ragionevole valutazione da parte dell'Amministrazione, salvo il sindacato in sede giurisdizionale.

Ma vi è di più. Nella stessa sentenza 311/96, assumendo che il limite della buona condotta incide nell'attività dei privati, la Corte richiama il necessario rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, il principio di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione.

In considerazione di tali valori in campo, la stessa Corte sostiene la necessità che le limitazioni devono essere "precise", in ordine, sia al tipo di condotte, sia alle modalità del loro accertamento le quali ultime, non riguardano soltanto l'onere della prova (a carico della P.A.), ma anche la necessaria verificabilità oggettiva dei fatti, nonché l'obbligo di motivazione specifica dei provvedimenti di diniego.

6. Discorso diverso va invece fatto per i requisiti dell'idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi. L'art. 43 bis rinvia ad un decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia per la determinazione delle certificazioni sanitarie occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e degli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio.

Ad una pluralità di organi politici viene quindi rimessa l'individuazione delle certificazioni sanitarie occorrenti e degli organi pubblici abilitati al relativo rilascio. Soltanto in apparenza, ci muoviamo quindi nell'ambito delle norme tecniche-mediche.

La scelta delle certificazioni mediche e degli organi abilitati al rilascio incidono, infatti, discrezionalmente sul rilascio delle licenze. E se, da un lato, l'affidamento di tali scelte al concerto tra più Ministri, evita il frazionamento degli orientamenti tra le varie questure, dall'altro, le scelte "politiche" non potrebbero determinare, pena l'illegittimità, un aggravamento del requisito a tal punto insostenibile da risolversi nella negazione del rilascio stesso delle licenze. In relazione a tale evenienza va rilevato che il controllo giudiziale, come ha sostenuto la stessa Corte costituzionale (sent. 440/93) non costituisce un presidio sufficiente. Occorreva quindi mobilitare la fonte normativa. I controlli previsti dall'art. 17, l. 400/88, anche per i regolamenti interministeriali, in particolare il parere di legittimità del Consiglio di Stato, avrebbe costituito, infatti, la via più idonea per prevenire gli eventuali abusi.

Il silenzio sulla certificazione relativa alla capacità tecnica al maneggio delle armi rientra, invece, nella cattiva redazione delle legge: nel disegno in esame, poteva, infatti, farsi espresso rinvio all'art. 8 della 1. 18.4.75, n. 110, nel quale si disciplina appunto l'accertamento della capacità tecnica.

Sorprendente, invece, è la previsione di una certificazione ulteriore per confermare la permanenza dell'idoneità psicofisica del titolare della licenza e la periodicità di quest'ultima, sempre affidate alla determinazione dello stesso decreto interministeriale. Anche ammettendo che l'insorgere di patologie psico-fisiche, facendo venir meno la relativa idoneità, possa determinare la "decadenza" della licenza, l'onere di provare la perdita dei requisiti non può che gravare sulla stessa Autorità concedente. Imporre allo stesso beneficiario della licenza la prova periodica del possesso dello stesso requisito richiesto per ottenerne il rilascio, comporta la negazione o della durata sessennale o biennale della licenza stessa, prevista nello stesso disegno di legge, e rendendo quindi incoerente la relativa disciplina, oppure del riconoscimento di una situazione giuridicamente tutelata al titolare della licenza. Ma con la concessione della licenza si è conferita anche la titolarità di un diritto le cui limitazioni successive, quali la produzione di nuove certificazioni nonché la periodicità, possono essere determinate soltanto con legge e non con delibere ministeriali.

Ma la conferma periodica dell'idoneità psicofisica acquista contorni addirittura "perversi" se riferita alla mera detenzione delle armi, giacché anche quest'ultima è subordinata al rispetto di tale condizione, nonostante l'autorizzazione alla detenzione sia riconosciuta "senza limiti temporali" (art. 37 bis, c. 2).

La perdita dell'idoneità psicofisica determina, inoltre, l'intervento del Prefetto previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. Tale rinvio, peraltro, non sembra del tutto coerente giacché l'art. 39 attribuisce al Prefetto la "facoltà" di vietare la detenzione delle armi, mentre il comma successivo dell'art. 37 bis del disegno di legge in esame dispone la consegna obbligatoria delle armi o munizioni, senza diritto d'indennizzo, e, quindi, una specie di confisca.

In conclusione, ritengo sia realistico sospettare che l'obiettivo reale perseguito dal disegno di legge in esame sia quello di dissuadere dall'acquisto e dalla detenzione delle armi per prevenire pericoli alla sicurezza e all'ordine pubblico, attraverso l'attribuzione di amplissimi poteri interdittivi alla P.A.

Affidare misure di prevenzione all'Esecutivo comporta, però, il rispetto del principio della riserva di legge e della tassatività delle stesse, entrambi imposti dall'art. 25, 30 c. Cost.

PORTO D'ARMI E NULLA OSTA ALLA DETENZIONE

Osservazioni sul disegno di legge n. 3650 e, in particolare, sulle disposizioni che regolano la detenzione di armi

Per una migliore comprensione delle problematiche che sorgono dalla lettura del disegno di legge, lo riporto commentandolo comma per comma.

DISEGNO DI LEGGE N. 3650 Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisi- ti psico-fisici dei detentori, non- ché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi	COMMENTO
Art. 1 (Integrazione della disciplina in materia di divieto di vendita e cessione di armi)	Titolo assurdo; in Italia non esiste alcun divieto di vendita di armi da integrare; vi sono semmai disposizioni sulle armi da integrare.
1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:	
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis.	Dice esattamente la stessa cosa della norma esistente, solo per introdurre il termine "autorizzazione alla detenzione" di armi. Ma siccome questa è un nulla osta come prima, è un cambiamento privo di senso.

Va chiarita la nozione di arma: l'art. 35 fu un errore dovuto alla fretta e ci si dimenticò che anche armi antiche e armi bianche venivano regolamentate come le pistole.

È ora di cambiare per non avere lo sconcio logico per cui per un'arma antica ci vuole il nulla osta e per la sua replica no.

Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi.

Come fa il contravventore ad essere una persona diversa dallo acquirente o dal cessionario?

b) i commi sesto e settimo sono abrogati.

Infatti il certificato medico viene regolato diversamente.

- Art. 2. (*Nulla osta del questore*)
- 1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 37 *bis*».
- 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.

Formulazione insulsa: chi chiede il nulla osta all'acquisto, lo chiede per detenere l'arma che acquista, non per buttarla nel fiume ed è ovvio che il nulla osta all'acquisto autorizza anche a detenere. Si vuole introdurre il principio che anche il detentore è sotto costante controllo.

2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione,

Conferma quanto già nella legge; anche la possibilità di revoca della autorizzazione alla detenzione è norma già vigente Questa disposizione era già ovvia per ogni interprete capace, ma è opportuno che sia stata ufficialmente chiarita.

nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimorae nelle relative appartenenze, o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.	
3. Il nulla osta non è richiesto: a) per i titolari di licenza di porto d'armi;	Meglio dire: di una qualsiasi licenza di porto d'armi.
b) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;	Il problema è che l'art. 38 non stabilisce alcun limite numerico; può un magistrato detenere più di tre pistole da difesa senza denunzia?
c) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.	Il regolamento sulle armi anti- che non prevede che esistano armi rare o di interesse storico che non siano anche antiche. È un errore che la legge vuol corregge- re? Molto bene, ma allora biso- gna dirlo molto più chiaramente.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino ad euro 250.	
5. Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo.	Sempre sperando che il Ministero delle Finanze sia d'ac- cordo!
6. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori.	È in contrasto con l'art. 20 bis L. 110. Ricordiamoci dei mino- renni tiratori sportivi.

Art. 3. - (Licenza di porto d'armi)

1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: "Art. 42. - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.

Viene abolito il porto di bastone animato.

Non è ammissibile che ogni prefetto stabilisca particolari limitazioni ad una licenza di porto a seconda di come si è svegliato al mattino. È cosa contraria ai principi che regolano le licenze amministrative. Il contenuto di una licenza deve essere stabilito per legge.

2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.

Il prolungamento della validità della licenza è già stato anticipato per le guardie giurate.

3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità.

È complicazione inutile distinguere il tiro a volo da altre attività di tiro, specie se si dice che l'arma comunque fuori dai luoghi prescritti va solo trasportata. Così sembra che si voglia introdurre una licenza di porto di arma corta per il tiro, il che non è. Però la norma diventa equivoca perché potrebbe essere interpretata come riferentesi solo alle armi lunghe; il che vorrebbe dire che si può trasportare una pistola ad un poligono... ma non si può usarla!

	Che cosa c'entrano le "prescrizioni "dell'autorità"? Vuol dire che ogni questore e prefetto si inventano disposizioni locali o ad personam? Che la licenza ha un allegato con le invenzioni in materia?
4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.	Articolo perfettamente inutile: le armi sono state acquisite legittimamente e sono legittimamente detenute. Non vi è bisogno di dire che chi non è controllato ai fini del rilascio di una licenza di porto, può essere controllato per accertare che permanga l'idoneità psichica. Che vuol dire "licenza scaduta e non rinnovata": una licenza c'è o non c'è il suo valore ai fini di PS non dipende più dal pagamento di tasse.
5. "Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni".	
2. All'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "dal terzo comma dell'articolo 42" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 42".	

- Art. 4. (Requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi)
- 1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non è di buona condotta o non da sufficiente affidamento di non abusare delle armi";

viola i diritti del cittadino; il requisito della buona condotta è stato riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale e consente una totale discrezionalità del questore anche di fronte a vetuste bagattelle come lo spinello del quindicenne. La condanna passata deve essere chiaro sintomo di personalità distorta; altrimenti non si può basare su di essa nessuna presunzione; lo dice anche il C.P.

Norma troppo generica che

b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Anche di fronte ad una sentenza di patteggiamento non si può fare a meno di constatare che il legislatore fa scomparire ogni effetto della sentenza dopo 5 anni e che occorre indicare meglio i parametri da osservare; ad esempio entità della pena.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi".

- Art. 5. (Idoneità psico-fisica e capacità tecnica al maneggio di armi)
- 1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente: "Art. 43-bis. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzio-

La capacità tecnica per il maneggio delle armi è una stupidaggine se riferita alle armi non da sparo e a quelle antiche.

Vedi comma 4 in cui si stabilisce che non occorrono certificazioni se si rinunzia all'uso delle armi. ne non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamen-

te per tutta la durata della deten-

zione.

Che vuol dire periodicamente? Che un questore può stabilire che ogni mese bisogna portargli il certificato?

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.

Questa norma, che pare illuminata, nasconde le più pericolose insidie. Si dimentica infatti che i certificati hanno un elevato costo in danaro e tempo. Già ora si può calcolare un costo di 200 perdita di tre giornate di lavoro. In certe ASL occorrono mesi per avere gli appuntamenti. Il che vuol dire che solo manovrando un po' i certificati si può di fatto impedire ai cittadini di acquistare armi o ricevere licenze. E purtroppo già si verifica che certi medici creino difficoltà per le loro idee politiche.

Nella stragrande maggioranza dei casi basterebbe responsabilizzare il medico di base il quale, solo in casi particolari potrebbe richiedere analisi o visiti specialistiche.

Vanno stabiliti i tempi di rilascio e i costi.

4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis, anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi, nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tal caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.

Perché "facoltà"? Le autorizzazioni devono essere rilasciate a tutti a parità di condizioni predeterminate per legge.

Il divieto di uso deve essere riferito ad un soggetto, non all'arma. Questa infatti deve poter essere data in comodato a soggetti legittimati.

Quali prescrizioni per la custodia: la custodia di un'arma scarica non può che richiedere minori cautele rispetto alla custodia di un'arma con le munizioni e non vi è ragione al mondo per inventarsi particolari cautele che comunque non possono essere lasciate alla fantasia del questore.

5. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 39.

Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Perché senza indennizzo e perché prevedere in via principale l'esproprio delle armi che sono un normale bene patrimoniale? È norma incostituzionale.

E per quale motivo devono essere distrutte armi che sono in perfetta regola e possono valere decine di migliaia di euro?

Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite

Ovvio quindi che bisogna in prima battuta assegnare un termine molto congruo, e rinnovabile in modo che l'interessato possa consegnare le sue armi a chi vuole. Il termine minimo (ad es. 90 giorni) deve essere fissato dalla legge. Deve essere detto che cosa succede in caso di perdita della capacità del soggetto (legittimazione al tutore o amministratore a provvedere).

È normale che le armi ritirate da polizia e carabinieri vengano infilate nel primo scantinato ove si rovinano irrimediabilmente. È necessario disporre in merito.

Art. 6. - (Obblighi in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi)

- 1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" sono inserite le seguenti: "osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'interno."

Le situazioni sono talmente variegate che è impossibile stabilire misure astratte. È certo però che non si può delegare il compito di stabilire queste misure all'Autorità Amministrativa che potrebbe comprimere con semplici provvedimenti amministrativi i diritti del cittadino. Pensiamo ad esempio quale effetto avrebbe una norma che imponesse di detenere il fucile da caccia in un armadio blindato. Il ministero con una circolare potrebbe di fatto indurre centinaia di migliaia di cittadini a liberarsi delle armi. Ed è prevedibile che migliaia diverrebbero armi occultate. Si consideri poi che armi lunghe e armi obsolete sono ben poco appetite dai ladri.

b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta. Lo stesso obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a dell'esistenza conoscenza depositi clandestini di armi. munizioni ed esplosivi.

Perché il bravo cittadino che si prende la grana di andare a denunziare il rinvenimento, deve anche scoprire se vi è un commissariato in zona; non basta che lo comunichi al primo PU che incontra? Come si fa a prevedere la consegna? L'ufficio riceve una segnalazione di un ipotetico reato ed è obbligato a fare un sopralluogo per accertare le tracce del reato e per repertare l'arma a norma del CPC; e l'Ufficio non può certo autorizzare un qualsiasi cittadino a trasportare armi ed esplosivi!! Se succede un incidente chi è responsabile? E se il cittadino distrugge delle prove, come ad es. le impronte digitali di un terrorista? E chi garantisce il cittadino che egli non viene arrestato mentre porta l'arma all'ufficio di PS? Va poi regolato il caso in cui è evidente che non vi è nessun reato (rinvenimento in casa di antica arma, cimeli bellici).

Il trasgressore a taluna delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 200".

Norma perfetta per far sì che il cittadino eviti accuratamente di andare a raccontare che ha trovato delle armi! Se deve rischiare solo grane perché mai deve farlo?

Art. 7. - (Porto di armi senza licenza)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le parole "ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico," sono inserite le seguenti: "agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate in servizio".

Occorre regolare la posizione delle persone che possono portare e detenere armi senza licenza, ma sono stati obiettori di coscienza.

Va tolta la norma che esenta questi soggetti dalla denunzia delle armi perché in caso di furto spesso non si conosce neppure la matricola dell'arma.

Art. 8. (Disposizioni transitorie)

- 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato:
- a) a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o Comando dei carabinieri competente per territorio:
- b) a cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;
- c) a consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri compe-

Ma come è possibile che un'arma sia legalmente acquisita e poi non denunziata?

Ci saranno dieci casi in tutt'Italia. Che ridicola sanatoria è questa?

Manca ogni disposizione sui requisiti che deve avere il denunziante. Conseguenza del fatto che egli deve già detenerle legalmente. Ma allora perché mai dovrebbe venderle o versarle se già le detiene legalmente?!

tente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Visto così il quadro di insieme, va detto che esso è molto desolante per la mancanza di professionalità con cui le norme sono state redatte, ma che emergono chiaramente i progetti del Ministero: far passare il principio che la detenzione di armi è soggetta a costante controllo dell'autorità di P.S., e lasciar mano libera al Ministero nello stabilire i requisiti soggettivi e le modalità di custodia, in modo da distogliere i cittadini dal detenere armi usando la semplice pressione della macchina burocratica.

Si stabilisce quindi che:

- il nulla osta del questore occorre non solo per acquistare armi, ma anche per detenerle;
- chi si limita a detenere armi deve dimostrare periodicamente l'idoneità psicofisica, salvo che egli rinunzi a detenere munizioni e ad impiegare le armi;
- è il Ministero a stabilire in via generale quali sono le modalità di custodia;
- che l'idoneità psicofisica deve essere certificata dalla ASL, o altra autorità, come per le licenze di porto.

Detto in parole povere, le conseguenze pratiche di queste norme sarebbero le seguenti: anche chi detiene solo una pistola o un fucile per difendersi nella propria abitazione, anche il cacciatore o tiratore che decidono di non rinnovare la licenza di porto per il loro fuciletto, si troverebbero a dover presentare ogni anno, oppure ad ogni cambiamento di questore, oppure ogni volta che ricevono una contravvenzione stradale, un certificato medico costosissimo in termini di danaro e di perdita di tempo; inoltre potrebbero trovarsi soggetti a disposizioni amministrative che li obbligano a conservare la loro arma in una cassaforte o armadio blindato, più costoso della stessa arma e che renderebbe di fatto impossibile difendersi adeguatamente con l'arma stessa in caso di pericolo.

È cosa ovvia in tutto il mondo, salvo che in quella strana enclave detta Viminale, che chi teme una rapina, l'arma se la deve tenere accanto al letto carica e non certo sotto chiave e smontata.

Il problema di fondo di queste riforme è che esse vengono studiate a tavolino da burocrati i quali la realtà la conoscono solo sulle carte e sono quindi convinti di poter risolvere ogni problema con il pezzo di carta, la tassa di bollo, il registro vidimato, il cartello di divieto, senza rendersi conto che appena fuori del loro ufficio vi è tutto un mondo di interessi e di passioni che il loro pezzo di carta non tutela, ma può distruggere.

Forse vale la pena di ricordare che il Viminale è quell'ufficio che vieta alle forze di polizia di usare le catene chiodate, che preferisce mandare i poliziotti a fare gli scontri corpo a corpo con chi incendia i negozi e le auto, invece di munirli di fucili carichi a pallettoni di gomma o di bombole di liquido al peperoncino. Il poliziotto può essere ferito, il manifestante no; il cittadino può essere vittima di un reato, il delinquente no!

E purtroppo la realtà è ben lontana dal mondo di carta. Vediamo alcuni punti.

L'idea del certificato medico per tutti sembra lapalissiana, sulla carta. Il guaio è che la P.A. italiana non è in grado di dare questo certificato in termini, modalità e costi ragionevoli.

Il guaio è che la scienza medica non è in grado di certificare che ad una persona non salteranno i nervi!

Posto che non può essere negato il diritto di detenere armi a chi vuole fare dello sport o ha necessità di difendersi, ne discende l'ovvia conseguenza che questo diritto deve essere garantito secondo i principi costituzionali di eguaglianza e di buona amministrazione.

Però è noto anche che in molti ospedali ci vogliono mesi per ottenere una visita, anche se importante per la salute di un cittadino; figurarsi quali tempi possono essere necessari per prenotare visite non necessarie per la salute. Succede poi che per la burocrazia sanitaria il richiedente sia uno sconosciuto da guardare con diffidenza anche se è tutta la vita che si comporta onestamente e diligentemente; quindi la burocrazia parte con una serie di accertamenti a tappeto (visita psichiatrica, psicologica, analisi varie per scoprire se beve, si droga, assume psicofarmaci, se vede e sente bene, se ha i riflessi rapidi, ecc.) che fanno perdere giornate e giornate di lavoro al cittadino, che intasano le strutture sanitarie che già arrancano, che richiedono al cittadino un esborso spro-

positato di sudati euro. Per non parlare dei casi non rari in cui ci si trova di fronte al medico che ritiene sua missione eliminare le armi dal mondo e cerca il pelo nell'uovo per non rilasciare il certificato.

Quindi, un provvedimento che sulla carta sembra innocuo, nella realtà diventa uno strumento di oppressione che può rovinare tutto un mondo: quello dei cacciatori, quello dei tiratori sportivi, quello degli appassionati e studiosi di armi e tutto il mondo industriale-commerciale-culturale connesso.

E questo perché? Solo perché qualche burocrate che non ne capisce nulla, che ha la reazione inconsulta di chi prende a calci la roccia in cui è inciampato, ha letto sui giornali che ogni tanto qualche matto che vuol fare una strage, usa un'arma da fuoco invece che un coltello da cucina o una tanica di benzina. Ma chi mai ha avuto il coraggio di sostenere che un controllo preventivo generalizzato di tipo medico può servire a ridurre questi casi? La scienza medica certamente no, perché si può fare qualcosa di utile solo in relazione a soggetti che abbiamo manifestato qualche sintomo di anormalità. Sintomi che nella stragrande maggioranza dei casi sono già nei computer della P.A. dove si trovano tutte le denunzie e tutti i controlli, dove è segnalato chiunque risulta drogarsi o è stato trovato in stato di ebrezza. Come ci si può illudere che delle analisi mediche o un colloquio di routine possano individuare delle anomalie, quando chi commette uno di questi fatti di solito viene indicato da tutti come un bravissimo uomo?

Non dimentichiamoci i molti casi di appartenenti alla forze di polizia coinvolti in drammi familiari. Forse che il medico dell'ASL sarà autorizzato ad affermare il principio che l'essere stato carabiniere o poliziotto porta ad una pericolosa distorsione mentale?

È ovvio che la perdita di autorità può portare talvolta a depressioni, è ovvio che alcuni hanno un comportamento autoritario in famiglia, ma non è certo un buon motivo per disarmare tutti i poliziotti in pensione!

La soluzione è ovviamente ben diversa ed è chiaramente indicata da quei molti casi in cui, col senno di poi, ci si è resi conto che erano stati trascurati dei sintomi che avrebbero dovuto allarmare medici e polizia: comportamenti asociali, uso di droghe, violenze, ecc. Ciò che bisogna fare è di aumentare il livello di attenzione, di responsabilizzare i medici di base, e poi ben venga il controllo più approfondito; ma è una vera sciocchezza burocratica quella di voler controllare a tappeto tutti, mediante controlli che non possono essere che formali, con la vana speranza di scoprire disturbi della psiche ancora non manifesti. È lo stesso

errore che si è commesso con la catalogazione delle armi in cui si sono catalogate 15.000 armi palesemente civili per scartare qualche decina di armi dubbie! Il che non ha impedito ai delinquenti di preferire i Kalashnikov ai fucili da caccia!

Si consideri poi quanto siano inconsulte queste reazioni suscitate negli sciocchi da ancor più sciocche notizie giornalistiche. Se ogni tanto vi è un pazzo a cui saltano i nervi, e basta leggere i giornali per rendersi conto che è un fenomeno quotidiano, e se è vero che solo una minima parte uccide usando armi da fuoco, è evidente che il problema non sono le armi da fuoco ma i pazzi e che è cosa del tutto insensata controllare a fondo chi chiede di acquistare un'arma e lasciare incontrollato l'altro 90%, altrettanto pericoloso e micidiale, ma che non chiede nulla alla P.S. Qualunque sprovveduto capirebbe che il problema non è di impedire ai matti di uccidere con armi da fuoco, ma che è quello di impedire ai matti di uccidere, perché alla vittima poco importa il modo usato e perché nella stragrande maggioranza dei casi non usano armi da fuoco! Ma la P.S. è tutta felice di poter dire di no ai primi ed è convinta di aver risolto il problema! Peccato che i no global non vadano a chiedere di acquistare le armi, perché altrimenti i burocrati li avrebbero già eliminati ... sulla carta!

Quale curiosità vi segnalo che nella sola Londra nel 2005, dopo otto anni di abolizione delle armi, vi sono stati ben 80 omicidi a coltellate.

E si consideri anche che, in base a tutti gli studi seri di psicologia e psichiatria, il rapporto tra questi fatti criminosi e le armi da fuoco è indimostrato e che gli esperti negano che un controllo sanitario del tipo proposto serva a qualche cosa, salvo che a molestare il cittadino (si veda il testo di Veroni L., Clerici A.C., Invernizzi R., *La valutazione della idoneità psichica alla detenzione e al porto di armi*, Atti del Congresso Nazionale A.I.P., Sez. Psicologia Clinica, Cagliari, settembre 2005).

Il secondo punto di pressione psicologica escogitato dal Ministero è quello della custodia delle armi, anch'esso non basato su alcuna concreta esperienza. Se si facesse uno studio statistico sul numero di armi lunghe rubate e sul numero di armi lunghe usate poi dai delinquenti per commettere reati, si arriverebbe a risultati ridicoli. Ogni ladro che si introduce in una abitazione sa benissimo che farsi trovare con un fucile rubato è il modo migliore per passare almeno due anni in carcere e si guarda bene dal toccarlo.

Ma ora il Ministero si immagina di fare un bel decreto in cui pretenderà di costringere ogni detentore di un fucile (e sono almeno un milione) ad adottare chissà quali marchingegni per evitare che un ladro stupido se lo porti via.

Vi sottopongo alcuni spunti di riflessione:

- Chi ha un'arma in casa ama spesso pensare che gli possa servire anche per legittima difesa; e persino la legge dello Stato ha riconosciuto che chi è aggredito in casa ha diritto a difendersi con armi; perciò è stabilito per legge che il cittadino almeno un'arma ha diritto di tenersela a portata di mano e non chiusa in un armadio, smontata e incatenata.

E se ha due fucili che senso ha che uno sia chiuso in cassaforte e l'altro attaccato ad un chiodo dietro la porta?

- Vi sono migliaia di contadini-cacciatori da tempo immemorabile abituati a tenere il loro fucile appeso ad un chiodo nella loro casa di campagna perché da tempo immemorabile nessuno ha mai pensato di rubarlo; ha senso che sia messo sullo stesso piano chi abita in un ameno maso dell'Alto Adige e chi abita in un quartiere malfamato di Bari?
- Vi sono migliaia di cittadini che hanno in casa vecchie armi tenute come ricordo di un antenato e che sono praticamente inutilizzabili per la vetustà o per la rarità delle munizioni.
- I Questori hanno dimostrato da lungo tempo di essere propensi alle peggiori stravaganze in materia di custodia delle armi e di essere sfuggiti completamente al controllo del Ministero. Vi racconto un aneddoto illuminante.

Nella provincia di Caserta correva l'anno 2001 quando il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenne opportuno vietare l'acquisto di armi corte a chi era titolare di porto di fucile (caccia o tiro a volo) e di armi lunghe ai titolari di porto di pistola, apponendo sui foglietti un timbro recante la testuale dicitura "NON VALIDO PER L'ACQUISTO DI ARMI CORTE PISTOLE O RIVOLTELLE". La motivazione ufficiale fu quella di limitare la circolazione di armi corte in una provincia afflitta da una forte presenza criminale ove, dopo l'arresto di un latitante, si era riscontrato che le armi in uso al gruppo criminale erano state fornite da un incensurato titolare di porto di fucile ed in possesso di armi lunghe e corte regolarmente denunciate. Inutile dire i danni provocati con una simile insulsa ed inutile misura di "prevenzione". Al prefetto e questore dell'epoca neppure passò per la mente che i criminali potessero andare a comperare le armi a Napoli! Successivamente il prefetto chiese lumi al ministero che avallò l'operato della commissione.

Nel contempo varie associazioni del settore scesero sul piede di guerra e furono pubblicati articoli su riviste e quotidiani. Probabilmente il clamore suscitato indusse il prefetto a interpellare nuovamente il ministero che rispose, con riferimenti normativi che non lasciano dubbi interpretativi, definendo illegittimo il provvedimento in parola, definendolo addirittura dannoso all'amministrazione in quanto rendeva inutile l'operazione di snellimento burocratico in atto. A seguito di questa nota ministeriale, dalla prefettura tornarono ad uscire porti di pistola senza limitazioni di acquisto.

Purtroppo a tutt'oggi la situazione nella questura non è cambiata perché tutti i porto di fucile vengono rilasciati con la limitazione sopra descritta. Vale a dire che nella questura da 5 anni se ne fregano della legge e delle disposizioni del Ministero.

E questa è solo una tra almeno una decina di situazioni allucinanti a mia conoscenza in cui ogni questore dà illegalmente sfogo alla propria fantasia per inventarsi limitazioni al diritto di acquistare armi, di acquistare tutte le munizioni che servono per la propria attività sportiva, di custodire le armi con diligenza, come dice la legge, e non in base ad astratte prescrizioni. Perché il Ministero, che per far ciò non ha bisogno di una legge, non comincia a far ordine nella giungla di stupidaggini che ogni giorno si inventano nelle questure solo perché non hanno voglia di guardarsi le leggi?

Detto questo, che senso ha che il Ministero stabilisca le misure minime di custodia?

Qualunque cosa stabilisca è impossibile che riesca a cogliere la realtà. Se si limita a dire che le armi vanno sempre custodite con diligenza, lasciando la valutazione del caso concreto al giudice, come previsto dal nostro diritto, è inutile che lo dica; c'è già ben chiaro nella legge. Se aggiunge qualche cosa, non può che creare situazioni vessatorie ed ingiuste perché ogni ulteriore prescrizione sarà, nella maggior parte dei casi, inutile.

In altre parole, per regolare un caso su cento in cui un maggior custodia sarebbe auspicabile (caso in concreto non prevedibile) si sacrificano inutilmente 99 posizioni. Come è mai possibile dare delle norme generali quando all'interno di uno stesso edificio sarebbe necessario distinguere le abitazioni al piano terreno da quelle ai piani superiori, le case abitate da quelle normalmente vuote, le abitazioni con finestre sulla strada e quelle con finestre sul retro, le case con porta robusta da quelle che si aprono con un calcio? Come si può assimilare L'Aquila a Caltagirone, chi sta in città con chi

sta in campagna, chi ha un'arma micidiale e chi ha un fuciletto da caccia?

La conclusione ovvia è che qualunque prescrizione non potrebbe essere che del tipo, purtroppo ben prevedibile, "tutte le armi vanno custodite in un armadio blindato con caratteristiche, ecc." la quale, essendo del tutto inutile nel 90% dei casi, avrebbe solo il risultato, agognato dal ministero, di indurre centinaia di migliaia di cittadini a rottamare le armi che possiedono e che valgono meno dell'armadio blindato.

Neppure è pensabile che si possano delegare i questori a determinare essi stessi le misure di sicurezza da adottare perché da lungo tempo hanno dimostrato che troppi di essi sono incapaci di operare con buon senso e nel rispetto dei diritti del cittadino.

Anche in questo caso i danni per il sistema economico basato su caccia e tiro sportivo sarebbero devastanti.

Ricordiamoci che se il Parlamento intende disarmare il popolo italiano, lo deve fare con chiare e precise disposizioni di legge, votate dalla maggioranza, la quale non può non tener conto del risultato del referendum già svolto al riguardo e che deve assumersene la responsabilità politica. Non è lecito invece che una politica di disarmo venga perseguita dalla burocrazia con metodi indiretti, subdoli e surrettizi, alle spalle dei politici che neppure si accorgono di ciò che succede.

Quanto sopra detto vale ovviamente anche in relazione alle licenze di porto d'arma perché è assurdo assimilare in toto la licenza di porto di arma per difesa a quella per caccia o tiro a volo: il numero di delitti commesso con armi lunghe portate legalmente è del tutto trascurabile il che dimostra la concreta inutilità di ogni particolare controllo rispetto a quelli usuali.

Prof. Avv. Ambrogio Robecchi Mainardi Associato Ordinario di Diritto Amministrativo Università degli Studi di Pavia

CONSEGNA COATTIVA DELLE ARMI SENZA INDENNIZZO

Grazie, faccio solo una precisazione doverosa, io sono professore associato, non ordinario. È bello avere sul tavolo un cadavere di cui possiamo parlare tutti male perché visto che ormai è defunto abbiamo la libertà di cercare di fare un'operazione con un'analisi abbastanza accurata, io stavo per dirlo, l'avrei messo nei termini di dire: attenzione, non vorrei che nella prossima legislatura qualche dottor Frankenstein cercasse di rimetterlo insieme e di portarlo avanti. Perché? E di qui un accenno che ho fatto con Gorlani prima del convegno: è un segno, è già stato detto in alcune delle relazioni che mi hanno preceduto, è un segno di un atteggiamento emozionale di certo, è stato evidenziato nella relazione appena precedente, ma è anche un segno di una posizione quasi isterica nei riguardi del mondo delle armi. Da questo punto di vista è un dato di fatto, è insomma, se mi permettete il termine, in quel terribile modo di operare del legislatore per cui se capita una vicenda di stupro estremamente grave, si decide l'evirazione di tutti. Siamo in questa logica, per cui è estremamente pericoloso; ora badate che, so che non è forse la sede più adatta per dirlo, ma badate che nei riguardi delle armi si sta creando ovunque una posizione non di chi come noi ha una certa conoscenza, una posizione di avversione a livello di isterismo, badate non questo, e questa è una precisazione meta giuridica ma di cui bisogna tener conto, non necessariamente nell'arcobaleno verde, anche in quelle categorie che pure contano in qualche misura a livello di opinione pubblica, che vedono in effetti nelle armi un qualcosa di, lasciamo stare che la loro posizione è rivolta alla caccia, perché molte volte sono anche persone che non hanno gran che da dire sulla questione caccia, ma sulla questione armi, vedono una sorta quasi davvero di demonizzazione di questi oggetti. Parlo con conoscenza di causa perché ad esempio nel mondo universitario questo atteggiamento è diffusissimo, purtroppo c'è una situazione di questo genere, ci sono delle reazioni a livello isterico in presenza di armi. Questo perché la

gente ormai si sono perse tante cose del passato, io ricordo sempre che l'arma è soltanto un mezzo, mi è piaciuta moltissimo tanti anni fa la lapide con cui in un cimitero militare inglese è stato sepolto il moschetto di Lee Enfield, dicendo: "dimostrò in 100 anni che quello che conta è l'uomo che sta dietro al fucile, non il fucile stesso", perché è ovviamente la volontà dell'uomo. Ora, consentite anche a me di dare quattro coltellate al cadavere di cui stiamo parlando. Quali sono le preoccupazioni che ho colto io in modo molto sintetico? In primo luogo mancano assolutamente delle previsioni a garanzia dei cittadini per tutto, sia per quello che è già stato detto sulla licenza per il porto d'armi, per il nulla osta, per il rilascio delle armi, certamente mancano, e dobbiamo dire, mi assumo la responsabilità con vivo rammarico, che quelle garanzie procedimentali previste dalla 241, da parte di prefettura e questura sono spesso ignorate, si trincerano dietro al fatto che si tratta di pubblica sicurezza, per cui il che è vero in certi casi, nel caso del pregiudicato, ma nel caso del cittadino normale incensurato mi sembra assurdo che non si applichino quelle garanzie procedimentali espressamente previste dalla 241, non a caso è uno dei motivi più frequenti di ricorsi che vengono fatti contro i dinieghi di rilascio di porto d'armi. Poi, un altro aspetto che mi ha lasciato particolarmente, una notazione per inciso all'accenno segmentazione che faceva Gorlani prima, teniamo conto che questa segmentazione qui c'è e anche questa è sicuramente in contro tendenza perché la tendenza oggi è quella di avere un atto che va ha finalità pubbliche quindi si cerca caso mai di avere un atto oggetto di concertazione, ma avere un atto unico che sia polivalente ma non di avere tanti segmenti con tante autorità diverse, nella 241 la conferenza di servizi serve per evitare questo, non credo che si possa fare la conferenza di servizi per questo, però l'idea è quella di avere un atto unico che abbraccia più provvedimenti e tutela contemporaneamente più interessi. Ancora un altro punto che mi ha abbastanza preoccupato è l'articolo 4 di cui già avete parlato ma quel discorso dell'allargamento a tutti i tipi di reato e un ampliamento del potere discrezionale in materia di buona condotta che sinceramente mi preoccupa per l'uso distorto che molte prefetture e questure ne stanno facendo. Cito un caso che è significativo secondo me perché si è verificato a mia esperienza professionale, ma sarebbe ben poca cosa, in giurisprudenza lo si è riscontrato più volte, secondo questura e prefettura molte volte la semplice denuncia fatta a carico di un cittadino equivale a dimostrare che è venuta meno la buona condotta, e su questo insistono anche quando si cerca di far

loro capire che la posizione corretta non è la loro, soprattutto ci sono stati episodi di denunce che non hanno avuto alcun seguito penale, ma neanche l'avviso di garanzia, il cittadino anche dopo la prescrizione dichiarata da parte della magistratura, si è vista negata da parte di questura perché hanno detto: la denuncia c'era comunque. Ora in questo caso i TAR, Gorlani ha ricordato delle sentenze del 2005, stanno aumentando, stanno aumentando le sentenze che dicono espressamente che la denuncia non basta, la battuta è stato facile di fronte al presidente del TAR, ma guardi che se io la denuncio, le tolgono il porto d'armi, sapeva che avevano il porto d'armi, tra l'altro. A questo punto glielo tolgono perché è venuta meno la buona condotta e questo fu un argomento ovviamente però un qualche risultato l'ha ottenuto. C'è un'altra cosa che molto spesso si dimentica ed è quella che il diniego di porto d'armi o il diniego di detenzione di armi se annullato comporta un risarcimento del danno, e questa è una paura che i funzionari non hanno ancora colto, perché quando gli si va a parlare della sentenza numero 500 del 99 della Cassazione sezione unita in cui si dice che nel caso in cui ci sia stata lesione o interesse legittimo c'è l'obbligo di risarcire il danno, a questo punto la prefettura e la questura crede ancora di non essere toccata da una situazione del genere, ricordo da questo punto di vista il precedente, clamoroso se volete, ma non lo sarà più clamoroso penso tra poco, riportato da Diana tra l'altro, del TAR Catania, funzionario di prefettura che aveva negato un porto d'armi è stato condannato a pagare 28 milioni di risarcimento danno di tasca sua, perché oltre tutto i funzionari di prefettura non sono assicurati il più delle volte, quindi da questo punto di vista tenete conto che c'è una responsabilità personale anche economica ed è vero, anche ultimamente nella giurisprudenza si dice: il danno deve essere dimostrato, il danno deve essere dimostrato però non si esclude che con l'attuale tendenza in materia di danno, soprattutto per quanto riguarda il danno esistenziale, se io riesco a far dimostrare da un medico il grave danno psicologico che ha subito una persona non potendo più andare a caccia, a questo punto non riesco ad ottenere un cospicuo risarcimento del danno appunto per danno esistenziale. Ora ovviamente mancano queste garanzie, dai regolamenti attuativi ci si può aspettare qualcosa, e qui comincia la preoccupazione ad aumentare, è stato detto dal dottor Mori che da parte dei funzionari e dai vari questori e dai prefetti, ci sono già delle iniziative per quanto riguarda la richiesta di adempimenti ulteriori rispetto a quelli di legge, mi ha fatto venire in mente la situazione di un caso di successione, come ha citato

Gorlani prima, la vedova di un farmacista che voleva ovviamente subentrare nella detenzione della pistola all'interno della farmacia per difesa, mi sembra più che legittimo con la situazione di lavoro notturno, tossico dipendenti e altro, la questura le ha chiesto l'esame di idoneità psico fisica, quindi gliel'ha chiesto espressamente, questo non risulta da nessuna parte eppure è stato detto, poi la signora è stata disponibile a farlo e questo è un altro paio di maniche, però tenete conto che è stato chiesto. Ora chiudo questa sviolinata ponendo una domanda: la verifica periodica come potrà essere effettuata? La verifica periodica è rimessa al regolamento, per me può essere affidata al regolamento, resta il fatto che non colgo come possa essere fatta, cioè se questa verifica periodica sarà semplicemente la visita come la facciamo alla scadenza della patente e poi il medico manderà la documentazione al ministro dell'interno potrebbe essere una forma di verifica per quanto riguarda le condizioni fisiche del soggetto, quindi non sarebbe particolarmente complicato ma par di capire dalla norma che sia qualcosa di più, allora ecco che le preoccupazioni possono aumentare. Passo a quello che era l'oggetto vero della mia relazione come indicato dall'invito. C'è all'articolo 5 questo riferimento all'obbligo di cessione; quando vengono meno le condizioni attitudinali, come dice espressamente il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, le armi devono essere consegnate senza diritto di indennizzo presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio. Ora questo obbligo di consegna, la prima indicazione che se ne può trarre è quella che forse si tratta di una norma aggiunta proprio sulla scia di un'emozione perché l'articolo 39 così com'era e già sappiamo che il contenuto dell'articolo 39 è abbastanza rischioso per l'esercizio che ne hanno fatto prefettura e questura, ma forse poteva bastare perché non diceva quale doveva essere la fine del procedimento, diceva soltanto che vietata la detenzione bastava che il cittadino dimostrasse di non avere più la detenzione delle armi, libero di venderle, di donarle, di farne quel che voleva, l'importante è che non avesse più, facesse risultare ovviamente che questa detenzione non ce l'aveva più, ma questo poteva essere sufficiente, quindi forse è una norma propriamente pleonastica perché già con tutto il quadro precedente con il discorso della perdita dell'idoneità, comunque accertata, questo non è compito nostro vederlo qui, il prefetto poteva tranquillamente fare un'operazione di questo tipo, però è stata indicata e si dice espressamente, con un sorta di temperamento aggiunto in coda all'articolo, dicendo che è facoltà del cittadino in un periodo di tempo predeterminato, di chiedere di poter vendere le armi ad altri soggetti che siano legittimati ad avere detenzione o il porto d'armi, dopo di che una volta perfezionata la cessione, ecco che vengono consegnate e date al nuovo detentore senza problemi, qui la cosa che preoccupa dal punto di vista dell'amministavista qual è? È il fatto che sia affidata ad un'istanza del cittadino, cioè a me sembra che affidare esclusivamente al cittadino e a una sua iniziativa questa di dover vendere l'arma, sia una cosa che sacrifica la posizione giuridica del cittadino stesso, perché? Esperienza avvocatesca se volete, ma vi immaginate le pressioni a cui sarà sottoposto per non fare una richiesta del genere da parte delle autorità di pubblica sicurezza? Capita tantissime volte. Quante volte in prefettura arriva il cliente a cui è stato tolto il porto d'armi dicendo: mi hanno detto di non star lì a fare ricorso perché non vale la pena, tanto hanno sempre ragione loro. Questo sposta il discorso su un altro aspetto: ma questa consegna dell'arma cos'è esattamente? È una misura sanzionatoria? Oppure è soltanto un atto discrezionale dell'amministrazione, come tale giustificato da tutta una serie di particolari motivi, ma certamente non ha un carattere sanzionatorio, perché? E anche qui il quadro badate è abbastanza complesso, non sono un penalista ma è stato facile arrivare al 240 del codice penale comma II, numero 2; lì si dice espressamente che le armi e la cui detenzione costituisce reato, e direi che non c'è dubbio, anche se scade a contravvenzione, non c'è dubbio che il detenere l'arma senza più avere il titolo per detenerla possa costituire reato e si dice anche, lo dicano i penalisti presenti, si dice anche che non c'è bisogno di una sentenza di condanna per operare questo tipo di confisca. Quindi da questo punto di vista si può impostare il discorso della consegna in quest'ottica di tipo latu sensu santionatorio e allora ecco che diventa tutto sommato un qualcosa di giustificabile se non fosse che personalmente, per come è strutturato il disegno di legge, è l'altra caratteristica quella vincente, cioè che si tratta di un normalissimo atto ablativo, cioè l'amministrazione al venir meno di questi requisiti, ecco che ritiene di poter operare l'acquisizione del bene e qui si innestano una serie di considerazioni; non è una novità nell'ordinamento anche in passato la consegna, ancor oggi se proprio non ci sono altre soluzioni, l'arma si consegna e nessuno si è mai sognato di prendere un indennizzo, quando c'è stata la legge 110 del 75, in quell'occasione per esempio, caso mio oltretutto, riconsegna di bombe a mano legittimamente detenute in sede di raccolta, ma allora non si potevano più tenere, ma dell'indennizzo non ha parlato nessuno, neanche dopo,

non si è mai posto il problema. Se io consegno un'arma, quest'arma sarà avviata alla distruzione? Verosimilmente sì, ma nessuno parla mai di indennizzo. Però attenzione, ci sono una serie di elementi da valutare. Se il privato si oppone e riesce a vendere l'arma ecco che a questo punto l'acquisizione non ci sarà. Non solo, c'è un'altra ipotesi che non è contemplata: se dopo il privato riesce a dimostrare di avere ritrovato le condizioni, se dopo un certo periodo di tempo il privato riesce con un nuovo controesame, a parte il fatto che i regolamenti dovranno stabilire tutta una serie di garanzie perché se l'accertamento della perdita delle condizioni psico-fisiche attitudinali dovrà per forza avere un contraddittorio da parte del cittadino per difendersi (questo è un elemento che ci sarà), ma se il cittadino riacquista, poi che succede? L'arma gli dovrà essere restituita e se è stata distrutta? A questo punto è venuto meno il motivo per l'autorità di avere acquisito il bene. Da questo punto di vista si innestano tutta una serie di considerazioni che fanno ritenere pericolosa questa vicenda in cui l'esito finale e l'acquisizione dell'arma e si dà per scontato che il cittadino le condizioni psico-fisiche non le riacquisti più, ma questo non è vero perché sottoposto a cure opportune o con buona condotta, pensate una riabilitazione, nel caso in cui siano legate a vicende penali che il tizio ha avuto, in tutti questi casi ecco che la situazione cambia, allora deve essere restituito e se è stata distrutta ci sono anche problemi di custodia, di responsabilità di questo tipo, non è un problema da poco. In ogni caso, chiudo visto che il tempo è già ferocemente passato, se comunque l'esito finale a cui punta la norma, con tutti questi problemi che dovranno essere chiariti, è quello di un'acquisizione da parte della pubblica amministrazione delle armi, il diniego di indennizzo espressamente indicato, perché è ripetuto due volte in questo disegno di legge, il divieto ... senza alcun indennizzo, fa venire in mente la modifica del titolo quinto in cui si dice che lo Stato non paga più come principio, che tutti devono trovare i soldi per fare tutto ma che lo Stato i soldi non glieli mette più, questo principio ormai costituzionale assodato. Ora, in quest'ottica, se davvero siamo di fronte a una sottrazione della proprietà di un bene come possono essere le armi, non bisogna dimenticare l'orientamento che la Corte Costituzionale ha preso in linea generale che obbliga ad indennizzare il sacrificio imposto al cittadino. Ora se una norma di legge impone di consegnare le armi e non si dà sufficiente spazio, come par di capire dal testo dal disegno di legge al diritto del cittadino di avere un ristoro del danno subito, a questo punto si deve per forza scivolare all'esame e fare una considerazione generale su quello che dice la Corte Costituzionale. In che senso? Perché parlo in linea generale? Perché ormai la Corte ha cambiato idea e ha cambiato idea dicendo espressamente che una serie di limitazioni alla proprietà del cittadino devono comunque essere risarcite. Faccio un esempio, la sentenza è la 179 del '99 quella che dice che se un piano regolatore contiene un vincolo destinato all'esproprio o all'inedificabilità perché c'è una destinazione pubblica, attenzione il piano regolatore ha una durata limitata a cinque anni, se dovesse essere rinnovata bisogna pagare, quindi onere per l'amministrazione di pagare la semplice imposizione del vincolo. Lo stesso discorso vien fuori per i vincoli che sono imposti in materia di tutela delle aree protette nelle zone di maggior protezione: anche in questo caso la Corte ha cominciato ad accettare il principio, negato dalle sentenze Sandulli negli anni '68 o giù di lì, che di fronte a questo vincolo che pur non toglie la proprietà, a questo punto ci deve essere un risarcimento del danno. È una prospettiva in cui ci si sta muovendo anche in altre disposizioni ci sono degli spazi per individuare questa linea. Non è che io possa darvi un risultato particolarmente chiaro e soddisfacente, dico solo che con le incertezze manifestate dalla norma non è possibile trascurare questa linea che la Corte Costituzionale sta portando avanti, cioè non so poi come potrà andare un'eventuale questione di costituzionalità ormai ipotetica data la defunzione rapida del disegno di legge, però tenete conto che il problema resta aperto.

Chiudo con solo una battuta, forse tutto sommato, una volta placati gli isterismi, il sistema attuale era ancora il meno peggio. Grazie.

DIRITTO ALLA SICUREZZA E NULLA OSTA ALLA DETENZIONE DELLE ARMI: UN ORDINAMENTO CHE SI CONTRADDICE

1) Premessa

L'esame del disegno di legge n. 3650/2005, presentato al Senato dal Ministro dell'Interno (Ministro Pisanu) e contenente la revisione della disciplina in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi (all. n.1), ci sembra meriti di essere effettuato lungo due direttrici.

La prima direttrice è quella rivolta a misurare la ragionevolezza e la congruità della proposta revisione rispetto all'obiettivo di garantire la tranquillità della collettività, turbata dall'accadimento di delitti efferati commessi da persone che hanno abusato di armi legittimamente detenute.

Si legge, testualmente, nella presentazione del disegno di legge: "È un dato di fatto che non sono pochi i cittadini che guardano con preoccupazione sempre più viva ad una diffusione di armi sul territorio nazionale, in parte accentuata dalla possibilità di venirne o di mantenerne il possesso con relativa facilità, a fronte di una verifica rutinaria dei requisiti che, invece, per essere efficaci allo scopo, reclamano accertamenti più frequenti e diagnosticamente significativi.

La reiterazione, ad esempio, di episodi di follia, degenerati in tragedia, a motivo proprio della disponibilità, da parte dei protagonisti, di armi regolarmente detenute da tempo, nonostante il manifestarsi di sintomi di squilibrio, purtroppo non perfettamente inquadrati nell'ambito di patologie che, almeno statisticamente, evolvono in negativo, postula che, a livello di normazione secondaria ed in coerenza con i principi del presente disegno di legge, vengano sostanzialmente rivisti gli attuali criteri clinici di accertamento primario delle capacità psicofisiche per i detentori di armi e di quello successivo sulla loro inalterata permanenza".

Incidentalmente: potrebbe essere sottolineata la contiguità di questa tematica con quella della completezza della istruttoria delle misure dei permessi e della semilibertà a detenuti "più pericolosi" che, giudicati meritevoli, usciti dal carcere sono sorpresi a commettere rapine: più che invocare divieti irragionevolmente generalizzati e come tali bacchettati dalla Corte Costituzionale, sarebbe invece opportuno assicurare che l'acquisizione di dati anamnestici sia di tranquillante affidabilità.

La seconda direttrice è quella che si propone di considerare se e quanto questa revisione sia disarmonica rispetto all'ordinamento vigente.

Va subito riferito che le novità di assoluto rilievo sono due: da un lato, che il rilascio del nulla osta del Questore – previsto dall'art. 35 T.U.L.P.S. – verrebbe ora stabilito a condizionare la liceità non solo dell'acquisto ma anche della detenzione, chiunque, privato e ente pubblico (ad es. Comune, per la Polizia Municipale), sia l'acquirente. Dall'altro, che la novella stabilisce la medesima disciplina regolamentare quanto ai requisiti soggettivi (da sentenza di condanna, la buona condotta, l'affidamento di non abuso, la idoneità psicofisica, la capacità tecnica al maneggio delle armi), tanto per il rilascio del nulla osta quanto per il rilascio della licenza di porto di armi.

Le due situazioni soggettive, quella dell'aspirante acquirente e quella del richiedente la licenza di porto, (eccetto che per il dimostrato bisogno, che riguarda il porto, anzichè un qualsiasi motivo lecito e plausibile che riguarda l'acquisto) sono, dunque, entrambe, destinate ad essere soggette al medesimo trattamento.

È allora da chiedersi se questa indifferenziazione del regime confligga con altre norme dell'ordinamento e sia comunque razionale.

2) La disciplina vigente del nulla osta all'acquisto di armi

Non vi è dubbio che, alla stregua della normativa vigente, il nulla osta è istituto che non può essere equiparato tout court alla licenza.

È pur vero che nella legislazione i termini autorizzazione, licenza, permesso, nulla osta sono spesso usati promiscuamente, dimodochè l'impiego di uno di essi per indicare una categoria predeterminata talvolta genera confusione nell'interprete.

In generale, possiamo dire che la dottrina prevalente definisce nulla osta l'atto con cui una Autorità dichiara (da il proprio assenso; assenso procedimentale) di non aver eccezioni da fare all'adozione di un provvedimento da parte di altra Autorità: anche se alcuni autori sostengono che il nulla osta è ravvisabile nella fattispecie nella quale il legislatore impone il divieto al privato di tenere un certo comportamento prima della "costituzione della certezza" (in ordine all'osservanza di certi

doveri, certe cautele, alla non sussistenza di certi rischi: vedasi il nulla osta alla programmazione di un film, all'apertura di una sala cinematografica), in ordine alla esistenza di una situazione di fatto che garantisce la tutela del pubblico interesse.

Dall'esame del complesso della normativa che specificatamente riguarda il nulla osta all'acquisto di un'arma possiamo trarre questo convincimento: che il legislatore ha usato impropriamente il termine nulla osta; che il provvedimento è bensì inquadrabile nell'area delle autorizzazioni di polizia; epperò che in alcun modo le condizioni del suo rilascio possono essere equiparate alle condizioni del rilascio di una licenza.

Ed infatti, dall'esame sistematico delle disposizioni concernenti il nulla osta si evince che la ponderazione dell'interesse pubblico nella specifica materia è regolato alla stregua di parametri che circoscrivono la discrezionalità amministrativa in maniera rigidamente determinata: il controllo preventivo dell'Autorità in ordine al possibile contrasto fra interesse pubblico e interesse privato avviene alla stregua di criteri che il legislatore ha prefissato obiettivamente. In altre parole: <u>il nulla osta è, nella sostanza, un atto di controllo preventivo</u> di un'attività che (a differenza di quella del porto) è intrinsecamente lecita.

Già il tenore letterale delle disposizioni che verranno ora in considerazione giustifica la prima osservazione, che il nulla osta è provvedimento diverso da una tipica autorizzazione di polizia.

- 1) L'art. 14 T.U.L.P.S. (Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia), non fa menzione del nulla osta. Ricordiamo che il T.U. del 1931 consentiva di cedere armi a qualunque persona identificata mediante un valido documento di identità, purchè non si trattasse di persona non sana di mente o minore di età.
- 2) Il nulla osta di cui all'art. 35 T.U.L.P.S. nel testo ora vigente è stato introdotto con l'art. 1 del D.L. n. 1274 del '56: e la legislazione successiva non ne fa menzione.
- 3) L'art. 9 della L. n. 110 del 1975 (requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia) non menziona il nulla osta fra le varie autorizzazioni, pur prevedendo la "possibilità" che per il loro rilascio l'Autorità di PS richieda il certificato di cui all'art. 35 T.U. II° comma.
- 4) L'art. 8 della L. 575/1965 (contenente disposizioni contro la mafia) si limita a stabilire che alla persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso (v. art. 1) non possono essere rilasciate

licenze per detenzione o porto di armi. Ma è disposizione che ha, all'evidenza, ambito soggettivo di applicazione assolutamente ristretto.

Detto questo, occorre passare all'esame delle condizioni oggetto della valutazione da parte del Questore, che sono: i requisiti soggettivi, la (in)capacità di abusare dell'arma acquistata o ceduta, i motivi dell'acquisto.

I requisiti soggettivi per il rilascio del nulla osta, sono i seguenti:

essere maggiorenni; sani di mente, essere indenni da condanne per particolari reati, salvo riabilitazione; non essere sottoposti a misure di sicurezza personali, o a misura di prevenzione; avere adempiuto agli obblighi circa l'istruzione obbligatoria dei figli, non essere indiziato di appartenere ad associazioni mafiose; mentre non è richiesta la prova della capacità tecnica all'uso delle armi, che il legislatore del 90 (art. 3 L. n. 36 del 90, che ha modificato l'art. 8 della L. n. 110) ha espressamente affermato non essere necessario per la licenza di collezione e, a fortiori, per l'acquisto della singola arma.

Come si vede, si tratta di condizioni che possono per loro natura essere tutte accertate cartolarmente, e che escludono ogni discrezionalità quanto alla valutazione della loro sussistenza.

Una certa discrezionalità è coinvolta, invece, nel giudizio sulla insussistenza (di indizi) della capacità di abusare delle armi (v. art. 39 T.U.) e, ma solo apparentemente, nell'apprezzamento del motivo dell'acquisto (art. 8 L. n. 110).

Ma, quanto alla prima, essa non può che identificarsi nella mancanza della buona condotta; e la P.A. non può affermarla senza adeguatamente motivare in ordine alla esistenza di specifiche circostanze sintomatiche. A mio avviso, per abuso deve intendersi il comportamento dolosamente consapevole di chi usi l'arma fuori dei casi consentiti e la mancanza della buona condotta (quale potrebbe essere desunta anche da una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela per il delitto di minaccia) ne è elemento sintomatico: mentre la mancanza di capacità tecnica e di idoneità fisio-psichica mirano a prevenire il rischio di eventi lesivi di natura colposa.

Quanto alla seconda condizione, è sufficiente la mera specifica allegazione del motivo (collezione, investimento, caccia, sport, difesa, affettivo, trattandosi di un ricordo), purchè non manifestamente incongrua o infondata.

Ma è innegabile che la valutazione di maggiore e decisiva importanza è quella sulla buona condotta.

È *ius receptum* che il detentore deve essere persona esente da mende a al di sopra si ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi, in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività: in altri termini, il detentore delle armi deve avere una condotta irreprensibile ed immune da mende, anche remote, e vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 1997, n. 1440)".

Epperò, una volta che la P.A. ha riscontrato la esistenza delle condizioni obiettive di cui sopra (e, pertanto: che non è in grado di fornire elementi specifici e sintomatici idonei a giustificare una prognosi di abuso) si può, ben affermare che il cittadino esercita un vero e proprio diritto all' acquisto e alla detenzione, senza che gli sia richiesto di indicare quali armi intenda acquistare, dove e da chi; senza che gli sia richiesto di conservarle nello stesso luogo, salvo l'obbligo di denuncia della variazione.

Questa conclusione non è infirmata dall'onere di indicare i motivi (v. comma 1 dell'art. 8 L. n. 110) dell'acquisto: infatti, non può essere priva di significato la circostanza che il legislatore non ha minimamente aggettivato (ad es. con l'espressione "dimostrato bisogno"; "giustificate ragioni") l'onere della indicazione. Sicchè il controllo della veridicità dei motivi non si trasforma in un controllo di valutazione di ragioni di opportunità. Potrà ammettersi che rispetto al motivo indicato (collezione, sport, caccia, difesa) sia apprezzata la congruità della tipologia dell'arma rispetto al motivo (così potrà essere negato il nulla osta se si volesse acquistare un revolver per uso di caccia, un fucile da caccia per difesa all'interno di una oreficeria); potrà anche ammettersi il controllo della pretestuosità della domanda (è indicata la necessità di difesa di valori in un domicilio nel quale non siano custoditi); e forse (ma ne dubito) la insussistenza del motivo di difesa personale nella casa di abitazione (nel caso di chi coabita con genitori che già detengono armi).

Ed allora: pur ricondotto il nulla osta all'area degli atti che rendono possibile l'esercizio di un diritto o di un potere del privato, i limiti della discrezionalità del controllo amministrativo (in relazione alla compenetrazione dell'interesse del privato con l'interesse pubblico) sono assolutamente ridotti. Questo, perché il cittadino di buona condotta che allega ragioni di difesa personale ha diritto ad ottenere la detenzione del-

<u>l'arma</u>. La ragione, in questa situazione di fatto, del particolare riconoscimento dell'interesse individuale è perché esso "attiene" ai diritti di libertà, è "strumentale" al diritto di incolumità individuale, pertanto si presenta come distinto e autonomo rispetto all'interesse generale.

MANZINI, al quale come è a tutti noto si deve una interpretazione del Codice Rocco semmai sbilanciata a favore dell'Autorità, non dubitava che la detenzione dell'arma fosse libera e quindi corrispondente ad un diritto: e sulla convenienza di liberalizzazione dell'acquisto e della detenzione delle armi già si era espresso Beccaria in un'ottica generale preventiva.

Ben diversa è la situazione per il rilascio della licenza di porto d'armi.

"Occorre infatti rilevare (così la Corte Cost., sent. n. 440 del 1993) che la facoltà conferita al Prefetto dall'art. 42, terzo comma (unico comma rimasto in vigore, dopo che il primo ed il secondo comma sono stati abrogati dall'art. 4, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110), di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge 110 del 1975. Tutto ciò, del resto, in una linea pressochè conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, attenta a rimarcare come il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; in modo tale – così è testualmente detto in alcune decisioni – da scagionare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità.

Dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti".

Così la Corte Costituzionale con la nota sentenza che ha posto a carico della P.A. l'onere di motivare quanto alla insussistenza del requisito della buona condotta. 3) Il diritto vigente: il contrasto del 1° comma dell'art. 8 della L. n. 110 – se interpretato come prescrizione dell'onere di indicare un "giustificato motivo" per l'acquisto di armi che si intendono detenere nel domicilio o in luoghi equiparati per ragioni di autotutela – rispetto ad altre norme dell'ordinamento.

Se le considerazioni sopra svolte già consentono di ritenere irrazionale e lesiva dell'art. 3 Cost. una disciplina che equipari le condizioni per il rilascio del nulla osta alla detenzione con quelle per la licenza di porto, questa conclusione diviene assolutamente scontata per effetto del recente art. 1 legge 13 febbraio 2006 n. 59 (v. all. n. 2) che ha novellato l'art. 52 C.P., e con il quale deve ora fare i conti la interpretazione dell'art. 8 della L. n. 110.

Il legislatore ha, infatti, riconosciuto un collegamento di necessaria strumentalità tra l'affermazione – inevitabilmente doverosa – del diritto all'autotutela nel domicilio e l'uso delle armi ivi "legittimamente" detenute.

Ed infatti non poteva ignorare che per la consumazione del reato di detenzione abusiva aveva fatto ricorso alla espressione affatto diversa di armi "illegalmente detenute"; e che un'arma è illegalmente detenuta quando sono violate le prescrizioni della legge amministrativa, come se, ad esempio non ne sia stato comunicato il trasferimento in altra località nell'ambito dello stesso Comune.

Se alla diversità della espressione (anche se dall'esame dei lavori preparatori si evince che nessuna riflessione è stata proposta sul punto) deve riconoscersi un qualche significato, (illegittimità anzichè illegalità) ciò non sta certo a significare che l'esercizio del diritto di autodifesa, e la presunzione di proporzione di cui al comma 2 dell'art. 52, non siano subordinati al rispetto della legalità amministrativa, salvo forse i casi di uso dell'arma da parte di chi la impiega con il consenso effettivo o presunto del legittimo detentore.

Certamente, innanzi tutto deve esservi una "legalità" della detenzione, in difetto della quale potrà se del caso trovare applicazione il primo comma dell'art. 52; ma l'affermazione che la detenzione è "legittima" sancisce (analogamente a quanto avviene per l'art. 53 C.P.) il riconoscimento che, una volta rispettata la legalità amministrativa, la detenzione dell'arma è strumentalmente necessaria all'esercizio di un diritto di libertà.

Una delle due, o l'espressione è impropria; oppure le si deve riconoscere questo valore sintomatico rilevante: che la detenzione nel domicilio ricava da ciò il suo titolo di legittimità, che essa detenzione è stru-

mentale alla tutela della persona e dei familiari nello spazio (il domicilio) necessario alle manifestazioni della loro personalità.

La conclusione è questa, costituendo senz'altro giustificato motivo dell'acquisto dell'arma l'interesse a detenerla per la difesa personale nel domicilio, nessun ulteriore sindacato è in linea di principio consentito alla P.A., ripetesi, nei confronti delle persone di buona condotta.

Il rifiuto del rilascio del nulla osta, impeditivo di una attività intrinsecamente lecita, e soggetto ad un sindacato di ragionevolezza e adeguatezza dai margini assolutamente ristretti, non può non tener conto del significato profondamente innovativo della legislazione sopravvenuta che – opportunamente o meno; condivisibile o meno – ha inteso fornire al cittadino spazi di autotutela quando le istituzioni statali, per ragioni contingenti, non sono in grado di intervenire.

4) Il diritto vigente: gli articoli 5 e 8 della CEDU

Come è ben noto, con la L. 4/8/1955 n. 848 lo Stato Italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950: vengono qui, in particolare, in considerazione l'art. 5 comma 1: "Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza", e l'art. 8 comma 1: "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza".

Secondo quanto affermato dalla dottrina e ritenuto dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 1[^] civile 15.4.2005 n. 7923) "le norme della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, una volta recepite nell'ordinamento interno mediante legge di ratifica, non hanno efficacia meramente programmatica, ma costituiscono fonte di diritti e di obblighi per tutti i soggetti, senza necessità di successive specificazioni, tranne che tale necessità si desuma dal contenuto della norma, qualora questa rinvii ad una regolamentazione integrativa o di dettaglio da parte della legislazione del singolo Stato".

Non è rilevante, ai fini dell'applicazione della CEDU che il cittadino lamenti la lesione di un diritto o di un interesse legittimo: così nella decisione 5.10.2000 MENNITTO è testualmente affermato: "La Corte (Europea dei diritti dell'uomo) non giudica necessario esaminare se la nozione autonoma di diritto all'azione di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione riguardi solo il diritto soggettivo perfetto o anche l'interesse legittimo". (Sicchè la Corte si è limitata a sottolineare che l'art. 26 di una Legge regionale *sub iudice* aveva dato luogo ad una controversia giurisdizionale; e per il fatto che, nel sistema italiano, la Corte di

Cassazione non ha l'autorità per imporre una soluzione delle questioni di diritto pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi, aveva riconosciuto che spettasse al ricorrente il contributo richiesto inutilmente al giudice amministrativo).

Nè potrebbe ritenersi che la tutela offerta dalla Corte di Giustizia riguardi esclusivamente i casi nei quali lo Stato pone in essere comportamenti invasivi nei confronti di un individuo: è stata infatti ritenuto essersi verificata una interferenza che da luogo al diritto di un indennizzo anche quando le omissioni degli organi statali sono suscettibili di ledere le situazioni giuridiche meritevoli di protezione, in particolare con riferimento ai casi in cui dalla mancata adozione di un provvedimento poteva (anche solo astrattamente; c.d. danno potenziale da mancato riconoscimento del diritto) configurarsi il pregiudizio verificatosi per il privato.

Così sono state fatte rientrare nell'ambito della vita privata anche alcune fattispecie di mancato impedimento di immissioni dannose per la salute, e in un caso analogo, la Corte ha ritenuto che costituisse violazione all'art. 8 (sotto il duplice profilo della tutela della vita privata e del domicilio) <u>la mancata adozione di misure volte a tutelare dal danno</u> (nel caso esaminato, di inquinamento atmosferico provocato dai rifiuti tossici di una conceria).

Le potenzialità espansive di questa lettura dell'art. 8 per violazione del diritto al rispetto della vita privata sono ben rappresentate da un recente caso che ha visto condannata l'Italia, a seguito della mancata comunicazione alle popolazioni interessate delle informazioni sui rischi legati alle attività industriali pericolose, alle misure di sicurezza adottate, ai piani di urgenza preparati ed alla procedura da seguire in caso di incidente.

Infine, per una applicazione immediata della Convenzione rimando a Cass. Sez. IV 06.02.2003 FUSI secondo cui: "l'art. 2 comma 2 lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente l'uso delle armi nell'ipotesi di fuga dell'autore di un reato al fine di eseguire un arresto legale. Sicchè deve essere ritenuto lecito e non antigiuridico il comportamento di un Carabiniere che, per bloccare la fuga spericolata di alcuni rapinatori e recuperare la refurtiva, abbia esploso dei colpi con la pistola di ordinanza, uccidendo un rapinatore in fuga. (Nel caso di specie, la suprema Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "poichè, come statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza nr. 183 del 1973, i regolamenti e le

direttive comunitarie hanno forza cogente immediata nel nostro ordinamento giuridico, e ciò indipendentemente dall'esistenza di norme interne incompatibili o dall'assenza di atti nazionali a contenuto riproduttivo. L'efficacia piena ed obbligatoria delle norme comunitarie risponde ad esigenze fondamentali di eguaglianza e certezza giuridica, che postulano l'uniforme e diretta applicazione in tutti gli Stati membri"). Conclusivamente si aprono spazi per ritenere azionabile avanti la Corte di giustizia il danno derivante dal mancato riconoscimento del diritto alla detenzione dell'arma almeno in tutti i casi in cui il rifiuto del nulla osta abbia ingiustificamente pregiudicato il diritto all'autodifesa.

5) Il disegno di legge: il nulla osta all'acquisto rappresenta una autorizzazione di polizia, come tale ampiamente discrezionale, analogamente alla licenza di porto d'armi.

La conclusione sembra inevitabile ove si osservi che, secondo il disegno di legge sono richiesti per il nulla osta all'acquisto di un'arma determinata:

- 1) i medesimi requisiti soggettivi attinenti alla mancanza della buona condotta risultante da sentenze di condanna o di applicazione della pena, o da altre circostanze;
- 2) la insussistenza del rischio di abuso;
- 3) la capacità tecnica e la idoneità fisio-psichica. Il che è però incongruo. Le due situazioni, del disabile che magari ritiene fondatamente di doversi difendere nella casa di abitazione e del portavalori sono profondamente diverse, e sembra incongruo richiedere per entrambi la medesima capacità tecnica. Ma, va aggiunto che il nullaosta all'acquisto potrebbe riferirsi ad un'arma bianca, ad un'arma antica, ad un'arma che si vuole detenere per ricordo, e della quale non è prevedibile l'uso da parte del detentore.

Ma anche il giudizio sulla idoneità fisio-psichica non dovrebbe essere basato su medesimi parametri, ove si osservi che per l'art. 75 DPR 309/1990 la sanzione amministrativa prevista per chi detenga sostanze stupefacenti per proprio uso personale è della sospensione da 1 mese a 1 anno della licenza di porto d'armi, lasciando indenne il detentore dell'arma.

Già la norma (sopravvenuta: trattasi della L. 21 febbraio 2006 n. 46 che ha innovato nella materia degli stupefacenti) fa dubitare della legittimità del D.M. 28/4/1998 quanto al divieto inderogabile e assoluto che vi è contenuto del rilascio della licenza per il consumatore occasionale di sostanze stupefacenti; ma, in secondo luogo, l'art. 75 è indicativo

della volontà del legislatore di graduare la sanzione amministrativa e di tenere distinta la situazione di chi porta e di chi detiene.

Conclusivamente: se il disegno diverrà Legge dello Stato, non vi è dubbio che il "diritto a detenere" sia pure nei termini impropri che si sono detti, degraderà a mero interesse discrezionalmente apprezzato dalla P. A.

6) Il rischio per la sicurezza derivante dalla mancanza di requisiti psicofisici minimi: alcune considerazioni finali.

Allo stato della normativa vigente, l'art. 1 della L. nr. 89 del 1987, che disciplina il rilascio del certificato medico di idoneità, non si applica al nulla osta all'acquisto: infatti l'art. 35 T.U.L.P.S. non obbliga il Questore (anche se varie circolari ne prescrivono la opportunità) a richiedere l'accertamento sanitario; e tale obbligo neppure è prescritto dall'art. 9 della L. nr. 110.

Gli è che, razionalmente, su di un piano di mera astrazione non vi sono difficoltà a ritenere la opportunità che il legislatore estenda la applicazione della L. nr. 89 del 1987 anche al rilascio del nulla osta e che il Questore richieda per prassi all'aspirante acquirente il certificato di cui al 4° comma dell'art. 35.

Tuttavia è a dubitare che l'accertamento dei requisiti psicofisici, così come è congegnato nell'art. 3 D.M. 28/04/1998 del Ministero della Sanità, sia sufficiente a garantire dallo specifico rischio preso in considerazione, di un disturbo della personalità che possa determinare un impiego improprio dell'arma. Ricordo che per l'art. 3 "L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato".

Si pensi ad una assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti che, ovviamente, non risulterà dal certificato anamnestico; o alla presenza di disturbi comportamentali che possono essere apprezzati e conosciuti solo da un cerchio ristretto di persone, che poi è quello in cui andrà – presumibilmente – a incidere la condotta reattiva di una persona apparentemente normale. Sotto questo aspetto, sarebbe però inutile ripristinare l'art. 153 T.U.L.P.S. come suggerito in un precedente convegno.

Si dimentica che la infermità o il disturbo (al di là della problematicità, talvolta, della diagnosi) vanno giudicati in relazione ad una variegata tipologia di comportamenti e situazioni, che integrano quella sintomatologia che "deve" essere conosciuta dal sanitario per poter giudicare della pericolosità: per cui sarà prima necessario acquisire questi elementi circostanziali (liti in famiglia; beghe di condominio) e poi sottoporli al sanitario per la sua valutazione.

In altre parole: gli accertamenti sulla condotta, sul modo di relazionarsi sono preliminari ed essenziali; e vanno comunicati al medico legale perché possa esprimere un giudizio ponderato.

Ma va fatta una seconda osservazione.

Il collegamento fra detenzione dell'arma (ad es. da parte del familiare, un conoscente e il soggetto che ne possa abusare), può anche essere casuale e non sempre le norme che disciplinano la custodia sono idonee a evitare il rischio di abusi.

Si pensi alla disponibilità ad accogliere nella propria abitazione, ove si detengono legittimamente armi, una persona in regime di detenzione domiciliare e vi sia la possibilità di un loro impossessamento: ebbene, questa è una situazione di rischio che può non emergere.

In conclusione: l'assenza di disturbi mentali, di personalità, comportamentali, eventualmente dipendenti da sostanze stupefacenti o da abuso di alcool e psicofarmaci, se non "già" conosciuti dal medico di fiducia, ben possono sfuggire all'accertamento previsto dal D.M. 28/04/1998, e la riforma che l'art. 5 del disegno di Legge che abbiano esaminato intende introdurre non appare idonea a risolvere questa specifica problematicità.

Avrei quindi un suggerimento.

Che la Banca Dati delle forze di Polizia prevista dall'art. 8 L. 01/04/1981 nr. 121 (v. all. n. 3) interagisca (ma deve essere approntato un apposito programma) con la sezione della Banca che permette di effettuare ricerche sui dati delle persone fisiche e delle armi.

Legislatura 14° - Disegno di legge N. 3650

SENATO DELLA REPUBBLICA

----XIV LEGISLATURA ----

N. 3650

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno (PISANU)

di concerto col Ministro della giustizia (CASTELLI)

> col Ministro della difesa (MARTINO)

e col Ministro della salute (STORACE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2005

Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi.

_ _ _ _

Onorevoli Senatori. – Ripetuti e gravi fatti di sangue, di cui non si è ancora spenta l'eco nella pubblica opinione, commessi da persone aventi la perdurante disponibilità di una o più armi, o comunque la possibilità di venirne in possesso, hanno indotto il Governo a varare un primo pacchetto di misure volto a potenziare i controlli in materia di acquisto, denuncia, detenzione, custodia e porto delle medesime, nella considerazione che un regime normativo più attento e rimodulato sull'esigenza di restituire tranquillità alla collettività, turbata dall'accadimento di delitti efferati (anche in relazione al numero di vittime che l'uso di un'arma da fuoco potenzialmente consente), valga a fondare i presupposti per una migliore tutela della sicurezza pubblica.

Il ricorso ad una revisione della normativa vigente, tendente, peraltro, a colmare alcune lacune dell'ordinamento, trova giustificazione in ulteriori episodi che, seppure verificatisi in maniera più discontinua, finiscono in ogni caso per allungare una triste casistica, a conferma di un problema che esiste e va comunque affrontato, approntando adeguati strumenti per prevenire, almeno nella misura in cui ciò è possibile, proprio quei fatti che si vuole impedire che avvengano.

È, altresì, un dato di fatto che non sono pochi i cittadini che guardano con preoccupazione sempre più viva ad una diffusione di armi sul territorio nazionale, in parte accentuata dalla possibilità di venirne o di mantenerne il possesso con relativa facilità, a fronte di una verifica rutinaria dei requisiti che, invece, per essere efficaci allo scopo, reclamano accertamenti più frequenti e diagnosticamente significativi.

La reiterazione, ad esempio, di episodi di follia, degenerati in tragedia, a motivo proprio della disponibilità, da parte dei protagonisti, di armi regolarmente detenute da tempo, nonostante il manifestarsi di sintomi di squilibrio, purtroppo non perfettamente inquadrati nell'ambito di patologie che, almeno statisticamente, evolvono in negativo, postula che, a livello di normazione secondaria ed in coerenza con i principi del presente disegno di legge, vengano sostanzialmente rivisti gli attuali criteri clinici di accertamento primario delle capacità psicofisiche per i detentori di armi e di quello successivo sulla loro inalterata permanenza.

Si tratta di un intervento, quello del presente disegno di legge, che nelle intenzioni del Governo prelude a ben più corpose e sostanziali modificazioni alla disciplina generale sulle armi e sugli esplosivi, da introdurre, previa legge di delegazione, attraverso un decreto legislativo che reca un apposito testo unico, di cui in questa sede vengono anticipati alcuni limitati contenuti, per gli aspetti connessi alle esigenze più immediate di concreta, indifferibile risposta alle giuste aspettative di tranquillità che provengono da ampi settori del Paese.

In linea con quanto sopra espresso, si illustra, di seguito, il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», razionalizzando il vigente regime per quanto riguarda il divieto di vendita o di cessione, in qualunque modo, di armi comuni a privati che non si siano preventivamente muniti del nulla osta all'acquisto e alla detenzione, di cui all'articolo 37-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge. Ridetermina, altresì, il regime delle sanzioni, unificato quanto alle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda, uguali sia per chi alieni le armi, sia per l'acquirente o cessionario.

L'articolo 2 introduce nel testo unico l'articolo 37-bis, che, riconfermando nel questore l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 1, stabilisce che il suddetto titolo, che in ogni caso non può essere rilasciato ai minori, abiliti all'acquisto dell'arma per il quale è stato concesso, entro due mesi dalla data del rilascio, sottintendendosi che spirato questo termine senza che l'acquisto sia stato perfezionato, occorrerà rinnovare l'istanza di nulla osta. Viene, altresì, precisata la portata del nulla osta all'acquisto, la cui valenza si esplica ai fini del trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora e relative appartenenze, ma con locuzione direttamente tratta dalla proposta parlamentare riguardante il diritto alla autodifesa (atto Senato n. 1899, d'iniziativa dei senatori Gubetti ed altri), approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera (atto Camera n. 5982), alternativamente all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d'arma, di una licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

Sono queste le novità più rilevanti del pacchetto: l'introduzione del nulla osta alla detenzione, accanto al vigente nulla osta all'acquisto dell'arma e la richiesta dimostrazione di possedere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio dell'arma, anche a chi voglia semplicemente detenerla.

Si può dire che le altre disposizioni ruotino tutte attorno a queste, come la maggior cura nella custodia delle armi per evitare gravi evenienze, ovvero la previsione della possibilità che la permanenza della sola idoneità psico-fisica possa essere verificata periodicamente, secondo quanto stabilirà il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, previsto dall'articolo 5, che introduce l'articolo 43 nel testo unico.

L'articolo 3, per omogeneità di contenuti e per esigenze sistematiche di raccordo, accorpa le norme previste in distinti corpi legislativi, dando luogo ad un apposito articolo che sostituisce l'articolo 42 del testo unico e l'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, disciplinando i limiti del porto delle armi e del tipo di armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis del predetto testo unico; il rilascio e la durata delle licenze di porto per esigenze di difesa personale, per uso di caccia, tiro a volo e tiro diverso dal tiro a volo e la sola abilitazione al trasporto per queste ultime due; le conseguenze delle licenze scadute che degradano a mera detenzione autorizzata. Con la circostanza, viene soppresso il porto del «bastone animato», arma assolutamente obsoleta, sicché, d'ora in avanti, la licenza di porto d'arma riguarderà esclusivamente le armi comuni da sparo e quelle da caccia, vale a dire cioè quelle riconosciute come tali dalla Commissione consultiva prevista dall'articolo 6 della legge n. 110 del 1975, la cui composizione è stata integrata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452, e, nelle funzioni, dal regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608.

L'articolo 4 apporta modificazioni all'articolo 43 del testo unico, estendendo i casi di rifiuto della licenza di porto d'armi, già previsti per i soggetti condannati per delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza, ovvero per altri reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, ovvero condannati per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche a coloro che siano stati condannati per delitti diversi da quelli menzionati, o non siano di buona condotta ovvero non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi. L'articolo viene modificato anche in relazione al rifiuto della licenza di porto d'armi nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le stesse norme

si applicano relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi.

L'articolo 5 introduce nel testo unico l'articolo 43-bis prevedendo, in aggiunta, che la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione. Le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al maneggio delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia.

Il questore, tuttavia, ha facoltà di rilasciare, a determinate condizioni e prescrizioni, il nulla osta di cui all'articolo 37-bis del testo unico anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In questo caso, il nulla osta contiene, insieme alle prescrizioni per la custodia, l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle munizioni.

Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell'idoneità psicofisica. In tal caso il prefetto adotta i provvedimenti inibitori di cui all'articolo 39 del testo unico, sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione.

Le armi e le munizioni, infatti, sono consegnate senza diritto ad indennizzo all'ufficio di polizia o al competente comando dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per l'avvio alla distruzione da parte degli organi del Ministero della difesa.

La norma tende soprattutto a fondare più rigorosi principi per la prevenzione di incidenti o delitti connessi ad alterazioni psicofisiche.

L'articolo 6 riguarda la disciplina della custodia delle armi e quella del rinvenimento di armi, munizioni ed esplosivi. Conservando l'ordine sistematico dell'articolo 20 della legge n. 110 del 1975, vi introduce

modificazioni che rinviano, quanto alla custodia, ad una determinazione di minime misure di sicurezza da parte del Ministero dell'interno, da osservarsi comunque, oltre l'obbligo di ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica. Quanto al rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, prevede l'obbligo di notizia immediata agli uffici locali di pubblica sicurezza da parte di chi li abbia rinvenuti. Lo stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all'obbligo concreta un reato contravvenzionale, punibile congiuntamente con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 20.

L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, individuando, nei soli ufficiali generali e superiori delle Forze armate, ovviamente diverse dall'Arma dei Carabinieri, già compresi nella corrispondente norma del regolamento di esecuzione del testo unico, un'ulteriore categoria di soggetti legittimati ad andare armati senza la licenza di porto d'armi, di cui all'articolo 42 del testo unico.

L'articolo 8 detta le necessarie disposizioni transitorie in materia, prevedendo che nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applichino le disposizioni relative alla detenzione di armi.

Per coloro che detengono, invece, armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, viene espressamente prevista la non punibilità a condizione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque, prima dell'accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o comando dei carabinieri, competenti per territorio ovvero cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero ancora consegnino armi e munizioni, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o ai comandi dei carabinieri, competenti per territorio, per l'ulteriore cessione ad enti che possono detenerle legittimamente o per il versamento agli organi del Ministero della difesa, ai fini della loro distruzione, salvo il preventivo consenso di un esperto, nominato ai sensi dell'articolo 32, nono comma, della legge n. 110 del 1975, nel caso si tratti di armi antiche ed artistiche. Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazione della disciplina in materia di divieto di vendita e cessione di armi)

- °°°°1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis. Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi»;
 - b) i commi sesto e settimo sono abrogati.

Art. 2.

(Nulla osta del questore)

- °°°°1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 37-bis. 1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.
- °°°2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
- °°°3. Il nulla osta non è richiesto:
 - a) per i titolari di licenza di porto d'armi;

- b) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;
- c) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.
- °°°4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino ad euro 250.
- °°°5. Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo.
- °°°6. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori».

Art. 3.

(Licenza di porto d'armi)

- °°°1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «Art. 42. -
 - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.
 - 2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.
 - 3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità.
 - 4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.

- 5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni».
- °°°2. All'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «dal terzo comma dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».

Art. 4.

(Requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi)

- °°°°1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - *a)* il secondo comma è sostituito dal seguente: «La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non è di buona condotta o non da sufficiente affidamento di non abusare delle armi»;
 - b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi».

Art. 5.

(Idoneità psico-fisica e capacità tecnica al maneggio di armi)

- °°°°1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 43-bis. 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.
- °°°2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.
- °°°3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le certificazioni sanitarie

e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.

°°°°4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis, anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi, nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tal caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.

coros. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detener-le o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite».

Art. 6.

(Obblighi in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi)

- °°°°1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'interno»;
 - b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: «Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a

darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta. Lo stesso obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. Il trasgressore a taluna delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 200».

Art. 7.

(Porto di armi senza licenza)

°°°°1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le parole «ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate in servizio».

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

°°°°1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato:

- *a)* a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o Comando dei carabinieri competente per territorio;
- b) a cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;
- c) a consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

LEGGE 13 febbraio 2006, n. 59

Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Diritto all'autotutela in un privato domicilio)

- 1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
 - a) la propria o la altrui incolumità:
 - b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1899):

Presentato dal sen. Gubetti ed altri il 20 dicembre 2002.

Assegnato alla 2^a commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 marzo 2003 con parere della commissione 1^a.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 10 febbraio 2004; il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20, 21, 22 aprile 2004.

Relazione presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A relatore sen. Caruso). Esaminato in aula il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre 2004; il 2 novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il 18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5982): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 21 luglio 2005; il 22 settembre 2005; il 4, 18, 19, 27 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 28 novembre 2005; il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato È stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2, e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate, o alle quali È operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 52

(Difesa legittima)

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente ariticolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolunità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 614 del codice penale:

«Art. 614

(Violazione di domicilio)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.».

Art. 6 - Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia

Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

- a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
- b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
- c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
- d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;
- f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
- g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8 - Istituzione del Centro elaborazione dati

È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.^[1]

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. [2]

Note:

- 1 Comma modificato dall'art. 4, comma c. 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.
- 2 Comma abrogato dall'art. 43, comma c. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente, tale abrogazione, è stata confermata dall'art. 183, comma c. 3, lett. i), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1º gennaio 2004.

CUSTODIA DELLE ARMI

"le leggi non dovrebbero essere astruse; sono volte all'uomo di intelligenza comune, non come esercizio dell'arte della logica, ma per la mente ordinaria del padre di famiglia"

(Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu)

LA CUSTODIA DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI NELL'ATTUALE ASSETTO NORMATIVO.

LA RECENTE ANNUNCIATA MODIFICA DELL'ISTITUTO QUALE SPUNTO PER UNA RIFLESSIONE SULL'INDIVIDUAZIONE DI NECESSARI DIFFERENTI INTERVENTI LEGISLATIVI.

È di qualche mese fa il disegno di legge presentato al Senato dal Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri della Giustizia, della Difesa e della Salute, comunicato alla Presidenza l'11/11/2005 (n. 3650 della XIV Legislatura), nel quale – in un quadro di una revisione della vigente normativa in materia di armi, munizioni ed esplosivi affidata ad un redigendo Testo Unico - è stato preannunciato il varo di un primo pacchetto di misure (si tratta di otto articoli) indotto da "ripetuti e gravi fatti di sangue di cui non si è ancora spenta l'eco nella pubblica opinione commessi da persone aventi la perdurante disponibilità di una o più armi, o comunque la possibilità di venirne in possesso", mirante, tra l'altro, al "potenziamento dei controlli in materia di custodia". Al riguardo – fermo restando l'assetto sistematico e strutturale della norma in vigore (viene richiamato soltanto l'art. 20 della L.110/75 ma non il successivo 20 bis che pure disciplina l'omessa custodia sotto due profili fattuali di crescente gravità) – vengono introdotte modificazioni che rinviano ad imprecisate misure minime di sicurezza da determinarsi dal Ministero dell'Interno, da osservarsi comunque, oltre l'obbligo di ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica. L'emananda norma, racchiusa nell'art. 6 del disegno di legge ed intitolata "Obblighi in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi", così, tra l'altro, recita :"1. All'art. 20 della L. 110/75, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole 'con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica' sono inserite le seguenti 'osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'Interno ...".

Le perplessità che sorgono immediatamente – al di là delle osservazioni sul merito e sull'opportunità di una tale modifica riservate al prosieguo – sono di due ordini e cadono: a) sulla scelta del metodo normativo, affidata invece originariamente alla redazione di un nuovo Testo Unico; b) sulle ragioni che avevano indotto il Ministro dell'Interno a rivedere la materia, che appaiono sensibilmente diverse da quelle che animano il cennato disegno di legge.

Quanto alla prima, infatti, la scelta di provvedere alle modiche attraverso la redazione di un T.U. sembrerebbe non più praticabile, dal momento che nell'illustrazione del disegno di legge si accenna a "ben più corpose e sostanziali modificazioni alla disciplina generale sulle armi e sugli esplosivi....di cui in questa sede vengono anticipati alcuni contenuti". Un testo unico, invero, non ha alcuna funzione innovativa ma di chiarificazione e semplificazione della materia, mentre le "corpose" modifiche possono essere introdotte solo con una radicale riforma legislativa del settore.

Quanto alle seconde, e, cioè, le ragioni del disegno di legge, esse si pongono in contraddizione con la premessa su cui fondavano quelle da cui muoveva la posizione del testo unico (indifferibilità di norme dal contenuto semplice, puntuale ed idoneo a non ingenerare nei cittadini quello stato di incertezza nella distinzione delle condotte lecite da quelle illecite, provocato dalle oscurità e dalle difficoltà interpretative dell'ammasso di norme sparse nei numerosi testi di legge che "rendono particolarmente complessa l'interpretazione e l'applicazione delle norme medesime, anche in relazione all'art. 5 del Codice Penale"), che non coincidono, pertanto, con motivazioni individuabili nel patologico uso di armi da parte di soggetti resisi protagonisti di gravi fatti delittuosi o di episodi di follia omicida. E non perché il redigendo testo unico non dovesse occuparsi di disciplinare in modo più puntuale l'accertamento della sussistenza, in capo a coloro che entrano in relazione con le armi o che lo sono già, dei necessari requisiti psico-fisici: e tuttavia non come effetto di situazioni basate sull'onda emozionale del momento o di un determinato contesto emergenziale (criteri che hanno non poco contribuito a provocare nella materia macroscopiche disfunzioni) ma, al contrario, come questione da affrontare con irrinunciabili ragionevolezza e ponderazione nell'ambito di un nuovo quadro normativo massimamente teso a riconfermare la legittimità del rapporto "fisiologico" del cittadino con le armi ed a migliorarne i contenuti in termini di precisa individuazione delle condotte penalmente rilevanti.

Tanto rilevato, per saggiare la consistenza dell'annunciata modifica, appare necessario procedere ad una trattazione sistematica delle norme vigenti in tema di "custodia", annotando, mano a mano che si procede, i punti meritevoli di rivisitazione da parte del legislatore, e vedere – in sede di esame delle modalità attuative della condotta custodiale – se tra questi vi sia spazio anche per quelli proposti con il disegno di legge.

I RAGIONI GIURIDICHE DELL'OBBLIGO CUSTODIALE IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI.

Non vi è dubbio che le ragioni di posizione dell'obbligo custodiale delle armi, delle munizioni e degli esplosivi risiedono nella intrinseca pericolosità posseduta da tali oggetti, il cui maneggio deve pertanto essere condotto all'insegna della massima cautela ed effettuato da chi con essi ha raggiunto una certa dimestichezza. Consegue da ciò che tali manufatti devono essere tenuti a debita distanza dai soggetti che tale qualità non possiedono al fine di evitare il sorgere di potenziali pericoli sia per la loro incolumità fisica che per quella degli altri. Motivo per cui il legislatore, nell'intento di ridurre massimamente la portata di tali pericoli, ha condensato tale esigenza nella regola di condotta dettata nella prima parte del I° comma dell'art. 20 della L.110/75, secondo la quale la custodia delle armi e degli esplosivi (e, come si vedrà, delle munizioni, pur se non espressamente indicate) "deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".

Ma non è sfuggita al legislatore l'esigenza di preservare tali manufatti anche dal pericolo di una loro sottrazione finalizzata al compimento di azioni criminose o all'immissione in circuiti commerciali illegali. Di talché ha provveduto a tutelare anche tale interesse, disponendo di seguito, nella seconda parte dello stesso primo comma dell'art. 20 cit., che l'esercizio professionale di attività avente ad oggetto armi ed esplosivi (e delle munizioni), e le raccolte o le collezioni di armi devono essere garantite dai rispettivi titolari con l'adozione di efficienti difese antifurto prescritte dall'Autorità di amministrativa di polizia.

Indi, al secondo comma, ha presidiato la violazione di entrambe tali prescrizioni con la sanzione ivi indicata.

Per l'influenza che i rilievi che seguono eserciteranno allorché si passerà a trattare dell'altra norma in materia di custodia, introdotta nella legge 110/75 con l'art. 20 bis dal legislatore del '91, deve mettersi in massima evidenza che l'obbligo sancito dalla prima parte dell'art. 20/I° c., cit., come pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, ha natura generale ed astratta nel senso che la tutela deve essere realizzata a prescindere dall'effettiva compromissione della sicurezza pubblica e commisurata alle situazioni di pericolo che possono verificarsi in ragione di una condotta omissiva (proprio questo concetto delinea l'aggettivo indefinito "ogni" che accompagna il termine "diligenza", che esprime il significato di "massima quantità" necessariamente rapportata al tipo di pericolo che si deve evitare perché possa dirsi salvaguardata la sicurezza pubblica). In altri termini viene richiesto a chi, ad es., dispone di un' arma, di custodirla in modo adeguato alle situazioni contingenti ed ordinarie che vive nel quotidiano in ragione della prevedibilità che un'omissione delle relative cautele possa risultare idonea a consentire l'instaurazione di una relazione di fatto tra l'arma ed altre persone che, con il suo maneggio, potrebbero mettere a rischio l'incolumità fisica propria o altrui, a nulla rilevando che tale previsione non si sia poi in concreto verificata.

D'altro canto, che la richiesta condotta custodiale non è fine a se stessa, non costituisce, cioè, una semplice posizione precettiva o, se si vuole, un principio d'ordine generale su cui innestare autonome norme penali che ne costituiscano dettagliata specificazione, risulta ampiamente attestato dal fatto che tale precetto è assistito, come già rilevato, dalla sanzione indicata dal 2° comma dell'art. 20 cit., la quale è chiaramente correlata contestualmente sia alla violazione delle prescrizioni contenute nel comma che precede e, cioè, a quella di assicurare la custodia con ogni diligenza, sia a quella dell'adozione da parte di soggetti, per così dire qualificati, di efficienti difese antifurto. E ciò è talmente pacifico da non avere mai formato oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità se non una sola volta nel 1983 e nei termini appena riferiti: "Il primo comma dell'art. 20 della L. 110/75 contiene due precetti, entrambi sanzionati al secondo comma dall'articolo predetto" (Cass. Pen., Sez. I^, n.2068/1983, Donati). Salvo a ritenere – ma la poca puntualità di una tale interpretazione sarebbe di tutta evidenza e dovrebbe fare i conti con tutte le decisioni di assoluzione o di condanna in procedimenti che hanno avuto come oggetto la contestazione della violazione della prima parte dell'art.

20/I° c., punita, per l'appunto, con la sanzione prevista dal comma successivo –, salvo a ritenere, si diceva, che l'espressione " *le prescrizioni di cui al comma precedente* " che segue l'altra " *chiunque viola* " faccia riferimento alle modalità " *prescritte* " dall'autorità di p.s. in tema di difese antifurto e, quindi, a tali prescrizioni; con l'illogica conseguenza – per quel che si è rilevato per inciso - di dover attribuire alla prima parte del primo comma dell'art. 20 un semplice valore precettivo e di principio.

Un'ultima notazione riguarda la soggettivizzazione del concetto di sicurezza pubblica o, se si vuole, l'individuazione dei soggetti nel cui interesse è dettato l'obbligo generico ed astratto di custodia. Anticipando qui il risultato cui si perverrà nella trattazione riguardante l'individuazione del significato dell'espressione "sicurezza pubblica" e, cioè, che con essa deve intendersi esclusivamente la salvaguardia dell'incolumità fisica delle persone che potenzialmente possono instaurare una relazione di fatto con armi, esplosivi (e munizioni) e/o di quelle che possono venire astrattamente coinvolte con gli stessi effetti in dipendenza di tale apprensione, tanto premesso, è estremamente agevole tracciare il profilo delle varie categorie di soggetti dei quali, in situazioni del genere, il legislatore ha preteso che ne fosse garantita la tutela in via anticipata ed astratta attraverso la posizione dell'obbligo generico ed astratto della custodia dei manufatti indicati. Trattasi dei soggetti immediatamente identificabili in quanto accomunati da un unico denominatore: quello di essere privi del necessario discernimento per comprendere il significato della relazione instaurata con uno di tali manufatti. Quindi i soggetti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età; coloro che non hanno alcuna dimestichezza con armi, esplosivi (e munizioni) o la possiedono in modo ridotto o superficiale; gli interdetti e, comunque, le persone incapaci in quanto non in grado di rendersi conto del valore degli atti che compiono nonchè quelli a capacità parzialmente scemata; gli assuntori, abituali e non, di sostanze stupefacenti. Che sono quelli indicati esplicitamente anche nell'art, 20 bis.

II L'INTERESSE PROTETTO DALL'OBBLIGO DI GENERICA ED ASTRATTA CUSTODIA: LA SICUREZZA PUBBLICA. PORTATA E LIMITI DI TALE CONCETTO.

Per ben comprendere i contenuti del concetto di "sicurezza pubblica" cui è finalizzato l'astratto e generico dovere di custodia, è necessario prendere le mosse dall'individuazione dell'interesse protetto nella seconda parte del I° comma della norma sottoposta a scrutinio. Al riguardo non si rilevano difficoltà di sorta in quanto è del tutto evidente che esso coincide con la necessità di evitare che le armi o gli esplosivi possano essere sottratti da chi voglia utilizzarli per il compimento di azioni delittuose o per immetterli in circuiti commerciali illegali. L'adozione nella norma dell'espressione "efficienti difese antifurto" non lascia in proposito alcun margine di dubbio, nel senso che questa è l'unica e precipua finalità cui tende, in tale contesto, l'osservanza dell'obbligo custodiale da parte dei soggetti cui è imposto (fermo restando, come già evidenziato, l'obbligo di astratta e generica custodia derivante ex se dalla disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi nell'ipotesi di esercizio di attività professionale connessa a tali manufatti, e dalla sola disponibilità di armi nel caso di raccolta e collezione). Superfluo precisare che l'espressione "esplosivi", e qui a maggior ragione, deve intendersi comprensiva delle materie esplodenti e delle munizioni secondo l'interpretazione più sopra fornita.

La scelta di trattare per prima l'individuazione della finalità cui è preordinata l'osservanza dell'obbligo di custodia previsto dalla seconda parte dell'art. 20 cit. I° comma si rivela di notevole aiuto per circoscrivere quello cui tende l'osservanza sancita nella prima parte della stessa norma, dalla quale si ricava per l'appunto che il generico ed astratto obbligo di custodia delle armi, delle munizioni e degli esplosivi è finalizzato <u>unicamente</u> alla tutela della sicurezza pubblica e che, pertanto, è escluso in radice che tale espressione possa essere riferita anche alla tutela delle finalità "antifurto" presidiate, come si è visto, dalla restante parte del I° comma dell'art. 20 cit.

Tale puntualizzazione è necessaria perché l'espressione "sicurezza pubblica" è stata recepita in qualche pronuncia della Suprema Corte come comprensiva della tutela di quest' ultime specifiche finalità (v. Cass.Pen., Sez. I^, 19/6/1995, n. 814), mentre deve ritenersi in contrario che essa esprima realisticamente soltanto l'esigenza di tutelare in astratto e in via generale l'incolumità fisica delle persone in conseguenza di una custodia non potenzialmente adeguata a tale scopo.

Per poco che si rifletta non ci vuol molto a realizzare che gli accorgimenti commisurati ad evitare la sottrazione di tali manufatti (e, più realisticamente, delle armi, delle munizioni e della polvere da sparo) non potranno mai essere idonei ad evitare che tale possibilità si verifichi avuto riguardo alla particolare connotazione che anima la condotta

d'apprensione del ladro, assente invece in chi viene, occasionalmente e per diverse ragioni, in relazione con i predetti manufatti. Se, per fare un esempio, risulta adeguata la custodia di una pistola riposta sull'alto di un armadio per evitare che persone conviventi o occasionali frequentatori possano venirne a contatto, mai potrà dirsi altrettanto in relazione al suo possibile furto, datosi che l'attività d'impossessamento non puo' in alcun modo in questo caso essere ostacolata da tale forma di custodia. Quando si sostiene allora che nell'esempio riportato essa è adeguata in astratto alla tutela della sicurezza pubblica, non lo si puo' fare che con giudizio commisurato esclusivamente all'esigenza di evitare relazioni di fatto con l'arma da parte delle persone presenti ordinariamente od occasionalmente nel luogo ove questa si trova al fine di prevenire rischi relativi alla loro incolumità e a quella degli altri. Se lo si facesse infatti anche con riguardo alla tutela della seconda esigenza (quella cioè di evitarne la dolosa sottrazione), si opererebbe una finzione giuridica, risultando di massima la stessa custodia sempre inadeguata ad evitare i furti; con la conseguenza che, per assurda e necessitata coerenza, il detentore dell'arma – nel quadro dell'osservanza di tale dovere rivolto anche ad evitare l'illecita circolazione delle armi che pure, secondo la riferita decisione, l'espressione "sicurezza pubblica" starebbe ad indicare – dovrebbe, in caso di furto, rispondere sempre della violazione dell'obbligo custodiale secondo l'inaccettabile sillogismo "arma rubata uguale ad arma mal custodita", posto a base, purtroppo, di non poche decisioni di condanna.

E al danno si aggiungerebbe la beffa.

La non condivisibilità della tesi sottoposta a critica trova conforto nella stessa giurisprudenza di legittimità che ha affermato come il dovere di custodia deve ritenersi realizzato anche attraverso <u>la semplice chiusura a chiave dell'immobile</u>, all'esito della quale diventa irrilevante l'allontanarsene per periodi di tempo più o meno lunghi, essendo il privato ".... già garantito dall'avere approntato idonea chiusura del suo immobile" (Cass. Pen., Sez.III^, 12/1/1996, Depetro). Quanto dire, cioè, che se in tale contesto l'arma detenuta in casa venisse rubata, non si verificherebbe alcuna violazione del dovere di custodia, residuando così che il concetto di sicurezza pubblica esprime unicamente quello della tutela dell'incolumità fisica delle persone che possono impossessarsi di armi, munizioni ed esplosivi mal custoditi e delle altre persone eventualmente coinvolte per effetto di tale apprensione.

Il vero è che – essendo l'unico modo per tutelarsi in situazioni del

genere ancora quello di apprestare idonee ed efficienti difese antifurto, che rendono, comunque, più complicata ma non impossibile la sottrazione – se il legislatore lo avesse preteso avrebbe esplicitamente imposto ai privati anche tale obbligo accanto all'astratto dovere di custodia finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità fisica. Se di ciò invece si è specificamente preoccupato solo per le situazioni di cui alla seconda parte dell'art. 20 cit., significa che ha voluto riferirsi esclusivamente alla custodia di tali oggetti ipotizzando in astratto il pericolo che, in determinati contesti (e primo tra tutti quello familiare intesa l'espressione in senso lato, comprensivo cioè anche delle occasionali presenze) puo' derivare per l'incolumità fisica delle persone (e, quindi, a prescindere dal suo verificarsi) in ragione di una loro non adeguata custodia.

Dovendosi in definitiva assegnare al termine "sicurezza pubblica" il significato palesato, ne consegue che l'accertamento della violazione dell'obbligo generico custodiale di un'arma non potrà mai dipendere dal suo furto ma da quello eventuale e diverso, rilevato occasionalmente in tale contesto, che essa non era astrattamente e genericamente custodita in modo idoneo a tutelare l'incolumità fisica di chi ne avrebbe potuto avere la momentanea disponibilità, a nulla rilevando, giova ripetere, il suo avvenuto furto che, in tal modo, degrada a mera occasione dell'accertamento della violazione custodiale.

III I DESTINATARI DELL'OBBLIGO CUSTODIALE

Circa i destinatari tenuti a rispettare l'obbligo della custodia – per quanto nella prima parte dell'art. 20, I° comma L.110/75 si ponga immediatamente l'accento sulle obiettive modalità della condotta con cui la custodia deve essere assicurata e non sui primi – non sembrano sorgere particolari problemi circa la loro individuazione: trattasi, in primis, di chiunque abbia la disponibilità immediata o mediata di armi, munizioni ed esplosivi; disponibilità che viene ad instaurarsi in conseguenza dell'esserne detentore per la denuncia fattane a proprio nome, o per rivestire la qualità di locatario o comodatario con riguardo alla tipologia di armi consentite (deve incidentalmente sottolinearsi, esulando la questione dall'argomento trattato, che la detenzione riferibile a tali soggetti – nel silenzio della legge e contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che interpreta immotivatamente tale silenzio come assenza di deroga ai principi sanciti dall'art. 38 T.U.L.P.S. –

non necessita di alcun obbligo di denuncia da parte dei medesimi posto che, in ragione della temporaneità insita in tale tipologia di contratti, la titolarità delle armi rimane sempre in capo al locatore od al comodante e continua pertanto a spiegare i suoi effetti la denuncia presentata da costoro in precedenza. Basti qui riflettere che la pretesa denuncia dell'arma da parte del locatario o del comodatario realizzerebbe ciò che accade nell'ipotesi di cessione ordinaria di un'arma ed allora risulterebbe ultronea la previsione della figura del comodato; e che una stessa arma, così operando, risulterebbe denunciata due volte con buona pace dell'esattezza dei dati del Centro Elettronico esistente presso il Ministero dell'Interno, cui vengono comunicate le denunce delle armi. D'altro canto l'esigenza che l'Autorità di p.s. abbia contezza dell'avvenuta cessione temporanea può ben essere realizzata con una semplice comunicazione in derivazione dell'obbligo sancito dall'art. 4 D.L. 22/11/1956 n. 1274).

Non vi è dubbio, poi, che il principio generale ed astratto consacrato nella prima parte dell'art. 20 cit., I° comma, abbia come destinatari anche coloro che detengono illegalmente armi ed esplosivi. Al riguardo la norma in questione – proprio per la portata del principio di ordine generale che cristallizza – tace volutamente sul titolo della detenzione, limitandosi ad indicare genericamente gli oggetti da custodire attraverso il riferimento alle armi di cui agli artt. 1 e 2 della L.110 cit. ed agli esplosivi. E poiché, come è noto, la relazione che si instaura con tali oggetti può essere oltre che lecita anche di segno contrario, ne consegue che l'obbligo di custodia è diretto alla generalità dei consociati che detengano legalmente o illegalmente armi comuni e da guerra, esplosivi (e munizioni).

E dall'assolvimento del generico ed astratto obbligo di custodia finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica non sono certo esenti quelle categorie di soggetti cui l'art. 20/1° c. cit. si rivolge nella sua seconda parte. Costoro sono chiamati invero ad assolverlo sia sotto tale generico ed astratto profilo, sia con riguardo alla particolare attività professionale svolta in materia o alla qualità rivestita; il primo profilo collegato all'esigenza di tutela della sicurezza pubblica nei termini già accennati; il secondo profilo collegato all'esigenza di evitare che armi, esplosivi (e munizioni) da costoro detenuti vengano canalizzati in circuiti commerciali illegali o impiegati in attività delittuose. Si tratta anzitutto dei fabbricanti (anche a livello artigianale), degli importatori, dei commercianti e di altre categorie assimilate; seguono poi i soggetti autorizzati alla raccolta o alla collezione di armi. Tutti costoro adempiono, come appena detto, all'obbligo di custodia sia osservando nell'esercizio della loro attività ogni cautela volta ad impedire genericamente ed in astratto una compromissione della sicurezza pubblica, sia osservando il rispetto delle modalità di conservazione delle armi e degli esplosivi prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza per evitare il furto delle armi di cui dispongono in ragione dell'attività svolta o dell'essere collezionisti (è appena il caso di osservare che il termine "raccolta" pur essendo, nel linguaggio comune, sinonimo di "collezione" - concerne, secondo l'art. 10/1° c. della L.110 cit., le armi c.d. da guerra e tipo guerra o parti di esse, mentre il secondo è unicamente riferibile alle armi comuni da sparo giusta il successivo 6° comma). A nulla, pertanto, potrebbe rilevare il fatto che tali categorie di persone avessero osservato scrupolosamente nell'esecuzione della condotta custodiale le indicazioni dettate dall' autorità per la prevenzione dei furti, e, allo stesso tempo, per fare un esempio che riguarda gli armieri, avessero lasciato incustodita un'arma carica sul banco di vendita omettendo così di evitare l'esplosione accidentale di qualche colpo da parte di disaccorti avventori. D'altro canto, mentre l'inosservanza del generico ed astratto obbligo di custodia è sempre correlato alla formulazione ex ante di un giudizio di idoneità, l'inosservanza assoluta o relativa delle cautele specificamente prescritte equivarrà tout-court a violazione del dovere di custodia. Da ciò, ove ancora necessario, la conferma che si tratta di un obbligo in più rispetto a quello contenuto nella prima parte dell'art. 20 cit., I° comma, dettandosi indicazioni aggiuntive sul modo di realizzare uno specifico dovere di custodia da parte di determinate categorie di persone.

Per completare l'argomento va brevemente esaminata la posizione dei privati titolari di licenza di collezione che ha ad oggetto, come già riferito, soltanto le armi comuni da sparo. Accade spesso, per come può ricavarsi dalla quotidianità riguardante il settore, che la richiesta ed il rilascio della licenza di collezione sia la necessaria conseguenza del superamento del limite numerico (tre in tutto, tra corte e lunghe) previsto per le armi detenute in uso o di quello previsto per le armi sportive (sei in tutto). può capitare, cioè, che si detengano, ad es., sette fucili da caccia di vari (od identici) calibri e modelli (per i quali non vige alcun limite numerico detentivo) e tre pistole di vario (o di identico) calibro e di diversa (o identica) classe: orbene, pervenire nella legittima disponibilità di una quarta pistola o di un'arma lunga non da caccia (che sono

uno sparutissimo numero) porterà necessariamente alla richiesta di rilascio della licenza di collezione che avrà ad oggetto una di tali armi al fine di rispettare il limite numerico di quelle detenibili in uso.

Se tale situazione viene esaminata sotto il profilo che qui interessa e cioè con riferimento all'obbligo di custodia, non sarà difficile coglierne la paradossale singolarità indotta dalla poca puntualità con la quale il legislatore ha regolato il regime delle licenze di collezione. Le tre armi detenibili in uso ed i sette fucili da caccia andranno custoditi adoperando la generica ed astratta condotta imposta dalla prima parte dell'art. 20 cit., I° comma (d'altro canto, con riguardo a quest'ultimi, sarebbe oltremodo incongruo oltre che artificioso, pensare di poterne limitare il numero o di inserirne una parte nella licenza di collezione con divieto di disporre del relativo munizionamento, trattandosi di armi che si commerciano e si detengono proprio per la specifica finalità di essere attivamente adoperate e non per essere "baccalarizzate" in una collezione), mentre per l'unica arma compendio della collezione (per di più priva di munizionamento in base a quanto prescritto dall' art.10 co.10, L.110 cit.) dovranno essere adottate le efficienti difese antifurto che saranno prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. Il fatto è che il legislatore aveva in mente di regolare con tali rimedi collezioni particolarmente nutrite già formate; ma, così operando, ha tralasciato superficialmente di considerare situazioni come quella testè riferita (che sono le più ricorrenti) ed altresì il fatto che una collezione si forma solitamente gradatamente; situazioni che, in assenza di necessaria distinzione, ricadono sotto un'identica disciplina, più consono sarebbe stato, pertanto, che nella norma in questione, oltre all'obbligo dell' adozione delle efficienti difese, si fosse precisato che questo andava comunque commisurato proporzionalmente al numero delle armi collezionate. La norma non sembra invece consentire, al riguardo, alcuna alternativa essendo abbastanza chiara: l'obbligo dell'adozione delle particolari cautele sorge per tutti con il rilascio della licenza di collezione pur se questa abbia ad oggetto soltanto un'arma. Tali accorgimenti non possono invece essere imposti – si sia o meno titolari di licenza di collezione – per le armi impiegabili in attività venatoria, detenibili in numero illimitato con il relativo munizionamento, e per gli esplosivi (comprensivi delle materie esplodenti costituite ricorrentemente dalla polvere da sparo destinata al caricamento e ricaricamento delle cartucce) quando non formano oggetto di attività professionale (difficile comunque ipotizzare in concreto la detenzione di esplosivi - quelli micidiali, cioè - slegata dallo svolgimento di attività lavorativa o professionale in materia). In tali ipotesi il legislatore ha ritenuto adeguate le modalità di custodia di tipo generico, che, come si vedrà, vengono attuate con i mezzi che si hanno a disposizione all'interno del luogo di detenzione.

Vi è tuttavia spazio sufficiente per ritenere che un correttivo alla norma in questione potrebbe essere rappresentato da un oculato impiego della discrezionalità di cui è dotata l'autorità di p.s. nel momento di stabilire concretamente le cautele da adottare, attraverso una loro graduazione commisurata alla consistenza numerica delle armi inserite nella collezione. Il condizionale è tuttavia d'obbligo essendosi, al contrario, constatato ricorrentemente un disinvolto ed indiscriminato rigore nell'uso di tale potere discrezionale da parte dell'Autorità, come dimostra nella realtà l'imposizione di prescrizioni sproporzionate non solo con riguardo a collezioni costituite da una sola arma, consistite nell'imporre, ad es., l'obbligo (dispendioso) di dotare di inferriata le finestre dell'abitazione e di blindare la porta d'ingresso, ma anche – con provvedimento del tutto illegittimo – in relazione alle armi che sono detenibili in numero illimitato attraverso il richiamo delle facoltà disciplinate dall'art. 9 del T.U.L.P.S. o con circolari; e ciò sia perché la norma richiamata non è applicabile nel caso di specie perché ha ad oggetto provvedimenti autorizzatori (la denuncia delle armi detenute non è un'autorizzazione e fino ad oggi non risulta disciplinata alcuna autorizzazione alla detenzione), sia perché essendo la generica custodia per il numero di armi detenibili in numero illimitato legislativamente disciplinata come idonea allo scopo, la stessa non può essere in alcun modo modificata da provvedimenti amministrativi o circolari.

Ora non è dato di conoscere se le infauste e generalizzate ragioni che muovono in tal senso l'Autorità poggino su esasperate implicite premesse attuative di esoneri per essa da responsabilità, o traggano origine da atavica e preconcetta avversione nei confronti della disponibilità di armi da parte dei privati, o costituiscano espressione consapevole di smodato, gratuito e schiacciante esercizio di sovranità nei confronti dei medesimi, conseguente al potere di regolamentazione conferitole nella materia; ma di qualunque cosa si tratti, il risultato finale è uno ed uno soltanto: l'alienazione dell'arma in collezione a causa dell'onerosità delle cautele che vengono illegittimamente imposte, seguito dalla rinuncia (indotta) del privato all'esercizio di un'attività lecita disciplinata dalla legge.

Ne consegue un primo giudizio negativo sull' annunciata modifica, idonea a porre le basi per una legalizzazione della situazione appena delineata.

Da ultimo e con riguardo a collezioni comprendenti un numero di armi tale da richiedere le particolari cautele di cui all'art. 20 cit., 2^ parte, deve richiamarsi l'attenzione sulla circostanza che non è sufficiente l'averle adottate, ma è necessario che le stesse siano efficienti e mantenute tali. Cosicché non basta l'avere predisposto il sistema d'allarme prescritto dall' Autorità di p.s., ma, al controllo, questo deve risultare efficiente e, per di più, attivato nei periodi di assenza del titolare della collezione.

IV L'OGGETTO DELLA CUSTODIA

L'argomento che si passa a trattare non è privo di difficoltà interpretative. La formulazione normativa adottata al riguardo dal legislatore risulta, invero, afflitta da patenti illogicità e sostanziali imprecisioni.

Dell'obbligo di custodia di occupa, oltre che l'art. 20 della L.110, anche il successivo art.20 bis aggiunto dalla L. 12/7/1991, n. 203, in sostituzione dell'art. 702 C.P., contestualmente abrogato. E poiché anche tale norma indica quali sono i manufatti oggetto di obbligo custodiale, ma in assetto individualizzante diverso da quello introdotto dalla prima norma, appare opportuno esaminare entrambe le disposizioni congiuntamente.

Un primo rilievo di fondo è costituito dall'avere il legislatore previsto in seno all'art. 20 bis una condotta delittuosa. Tale previsione, richiedendo che l'omissione sia dolosa (anche in via eventuale), lascia impuniti tutti quei comportamenti ascrivibili a semplice negligenza che, con riguardo ad un'attività custodiale, sono quelli maggiormente ricorrenti.

Ciò rilevato, in seno all'art. 20, I comma, oggetto dell'obbligo custodiale sono anzitutto le armi di cui ai precedenti artt. 1 e 2. Può brevemente rammentarsi che trattasi delle armi da guerra "nonché" – dal momento che i manufatti che seguono vengono indicati, sia pure impropriamente sotto il profilo tecnico, allo stesso modo – delle bombe di qualsiasi tipo e delle loro parti, degli aggressivi chimici, biologici e radioattivi, dei congegni bellici micidiali di qualunque natura e delle bottiglie o degli involucri esplosivi o incendiari. Superfluo precisare che tali manufatti devono essere atti all'impiego (e il discorso vale anche per le armi comuni) dal momento che una loro accertata inefficienza è inidonea a creare quelle situazioni di pericolo presidiate dal-

l'obbligo di custodia. Gli altri manufatti sono costituiti dalle armi comuni (art.2). E poiché – come del resto per l'art.1 – il richiamo è operato senza eccezioni di sorta, queste si identificano con tutte quelle elencate nella norma ai commi 1, 2 e 3. Per i rilievi che saranno esposti di seguito, va rammentato che le armi comuni indicate nel comma 3 sono quelle ad aria compressa o gas compressi, quelle da bersaglio da sala (le armi Flobert, cioè), quelle ad emissione di gas, sia lunghe che corte, e gli strumenti lanciarazzi dotati di offensività. Altro ed ultimo genere di manufatti oggetto di obbligo custodiale, indicato genericamente nell'art. 20, I comma, unitamente alle armi ma con posizione autonoma rispetto a queste, è costituito dagli esplosivi. Primi fra tutti, quelli che presentano il carattere della micidialità, fabbricati o composti per impiego bellico o civile. Non vi è dubbio pero' che con tale termine il legislatore – e proprio per questo non ha posto al riguardo alcuna specificazione – abbia inteso riferirsi anche alle c.d. "materie esplodenti" in quanto anch'esse idonee a produrre effetti lesivi, specie se manipolate od impiegate in modo, in condizione od in misura diversa dalla loro originaria destinazione; ed a maggior ragione quando le stesse sono detenute in cospicue quantità ed in grado di produrre, in caso di accensione, gli stessi effetti micidiali degli esplosivi fabbricati con tale finalità. Come è noto, i manufatti che rientrano tra le materie esplodenti sono costituiti dalle polveri da sparo ed dagli artifici pirotecnici solitamente composti da polvere pirica nera. Certo il legislatore non ha inteso riferirsi all'obbigo di custodia di qualche grammo di polvere da sparo che, se incendiato, non comporterà alcuna conseguenza per l'autore o per chi si trova nelle sue vicinanze; deve invece trattarsi di quantitativi in grado di provocare, sia pure astrattamente, tali conseguenze. Una particolare attenzione deve essere riservata alla custodia della polvere da sparo contenuta nelle confezioni metalliche (solitamente di un Kg. o di mezzo Kg.), posto che la sua accensione (voluta od accidentale) provoca l'esplosione dell'involucro producendo effetti di violenta frammentazione dell'involucro. E le cose di certo non mutano sotto il profilo della lesività personale se l'accensione della polvere viene provocata liberando l'intero contenuto dalle confezioni o qualche etto delle stesse, risultando idonee oltre che ad innescare incendi anche a provocare ustioni letali. Dagli esempi testè riportati si rileva che la distinzione tra esplosivi e materie esplodenti mentre può avere una sua ragion d'essere in relazione alle altre condotte che ne sono oggetto (ad es. la detenzione illegale di esplosivi micidiali che è delitto – art. 2 L.897/65

– e la detenzione delle materie esplodenti, contravvenzione, art. 679 C.P.), non può logicamente avere alcun rilievo allorchè viene a porsi un problema di concreta salvaguardia della sicurezza delle persone che può essere compromessa da entrambe le tipologie di sostanze. Del resto, quanto finora detto, rispecchia il profilo normativo adoperato dallo stesso legislatore quando intende riferirsi agli esplosivi in modo generico: proprio tale terminologia adopera infatti nell'art. 97 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S. specificando che essi si distinguono nelle categorie che vengono partitamene indicate nel precedente art. 82, comprensivo, per l'appunto di esplosivi micidiali e materie esplodenti.

Per completare l'argomento va precisato che non rientrano tra i manufatti oggetto di obbligo custodiale quelli elencati alla Categoria V-E dell'art. 82 cit., i quali – proprio per essere sostanzialmente privi di pericolosità – possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in quantità illimitata, giusta la precisa indicazione in tal senso contenuta nell'art. 97 cit., come modificato dal D.M. 272/2002 (tra questi possono rammentarsi i bossoli innescati, gli inneschi e le cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita). Ma vanno pure esclusi dall'obbligo detto i giocattoli pirici (da non confondere con gli artifici pirotecnici), i quali ancora per assenza di pericolosità – non sono classificati dal legislatore tra i prodotti esplodenti. Si tratta degli oggetti indicati come manufatti pirotecnici in seno all'art. 20, I comma, del D.M.272/2002 che richiama, al riguardo, il D.M.4/4/1973; ultronea, quindi, l'espressa esclusione dei medesimi quali oggetto dell'obbligo custodiale fatta dal legislatore in seno all'art. 20 bis L. 110/75. Si riporta comunque la lett. B) della nota aggiunta dal D.M. 4/4/1973 in calce all'elenco dei prodotti esplodenti della V^ Categoria "Non sono classificati tra i prodotti esplodenti gli artifici pirotecnici ad effetto di scoppio costituiti da sostanze e miscele di sostanze esplosive, esenti da sostanze capaci di determinare la loro accensione spontanea, che per la minima quantità di materiale esplosivo presente in ogni artificio, per l'eventuale ulteriore presenza di sostanze inerti o altrimenti flemmatizzanti, per la struttura dell'artificio e la disposizione in esso dei materiali e delle sostanze, sono secondo il giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, praticamente inoffensivi".

Passando all'esame dei manufatti contemplati in seno all' art. 20 bis, potrà notarsi come l'indicazione cumulativa adoperata agli stessi fini nell'art. 20, I comma, cede il posto ad una di tipo selettivo refluente in due ipotesi di reato, di rango contravvenzionale la prima e di rango delittuoso la seconda. Un esame complessivo della norma con riferimento alle armi fornisce agevolmente qual è la ragione che ha determinato il legislatore ad operare la suddivisione, rinvenibile, per un verso, nella maggiore pericolosità di talune armi comuni rispetto ad altre della stessa tipologia, e, per l'altro, nella maggiore pericolosità delle armi da guerra rispetto a quelle comuni. E la distinzione rispecchia certamente la realtà delle cose: non vi è dubbio che un'arma da fuoco comune, fucile o pistola che sia, possiede una capacità lesiva superiore ad un'arma ad aria compressa o ad un' arma da bersaglio da sala (armi Flobert); e si spiega pertanto la ragione per cui dal novero delle armi comuni (oggetto dell'ipotesi contravvenzionale) vengono escluse quelle indicate nel terzo comma dell'art. 2 della L.110/75. Così come non vi è dubbio che un'arma automatica (arma da guerra o tipo-guerra a seconda del munizionamento, da guerra o comune, impiegato), oggetto dell'ipotesi delittuosa, è certamente più pericolosa di un'arma comune per il volume di fuoco che è in grado di sviluppare consecutivamente. Più di una perplessità potrebbe a prima vista suscitare l'indicazione accanto alle armi da guerra, nell'ipotesi delittuosa, anche delle armi clandestine: se si assegna alla norma la sola finalità di evitare che le armi finiscano, in conseguenza della loro omessa custodia, in mano di chi potrebbe, con il loro uso inconsulto, provocare danni a sé stesso e/o ad altri, non si vede come, in questa prospettiva un' arma può essere più pericolosa di un'altra negli effetti conseguenti al suo uso solo perché non è iscritta in Catalogo, non ha numero di matricola o questo è stato oggetto di obliterazione. Anzi, deve precisarsi che, nella prospettiva appena indicata, non sarebbe stato incongruo posizionare accanto alle armi da guerra le armi alterate che – realizzate, tra l'altro, per aumentarne la potenzialità offensiva – sono certamente più pericolose per la loro superiore capacità lesiva di un'arma clandestina; e questa potrebbe essere una prima modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 20 bis.

Il fatto è che il legislatore ha voluto assegnare a tale norma in modo diretto e preciso (e l'inclusione delle armi clandestine ne costituisce una palmare conferma) anche la finalità di evitare che, in conseguenza dell'omessa custodia, armi comuni, da guerra e clandestine (ed esplosivi) pervenuti nella disponibilità dei soggetti ivi menzionati, non solo diventino strumento di offesa dell'incolumità propria e/o altrui, ma possano essere immesse, più o meno volontariamente, in circuiti illegali. E

appena il caso di accennare che anche da tale finalità emerge, come si illustrerà, che la norma in questione configura un reato di evento, dal momento che le situazioni che essa è protesa ad evitare presuppongono l'avvenuta materiale apprensione delle armi (e degli esplosivi). Del resto solo così acquista un senso la suddivisione operata tra le varie tipologie di armi e, soprattutto, la non menzione tra quelle comuni di quelle ad aria compressa, di quelle da bersaglio da sala e delle altre, effettuata proprio perché, come si è detto, dalla loro materiale disponibilità non possono mai derivare effetti lesivi di consistenza pari a quelle delle armi comuni e da guerra. Ed un'inconfutabile riprova di ciò si rinviene in seno all'art. 20 ove tali armi vengono invece annoverate con tutte le altre in modo omnicomprensivo e senza distinzione alcuna proprio perché l'obbligo custodiale viene ivi disciplinato per tutti i manufatti in via generale ed astratta, a prescindere dalla realizzazione della loro materiale apprensione; evenienza che, quando si verifica, sposta immediatamente il baricentro applicativo sulla norma successiva. Tanto vero che – ad ulteriore riprova – tali armi, escluse in seno all'art. 20 bis in quanto meno pericolose delle altre sotto l'aspetto della loro idoneità offensiva, vi sono invece incluse (e formano oggetto dell'ipotesi delittuosa) allorché vengono considerate nel loro autonomo ed obiettivo assetto di armi clandestine e costituiscono oggetto di impossessamento ascrivibile ad omessa custodia, ed al di là, quindi, della eventuale possibilità che vengano messe in circolazione che non interessa proprio nessuno (superfluo rammentare che, essendo le stesse qualificate armi comuni da sparo ad ogni altro effetto ed essendo previsto sulle stesse l'obbligo di apposizione della matricola e degli altri segni distintivi ex art. 11 L.110/75, l'obliterazione di uno di tali segni le rende, per l'appunto, clandestine). Ciò che in seno all'art. 20, I comma, è escluso in quanto le armi clandestine non vengono prese in considerazione, essendo ivi disciplinata solo una situazione che si sarebbe potuta verificare in astratto e che, di fatto, non si verifica.

E con l'ulteriore corollario che, allorché le armi comuni di cui al comma 3 dell'art.2 L.110/75 sono "regolari" (munite, cioè di matricola e degli altri segni distintivi), anche la loro materiale apprensione, in conseguenza della violazione dell' obbligo di custodia, resterà disciplinata dall'art. 20, non essendo le stesse comprese (unitamente ai giocattoli pirici) tra quelle indicate nell'art. 20 bis, 2° comma.

Anche l'art. 20 bis annovera tra i manufatti oggetto di obbligo custodiale gli esplosivi, sulla cui identificazione si è già detto. In questo caso, tuttavia, il loro diverso assetto distributivo tra ipotesi contravvenzionale e delittuosa suscita serie perplessità, eliminabili con altro apposito intervento legislativo. Intanto deve tenersi presente che nell'art. 20 gli "esplosivi" (termine, come si è visto, comprensivo degli esplosivi micidiali delle materie esplodenti e delle munizioni) sono considerati come manufatti diversi ed autonomi rispetto alle armi di cui agli artt. 1 e 2 della L. 110/75 ("La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi"). E deve altresì evidenziarsi che delle armi da guerra di cui all'art. 1 non fanno parte soltanto quelle così tecnicamente intese (e, cioè, manufatti in grado di camerare un munizionamento) ma anche le bombe di qualsiasi tipo, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari, perché così qualificate, sia pure impropriamente sotto l'aspetto tecnico, in seno alla norma che le disciplina ("....sono armi da guerra le armi di ogni specie.....nonchè le bombe..." etc..). Ciò posto può osservarsi che nell'art. 20 bis tali ultimi manufatti (oggetto dell'ipotesi delittuosa) vengono privati della qualifica di armi da guerra e vengono considerati come gli "...esplosivi indicati nell'articolo 1...", pur se in tale articolo non vi sono altri "esplosivi" se non quelli appena indicati che, tutt'al più, possono essere raggruppati con la qualifica di "ordigni". Ma non è questo il punto. Ciò che appare obiettivamente irragionevole è il constatare che sono stati inseriti nell'ipotesi contravvenzionale gli esplosivi veri e propri, cioè quelli micidiali con effetti distruttivi e dirompenti (dinamite, pentrite, nitroglicerina, T4, demex, stifnato di piombo etc.). E non c'è di che sbagliare. A parte che con tale termine devono intendersi, come già detto, tanto questi quanto le materie esplodenti, la specificazione dell'esclusione dai medesimi dei giocattoli pirici non lascia, al riguardo, alcun margine di dubbio sul fatto che l'espressione "esplosivi" indica tanto gli esplosivi micidiali che le materie esplodenti. Ora, è innegabile che i c.d. "esplosivi di cui all'art. 1" hanno effetti lesivi di una certa consistenza; ma è altrettanto innegabile che lo sono in maniera molto più esponenziale quelli micidiali. Quindi – per rimanere ancorati alla realtà - l'omessa custodia refluente nella materiale apprensione di una bottiglia incendiaria viene punita più gravemente e, per di più come delitto, di quella che concerne cento chili di pentrite o di dinamite, che forma oggetto di semplice contravvenzione.

Proprio vero che a volte la mano destra non sa quel che fa la sinistra. Fuor di metafora, se si tiene presente che il termine "esplosivi" è

primariamente comprensivo di tutte quelle sostanze specificamente fabbricate con la finalità di produrre effetti dirompenti, detonanti e distruttivi per impiego bellico o civile, sostanze, quindi, ontologicamente destinate ad essere usate per produrre conseguenze devastanti ad ampio raggio, non v'è modo di dimostrare tecnicamente che gli oggetti impropriamente etichettati con lo stesso termine nell'ultimo comma dell'art. 20 bis cit. possiedono un potenziale lesivo e distruttivo di portata superiore o pari agli esplosivi veri e propri, come il 4° comma lascia ingannevolmente intendere.

Non sembra necessario, così stando le cose, aggiungere altro, se non l'auspicio di una sollecita modifica e che, a tutto concedere, in seno all'ipotesi contravvenzionale rimane spazio soltanto per le materie esplodenti (polveri da sparo).

Discorso non dissimile da quello fatto con riguardo all'individuazione degli esplosivi deve poi farsi relativamente all'obbligo di custodia delle munizioni, pur nella constatazione che il legislatore del '75 non le ha indicate tra gli oggetti indicati dalla norma che si esamina quali manufatti idonei in astratto a ledere la sicurezza pubblica in conseguenza della loro omessa custodia. Certo, tenuto conto della loro autonomia strutturale e della loro specifica destinazione che obbligano ad individuarle come manufatti a sé stanti, potrebbe obiettarsi a prima vista che un'interpretazione estensiva che consenta di annoverarle tra gli oggetti da sottoporre a generica custodia sarebbe piuttosto problematica anche perché resa in malam partem e, quindi, non consentita. È tuttavia innegabile che la loro manipolazione da parte di persone inesperte può potenzialmente essere lesiva della loro incolumità fisica ed, eventualmente, di quelle che possono trovarsi nelle immediate vicinanze. Il martellamento dell' innesco di una cartuccia con un oggetto appuntito o il loro persistente contatto con una fiamma sono infatti in grado di produrre l'espulsione del proiettile o di provocare la frammentazione violenta del bossolo. Donde l'esigenza che le stesse vengano ben custodite per evitare pericoli per la sicurezza pubblica, ed inoltre in modo più adeguato delle stesse armi che, se prive di munizionamento, non sono in grado di arrecare nell'immediato danno fisico a chicchessia essendo equiparabili ad oggetti inerti. Ciononostante, la constatazione della loro omessa indicazione ha indotto la Suprema Corte ad escluderle dal novero degli oggetti per i quali vige l'obbligo custodiale sia perché le stesse non sono espressamente indicate nel I° comma dell'art. 20 cit., prima parte, sia perché, in ogni caso, non sono

sussumibili nel termine "esplosivi" tecnicamente inteso (v., ex plurimis, Cass. Pen., Sez.I^, 2-27 Luglio 2001 n.29832). In altri termini, la specificità compositiva e strutturale di tali manufatti ha orientato la Suprema Corte a ritenere che un'interpretazione estensiva avrebbe potuto dar luogo o ad una pronuncia fondata su un'integrazione legislativa, vietata, come tale, all'interprete, o ad un'applicazione analogica *in malam partem* preclusa in materia penale.

L'orientamento espresso in quest'ultima decisione non appare, tuttavia, punto condivisibile per le ragioni che seguono, le quali conducono anche per le munizioni alle identiche conclusioni rassegnate per gli esplosivi e le materie esplodenti in tema di obbligo di custodia generico. Deve al riguardo osservarsi che - ferma restando la loro caratteristica di manufatti strutturalmente diversi, anche sotto il profilo funzionale, dagli esplosivi e dalle materie esplodenti – i Giudici di Legittimità non hanno tenuto nel dovuto rilievo che le munizioni fanno parte, con i primi e le seconde, della più generale ed ampia categoria dei prodotti esplodenti disciplinati dagli artt. 81 e 82 del Reg. per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; con la conseguenza che l'omessa loro espressa previsione in seno all'art.20/1° c., è del tutto apparente, nel senso che il legislatore ha inteso attribuire al termine " esplosivi " ivi adoperato un significato generico e comprensivo di tutti quegli oggetti, sostanze e materie che - in relazione alle finalità tutelate dalla norma in esame - hanno la potenziale attitudine di compromettere, se non adeguatamente custodite, la sicurezza pubblica, con salvezza della loro autonoma diversa rilevanza presa in considerazione da altre norme giuridiche quale oggetto di diverse condotte. Convincimento, quello testè esplicitato, che trova conferma proprio in un precedente orientamento della Suprema Corte che, sottolineando come "una siffatta esclusione favorisce l'impunità di condotte pericolose lesive degli stessi interessi afferenti alle armi ed agli esplosivi, per cui la cautela nella detenzione delle munizioni andrebbe imposta dall'art. 20, I° co. L.110/75, tutelandosi così lo stesso interesse per la detenzione delle armi...", constatava che "...in tal caso, posto che nessun'altra norma prevede una condotta analoga per le munizioni, ricomprendendo queste nella categoria degli esplosivi ex art. 82 Reg. T.U.L.P.S., si regolerebbero anche quelle condotte." (v. Cass. Pen., Sez.I[^], 7/10/1985, n.1700). Ad un passo dalla soluzione del problema, la Corte tuttavia non vi perveniva sol perché – pur muovendosi in una diversa direzione – riteneva il suo percorso sbarrato questa volta dalla mancata indicazione delle munizioni in seno all'elenco

dei prodotti esplodenti di cui al citato art. 82. Sfuggiva, purtroppo, alla Corte nella lettura di tale norma che delle "munizioni di sicurezza...." di cui alla 5[^] categoria fanno parte a pieno titolo anche le munizioni per le armi comuni e da guerra, e che, quindi, queste, contrariamente a quanto ritenuto, sono invece espressamente elencate nell'art. 82 cit.. Inclusione oggi confermata a chiare lettere anche dalle specificazioni introdotte con il D.M. 19/9/2002, n.272, che – articolando la 5[^] categoria dei prodotti esplosivi in quattro gruppi – al n.5 del gruppo A indica per l'appunto " le cartucce per armi comuni e da guerra" (da notare come il legislatore – con la ricorrente imprecisione terminologica impiegata nella materia, che provoca spesso falsi problemi interpretativi - usa indifferentemente l'espressione "prodotti esplosivi" e "prodotti esplodenti": nell'art. 82 cit. dichiara che procede a classificare i " prodotti esplosivi di cui al precedente articolo" e nell'art. 81 li indica invece come "prodotti esplodenti"). Non può esservi dubbio allora che se la Corte avesse avuto chiaro questo aspetto non avrebbe esitato a superare l'impasse senza darsi carico giustamente della superficialità del linguaggio normativo o dell'adeguatezza del modo di esprimersi del legislatore, e, puntando al cuore del problema, avrebbe attribuito al termine "esplosivi" non un significato letterale ed individualizzante ma una portata effettuale e finalistica, ricomprendendovi legittimamente, per ragioni di coerenza e per evitare palesi contraddizioni, anche le munizioni, delle quali la stessa aveva riconosciuto quei potenziali pericoli per l'incolumità fisica derivanti da una loro non adeguata custodia.

Se quelle sin qui esposte costituiscono, sul piano interpretativo, le ragioni obiettive per le quali deve fondatamente ritenersi che l'obbligo di custodia va necessariamente esteso anche alle munizioni, restando in tali ragioni assorbita qualunque questione relativa alla loro omessa previsione, non ci si può esimere dal rilevare che tale risultato è perseguibile anche per altra direzione, attuando un percorso che, secondo il diritto vivente, deve privilegiare l'applicazione realistica della norma salvaguardandone la funzionalità, al di là, quindi, dell'ambiguità letterale offerta nell' espressione testuale da un legislatore tecnicamente poco colto e per nulla avvezzo in questa materia a coniugare il linguaggio con gli intendimenti effettivi di ciò che vuole esprimere. Per quanto invero la prima parte dell'art. 20 cit., I° comma, reciti che l'obbligo di custodia riguarda " le armi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 ", tale espressione, alla luce della finalità che con la normativa sulla custodia si vogliono perseguire e tenuto conto della circostanza che i detti arti-

coli disciplinano anche le munizioni, non ha un valore esclusivo ma un significato generico e meramente indicativo. D'altro canto in questa materia gli esempi di similari frettolose dizioni sincopate di certo non mancano: è ciò che è accaduto, ad esempio, nell'intitolazione degli artt. 697 e 698 C.P. ove si parla soltanto di armi mentre nel corpo delle due disposizioni le condotte vietate riguardano anche le munizioni; o ciò che si è verificato in tema di concessione del beneficio dell'amnistia disciplinata dalla L.744/81 ove l'art. 2, n. 3, ne escludeva l'applicazione per i reati riguardanti le armi adoperando la dizione "detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi e porto abusivo di armi" tacendo sulle munizioni, per le quali, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità – senza porsi problemi di applicazione analogica in malam partem o di pronunce additive – avvertiva come la richiamata dizione, pur indicando espressamente soltanto le armi, non avesse efficacia limitativa, nel senso che l'esclusione dal beneficio riguardava anche le munizioni "essendosi il legislatore limitato a ripetere pedissequamente la rubrica dal codice usata negli artt. 697, 698 e 699 c.p. che pure, pacificamente, riguardano le munizioni" (Cass. Pen., Sez. I[^], 18/11/1985, n.2071).

Quel che, in ultima analisi, si vuole far rilevare è che la verifica di un'esattezza interpretativa non può dipendere dal difettoso linguaggio o dall'ambiguità nominalistica riscontrabili in seno alla norma ma, come si è detto, essa è indissolubilmente legata alla ricerca della sua effettiva ratio cui si perviene privilegiandone l'esigenza funzionale e l'applicazione realistica: donde la conclusione che, in base a quanto rilevato, l'omessa previsione in seno all'art. 20, I° comma, p.p., delle munizioni quali oggetto di obbligatoria custodia deve ritenersi soltanto apparente.

Ed è sicuramente adoperando questo metodo che i giudici di legittimità, in altra decisione resa sulla stessa materia, hanno ritenuto ultroneo sollevare qualunque problematica sulla detta omissione, giustamente ritenendo per certo che, con l'indicazione degli artt. 1 e 2 (di cui in motivazione veniva tra parentesi specificata la reale portata), il legislatore avesse voluto riferirsi anche alla custodia delle munizioni: "L'art. 20 L. 18/4/1975, n.110, impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica" (Cass. Pen., Sez. I^. 12/1-22/5/1997, n. 4792).

Ma vi è comunque dell'altro per sostenere che il richiamo agli artt. 1 e 2 L. 110/75 cit. operato dalla prima parte dell'art. 20 cit. faccia riferi-

mento anche alle munizioni. Nel dettare provvedimenti urgenti in tema di contrasto alla criminalità organizzata, il legislatore del '91 ha rivisitato l'argomento della custodia delle armi e degli esplosivi inserendo nella L. 110/75 l'art. 20 bis, nel quale, al secondo comma, può chiaramente leggersi che oggetto della stessa sono anche le munizioni. La norma disciplina l'ipotesi che i minori degli anni diciotto, le persone anche parzialmente incapaci, i tossicodipendenti ed i soggetti non esperti nel maneggio delle armi e delle munizioni, in conseguenza dell'omessa custodia, se ne siano in effetti agevolmente impossessati (si reitera, ancora in via anticipata, l'orientamento che si segue in relazione all'esatta portata dell'art. 20 bis come reato di evento, con riserva di specificarne meglio le ragioni sub VI). Il dato certo che immediatamente emerge da tale norma è il riconoscimento esplicito da parte del legislatore dell'obiettiva pericolosità delle munizioni, oltre che delle armi e degli esplosivi, donde la previsione esplicita della loro custodia. Trattasi di un riconoscimento obiettivo che prescinde "da un loro inserimento nell'art. 20 bis per particolari esigenze di protezione di un loro impossessamento ad opera delle persone a ridotta o inesistente capacità personale o tecnica", così come invece è stato inesattamente spiegato dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. IA, n.5112/05), essendo costoro, come si è detto nella parte iniziale, i medesimi soggetti che beneficiano del generico ed astratto obbligo di custodia sancito dalla prima parte dell'art. 20/I° c., cit.. Peraltro, seguendo il ragionamento della Corte, si giungerebbe al risultato paradossale che quest'ultima norma non indicherebbe le munizioni in quanto non pericolose, per poi constatarsi l'opposto contrario nell'art. 20 bis.

Conclusivamente – alla stregua delle considerazioni sin qui svolte ed argomentando dalla nuova disposizione – non vi è dubbio che il legislatore abbia voluto disciplinare in seno all'art. 20, I° comma, cit., quali oggetto di generico obbligo di custodia, unitamente alle armi, anche le munizioni, dato per certo che le stesse sono in grado, nelle particolari situazioni più sopra descritte, di produrre effetti lesivi; prevedendo poi, come dipendente e coordinata figura di più grave reato, l'ipotesi del loro concreto impossessamento in conseguenza della violazione dell'obbligo custodiale, nell'ambito del quale le ha indicate espressamente per la loro obiettiva pericolosità, dando modo così all'interprete di colmare indirettamente l'irragionevole vuoto creato in seno all'art. 20, I comma, p.p..

Gli artt. 20 e 20 bis fanno unicamente riferimento alle armi da guerra, tipo-guerra e comuni da sparo. Ne consegue che, per il principio di

tassatività, manufatti certamente esclusi dall'obbligo custodiale (in quanto specificamente disciplinati dall'art. 4 della L.110 cit.) sono invece le armi c.d. "bianche" (pugnali, stiletti, e manufatti che, a prescindere dalle modalità di apertura della lama, riproducono l'assetto strutturale delle lame dei primi), gli oggetti atti ad offendere dei quali, come i precedenti, è vietato il porto in modo assoluto (noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, mazze ferrate, sfollagente) e gli strumenti da punta e/o da taglio il cui porto è consentito solo per giustificato motivo: fra questi in primis i coltelli, sulla cui qualifica non possono mai influire il loro sistemi di apertura realizzati per motivi di evidente sicurezza (ad apertura assistita con blocco-lama) o di sicurezza e di agevolazione nell'uso quando una delle due mani è impegnata o impedita (a molla con blocco-lama). Tali sistemi di apertura lasciano immutata la conformazione strutturale della lama che è e rimane sempre quella di un coltello; né la fissità della lama assicurata dal blocco è in grado di tramutare il coltello in pugnale, posto che allora dovrebbe essere considerato tale ogni coltello a lama fissa (da cucina, da macellaio, da caccia, da sopravvivenza, etc.). Seguono poi i dardi di balestre ma non quest'ultime se sono prive dei dardi, sciabole, alabarde, baionette, spade, daghe e quant'altro di consimile, che sono tutti oggetti da qualificare strumenti da punta e/o da taglio per diretta derivazione dall'ineccepibile e fondamentale principio espresso dalla Suprema Corte in materia di balestre (sentenza n. 696/94, Moro).

Per la stessa ragione riguardante i manufatti appena indicati sono escluse dagli obblighi custodiali di cui agli artt. 20 e 20 bis le parti di arma. Più che logica e comprensibile l'omessa previsione da parte del legislatore di tali (parziali) manufatti, non potendo giammai derivare dalla loro omessa custodia alcun pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica. In questa direzione appare solo parzialmente condivisibile una decisione dei Giudici di Legittimità che, per un verso, individua esattamente le ragioni dell'esclusione degli obblighi custodiali in tema di parte di arma nel fatto che la sua "negligente custodia...non espone a pericolo di sorta la sicurezza pubblica, da tal "parte" non derivando alcun diretto nocumento..." e, per l'altro, condiziona tale situazione alla circostanza che la relazione tra un soggetto estraneo e la parte di arma avvenga "...per chi nella sfera di disponibilità e controllo diretti del detentore, con essa (soltanto) venga occasionalmente a contatto..." (Cass. Pen., Sez. I^, 21/12/04-8/2/05 n. 4659).

Si è voluto riportare il passo della motivazione per rimarcare che mentre è del tutto condivisibile la ragione tecnica che viene posta a base dell' esclusione in quanto coincidente con quella del legislatore ("... non espone a pericolo di sorta la sicurezza pubblica, da tal parte non derivando alcun diretto nocumento per chi... con essa (soltanto) venga occasionalmente a contatto..."), non può accettarsi la condizione alle quali la stessa sarebbe subordinata ("nella sfera di disponibilità e controllo diretti del detentore"). E ciò per un duplice ordine di ragioni: primo perché, come si è detto, la parte di arma non è prevista dagli artt. 20 e 20 bis come oggetto di obbligo custodiale e non è condizionabile una condotta che non forma oggetto di previsione legislativa; secondo perché – posto per un momento il contrario – la condizione delineata dalla Suprema Corte sarebbe in aperta contraddizione con l'enunciazione da cui muove ("...la negligente custodia..."); dovendosi osservare al riguardo che nè l'occasionale contatto (nè quello continuo) che avviene nell'ambito della sfera di disponibilità e di controllo diretto del detentore è in grado di realizzare alcuna negligente custodia, nemmeno se viene in considerazione l'arma nella sua interezza. E la conferma di ciò si trae da altra decisione emessa in tema di omessa custodia di arma dalla Suprema Corte, che chiarendo l'infelice espressione contenuta nella decisione impugnata, ove si affermava che l'adeguatezza della custodia doveva, tra l'altro, ritenersi provata dal fatto che l'arma era rimasta "sotto la signoria" diretta di chi ne disponeva, ha precisato che ciò non è assolutamente richiesto dalla norma e che per ritenere sussistente la relazione di fatto tra una persona ed una cosa non è affatto necessaria "la presenza costante" dell'obbligato sul luogo dove la cosa è custodita (Cass.Pen., Sez. I^, 31555/04). Indicazione che, a maggior ragione, vale per la parte di un'arma.

Piuttosto, a conferma di ciò che si è detto a proposito del contenuto concettuale dell'espressione "sicurezza pubblica", nella decisione che si critica va messo in evidenza l'altro principio – questo si di rilievo che viene enunciato indirettamente in motivazione, e, cioè, che essa si identifica con il nocumento fisico che può derivare alle persone che potrebbero venire a contatto con le armi e gli altri oggetti di cui all'art. 20/1° c., p.p., cit. se non adeguatamente custoditi.

Un'ultima notazione. Dal contenuto della decisione emerge che trattavasi di due caricatori cui è stata data la qualifica di parte di arma. Non si può essere assolutamente d'accordo. L'argomento esula dalla presente trattazione, ma è sufficiente rilevare che trattasi di manufatti così equivoci da non potersi assegnare agli stessi (in dipendenza dell'odiosa presunzione stabilita in tal senso dalla legge per le parti) il ruolo di testimone dell'esistenza dell'arma intera (si tratta invero quasi sempre di manufatti anonimi, non possedendo numero di matricola o particolari segni di identificazione per cui la loro denuncia ex art.38 T.U.L.P.S. sarebbe pressoché inefficace in relazione alle finalità presidiate da tale norma).

Ancora per la stessa ragione sono esenti dagli obblighi custodiali di cui agli artt. 20 e 20 bis i manufatti ad aria compressa depotenziati, le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, le armi antiche (quelle, cioè, ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890) artistiche o rare d'importanza storica di modelli anteriori al 1890 ed anche se fabbricati successivamente al 1920, le armi antiche da guerra (v. a migliore specificazione l'art. 2 D.M. 14/4/1982), le armi da sparo da guerra o tipo guerra artistiche o rare d'importanza storica e parti di esse fabbricate su modello successivo al 1890 (si rammenta che i collezionisti delle armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica sono soggetti agli obblighi di cui alla 2[^] parte dell'art. 20 cit. giusta il richiamo in tal senso contenuto nell'art. 10 D.M. 1982 cit. e che le armi c.d. bianche, anche antiche, artistiche o rare d'importanza storica, ed i coltelli possono essere collezionati liberamente e, cioè, in qualunque numero e senza necessità di munirsi di alcuna licenza, dal momento che oggetto delle licenze di collezione disciplinate dalla normativa sono soltanto le armi da sparo).

V LE MODALITÀ ESECUTIVE DEL GENERICO ED ASTRATTO OBBLIGO CUSTODIALE

Le questioni che si agitano intorno a tale argomento, pur costituendo la parte più spinosa della materia, trovano tuttavia adeguate soluzione nella posizione di principi modellati sull'osservazione della quotidiana realtà consacrati in ineccepibili pronunce adottate in questi ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità.

Per la verità il legislatore – salvo per ciò che riguarda i soggetti di cui alla seconda parte del primo comma dell' art. 20 – non ha dettato al riguardo particolari prescrizioni, pretendendo tuttavia che quelle poste in essere fossero espressione della diligenza che deve essere adoperata nell'attività di conservazione da chi dispone di armi, munizioni ed

esplosivi; diligenza non di grado comune, ma particolare o, comunque, superiore a quella normale, secondo il significato che esprimerebbe l'aggettivo indefinito "*ogni*" che nella norma la precede (v. ex plurimis, Cass. Pen., Sez.I^, 2/4-18/5/2001, n. 20218).

D'altro canto la genericità del dettato legislativo appare del tutto condivisibile e giusta, essendo indotta dall'impossibilità di tipizzare le plurime condotte attraverso le quali possono essere attuate le modalità esecutive di tale obbligo. Situazione questa che – proprio per non essere ancorata a precisi parametri di riferimento – lascia ampi margini di valutazione nella formulazione del giudizio volto ad accertare la qualità della diligenza adoperata. Il che, se per un verso appare consequenziale, per l'altro ha condotto al risultato che, talvolta, fattispecie di violazione del tutto similari hanno formato oggetto di una serie di pronunce di merito e di legittimità tra loro notevolmente contrastanti con pesanti ricadute sull'integrità della certezza del diritto.

La situazione sin qui delineata non riguarda certo, come si è appena detto, il giudizio sulla diligenza che nella custodia delle armi, delle munizioni e degli esplosivi deve essere assicurata dai soggetti indicati nella seconda parte dell'art. 20 cit., I° comma, al fine di evitare la perpetrazione di furti ai loro danni (si rammenta che i medesimi sono contestualmente destinatari anche dell' obbligo di astratta e generica custodia per il solo fatto di avere la disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi i primi e di armi i secondi); qui il parametro di diligenza è indicato con estrema precisione ed è costituito in concreto dall'adozione degli efficienti sistemi antifurto ritenuti necessari dall'autorità di p.s., di guisa che il giudizio sull'osservanza dell'obbligo di custodia verterà esclusivamente sull'effettiva adozione di tali misure e sul loro stato di efficienza.

Ma è proprio tale situazione ad offrire la fissazione di un primo preciso limite che non può essere superato nel richiedere l'osservanza del generico ed astratto obbligo di diligenza, e cioè che per la sua attuazione possa pretendersi l'adozione di quelle efficienti misure tecniche che gravano invece sui soggetti qualificati; ed al riguardo va sottolineata l'uniformità d'indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Pen., Sez.III, 12/1-22/2/1996, n. 76). Tuttavia, come si diceva, l'indicazione concreta di criteri univoci per l'individuazione delle modalità esecutive dell'astratto e generico obbligo di custodia si è rivelata a volte in passato contrastante. Al riguardo, solo per fornire qualche esempio, mentre tale obbligo si è ritenuto soddisfatto "...quando l'arma sia stata custodita all'interno di una casa, con le porte chiuse a

chiave" (Cass. Pen., Sez. I^, 19/12/1996, Milone), in altra decisione si è sostenuto che l'obbligo non è rispettato allorché "...l' arma venga lasciata dal proprietario su di un armadio della casa dalla quale egli si sia allontanato per le vacanze..." (Cass.Pen., Sez.I^, 17/12/1996, Baldinotti), ed in altra ancora che l'obbligo di diligenza risulta adempiuto quando "l'arma venga custodita in un armadio chiuso a chiave e quest'ultima sia nascosta in luogo noto solo al proprietario dell'arma medesima" (Cass.Pen., Sez.I^, 12/4/1995, Puglia).

Deve tuttavia osservarsi che attraverso un appropriato percorso ermeneutico risulta possibile evitare di massima tali contrasti, assegnando, cioè, un realistico contenuto all'aggettivo indefinito "ogni" che precede il termine "diligenza", lasciandogli si il significato di "particolare" o "massima", ma rapportandolo all'aggettivo "possibile" che, pur non esplicitato, è perentoriamente richiesto dalla circostanza che non sussiste per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure per la tutela della sicurezza pubblica.

Ed è proprio l'aggettivo "possibile", sinonimo del termine "consentita", che segna in definitiva il massimo di quantità di diligenza adoperabile nell'attività di custodia, commisurabile in concreto a quei beni di cui un soggetto dispone all'interno del luogo abitato che si dimostrano adattabili alla conservazione di armi, munizioni ed esplosivi. Questo il significato complessivo da attribuire all'espressione "con ogni diligenza" per evitare pronunce contrastanti, confortato in questi termini da recenti decisioni della Suprema Corte, tra le quali si riportano le seguenti: "L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 L. 18 Aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" (Cass. Pen., Sez. I^, 21/1-18/2/2000, n.1868); "...la custodia all'interno di un mobile e in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (camera da letto) non può ritenersi cautela di per sé inadeguata..." (motiv. Cass. Pen., Sez. I^, n.12295/04).

La lettura armonica della prima parte dell'art. 20 cit., I° comma, con quella dell'art. 20 bis/2° c., pure riguardante l'obbligo custodiale, consente altresi' di delineare sotto l'aspetto pratico un principio di massima utile per stabilire quando le modalità esecutive dell'attività cautelare di cui all'art. 20, I° comma, p.p.,possono dirsi eseguite con la dili-

genza dovuta e consentita. Giova ricordare al riguardo che la prima disposizione concerne il dovere di custodia in astratto nel senso che la sua osservanza prescinde dall'effettivo impossessamento di armi, munizioni ed esplosivi da parte dei soggetti che potrebbero ledere la propria o l'altrui incolumità; la seconda (come si è già anticipato e come meglio sta per dirsi) disciplina invece il verificarsi in concreto di tale situazione e cioè che, in conseguenza dell'inosservanza del dovere di cui alla prima parte dell'art. 20 cit., I° comma, alcuno dei soggetti ivi indicati si è concretamente impossessato di taluno degli oggetti che andavano custoditi. Esige, tuttavia, la nuova norma che ciò non deve rappresentare l'effetto di una qualsiasi forma di violazione di condotta custodiale ma solo di quella che ha consentito di impossessarsene in maniera agevole ("agevolmente"). Ora poiché quel che richiede in concreto l'art. 20 bis è indissolubilmente legato – costituendone l'effetto – all' inosservanza dell'astratto obbligo di custodia, ne deriva che la diligenza possibile consentita può dirsi inattuata solo se lascia prefigurare che l'arma custodita in un certo modo avrebbe potenzialmente reso agevole il suo impossessamento. D'altro canto l'avverbio "agevolmente" adoperato dall'art. 20 bis cit. è sinonimo di "facilmente", di "comodamente", avverbi che, accostati all'attività di apprensione di un oggetto, danno l'idea di una condotta che, non venendo ostacolata da alcunché, ha reso possibile la concreta e materiale apprensione. Può dirsi allora conclusivamente che le armi, le munizioni e gli esplosivi custoditi in astratto in modo negligente sono quelli collocati a portata di mano, a vista o quelli per i quali non appare predisposto un pur minimo ostacolo.

La correttezza dell'impostazione ermeneutica sin qui seguita è ampiamente confortata da alcune decisioni della Suprema Corte che ha precisato come l'avverbio "agevolmente" di cui all'art. 20 bis cit. costituisce il parametro per stabilire se il generico obbligo di custodia di cui alla prima parte dell'art. 20 cit., primo comma, sia stato osservato con diligenza, escludendo così "...l' esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma" (Cass. Pen., Sez.I, 19/6/1995, Stabiumi; ibidem, 12/1-22/5/1997, n.4792). Di talché, in applicazione di tale principio, non si è ravvisata la violazione dell'astratto e generico obbligo di custodia nelle seguenti ipotesi:

fucile da caccia detenuto in casa sopra un armadio (Cass.Pen., Sez. I^, 14/12/1999, Cariello);

arma detenuta in un appartamento chiuso a chiave e nell'alto di un armadio (Cass. Pen., Sez. III^, 12/1/1996, Depetro);

armi detenute nella propria abitazione munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio ed in una valigia posta sotto il detto mobile (Cass. Pen., Sez. I^, 21/1-18/2/2000, n. 1868, Romeo);

arma custodita all'interno di una casa con la porta regolarmente chiusa a chiave (Cass. Pen., Sez. I^, 14/1/1997, Nuti).

Come può facilmente notarsi, il comune denominatore della casistica sin qui illustrata è costituito dal fatto che l'astratto e generico dovere di diligenza è rispettato tutte le volte in cui è ipotizzabile che le armi, le munizioni e gli esplosivi non possano venire nella disponibilità di coloro che coabitano con il detentore o frequentano la sua abitazione; esclusione che deve intendersi realizzata non con l'impiego di mezzi specifici o particolari (peraltro non richiesti dalla norma), ma attraverso l'adozione di quelle misure ricavabili da quello che si ha a disposizione e di condotte che esprimono entro questo ambito la volontà di custodire ciò che si possiede, tra le quali chiusura a chiave dell'immobile, all'esito della quale diventa irrilevante l'allontanarsene per periodi di tempo più o meno lunghi, essendo il privato "... già garantito dall'avere approntato idonea chiusura del suo immobile" (Cass. Pen., Sez. III^, 12/1/1996, Depetro).

Un orientamento improntato a maggior rigore oltre a non essere richiesto dalla norma per ritenere soddisfatto il dovere di diligenza nella custodia proprio perché di natura generica, finirebbe con il riproporre quelle sacche di discrezionalità interpretativa che hanno come limite soltanto l'obbligo di adozione delle efficienti difese di cui alla seconda parte dell'art. 20 cit., primo comma, imposte ai soggetti c.d. qualificati; ma sarebbe oltretutto di serio ostacolo alla realizzazione della difesa personale che costituisce un' esigenza di altissimo valore, da tutelare quanto quella, se non più, cui tende la custodia delle armi, che va soddisfatta, pertanto, sempre contemperandola con le esigenze di una pronta accessibilità all'arma per un'eventuale utilizzazione ex art.52 C.P.

Alla stregua delle considerazione sin qui svolte appare sin troppo evidente che lo strumento normativo approntato dalla prima parte dell'art. 20/I° c. cit, integrato da quello recato dall'art. 20 bis/2° c., è ampiamente idoneo a tutelare la collettività; risultato agevolmente raggiungibile attraverso i mezzi di cui si dispone, senza necessità di pretendere da parte dei cittadini (che hanno generalmente abbastanza buon

senso per sapersi regolare da soli circa le precauzioni da prendere) l'adozione di ulteriori "misure minime di sicurezza", allo stato sibilline, le quali, non potendo avere, per intuibili motivi, portata generale, dovrebbero in ogni caso essere necessariamente e rigorosamente commisurate alla disponibilità numerica delle armi (ed oltretutto a quella economica), per evitare, come spesso accade, richieste di misure sproporzionate, refluenti in una indiretta pressione finalizzata a provocare la loro dismissione o a scoraggiarne l'acquisizione.

VI

IL CONCRETO ED EFFETTIVO IMPOSSESSAMENTO DELLE ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI IN CONSEGUENZA DELLA LORO OMESSA CUSTODIA QUALE DISCRIMINE DELL'OPERATIVITÀ DELL'ART, 20 BIS RISPETTO ALL'ART, 20

L'argomento che si affronta è oggetto di due interpretazioni giurisprudenziali, e si è già anticipato succintamente l'orientamento che si privilegia.

Appare opportuno prendere le mosse dall'indirizzo contrario, che è quello maggioritario, che può essere illustrato nei termini che seguono.

Esso scorge nel 2° comma dell'art. 20 bis un reato di pericolo e non di evento, ritenendo pertanto sufficiente la mera possibilità da parte dei soggetti ivi menzionati di un agevole impossessamento di armi, munizioni ed esplosivi a causa della violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. I[^], 5435/05). Si specifica, al riguardo, che il reato si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato le cautele che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate nella norma sia giunta o meno ad impossessarsi dell'arma o delle munizioni. È necessario cioè che l'agente, sulla base di circostanze specifiche, possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di cautele specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi "non da parte di "chiunque", ma da parte di una persona appartenente ad una delle categorie indicate dalla legge". Si conclude quindi affermando che entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso scopo, ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il

reato di cui all'art. 20/I°, p.p., pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i possessori delle armi diretto ad impedire che chiunque possa impossessarsene; la disposizione di cui all'art. 20 bis/2° c., è diretta invece ad impedire che giungano ad impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di cautele necessarie per impedire l'evento (l'impossessamento). Si ritiene quindi di trovare una conferma dell'assunto anche nell'elemento sintattico dell'uso del congiuntivo (giungano ad impossessarsi), modo del verbo che viene utilizzato quando l'azione viene rappresentata come possibile; e si evidenzia che la subordinata retta dalla preposizione "per" sta ad indicare lo scopo per il quale le cautele debbono essere adottate, non necessariamente da attuarsi per la perfezione del reato che è di pericolo e volto a realizzare una tutela anticipata del bene protetto (Sez.I[^], 19/3/2004, Cordasco; n. 2263/04, Luongo).

Ma il percorso argomentativi compiuto dai Giudici di legittimità non coglie nel segno per varie ragioni.

Può subito liquidarsi la dimostrazione dell'assunto per via sintattica osservandosi che l'uso del congiuntivo è richiesto dal "che" posto di seguito al verbo "impedire". Si sarebbe infatti commesso un grave errore grammaticale se dopo il "che" si fosse adoperato l'indicativo presente ("per impedire che alcuna......giunge ad impossessarsi..."). Ancora in contrario si obietta che il verbo "giungere" esprime l'unico significato che possiede, che è di tipo effettuale e cioè di verbo che esprime il conseguimento o il verificarsi di un avvenimento. Per considerare esatto in questa direzione il pensiero dell'indirizzo maggioritario, il verbo "giungere" avrebbe dovuto essere accompagnato da altro verbo che limitasse la compiutezza del significato che esprime, come "...per impedire che alcuna delle persone possa giungere ad impossessarsene...".

Di seguito l'indirizzo maggioritario, pur sostenendo che entrambe le norme realizzano una tutela anticipata (delineano, cioè, un reato di pericolo), coglie una sostanziale differenza tra le stesse nella diversità dei soggetti per i quali è imposta l'adozione di cautele necessarie per impedire da parte di costoro l'impossessamento delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; quelli dell'art. 20 vengono identificati con il pronome indefinito "chiunque", e quelli dell'art. 20 bis con i soggetti ivi specificamente indicati. Adozione di cautele finalizzata ad impedire più

incisivamente l'impossessamento da parte di quest'ultimi e non degli altri di cui alla p.p. dell'art. 20/I° c.,cit, che, come riferito, vengono residualmente indicati come "chiunque", come, cioè, "tutti gli altri" senza, tuttavia, mai precisare di chi si tratta, nonostante tale indefinita indicazione venga ribadita a dimostrazione dell'assunto più di una volta.

Ed è proprio qui che risiede la chiave di volta – assorbente gli ulteriori rilievi critici che vengono di seguito ugualmente illustrati - che rivela l'artificiosità e l'inconsistenza dell'interpretazione criticata, e che porta in conseguenza a dare ragione alla tesi minoritaria. Allorché si è parlato della soggettivizzazione del concetto di "sicurezza pubblica" e, cioè, dell'individuazione delle persone in favore delle quali deve osservarsi il generico ed astratto obbligo di custodia di cui all'art. 20, I comma, p.p., si è evidenziato come tale obbligo, al di là di espresse indicazioni soggettive, non può che essere stato ragionevolmente imposto per quei soggetti che – orbitanti, stabilmente od occasionalmente, in un contesto abitativo – possono in astratto, in conseguenza del suo inadempimento da chi vi è tenuto, pervenire nella disponibilità di un'arma e ledere la propria od altrui incolumità fisica. Soggetti, quindi, privi (totalmente o parzialmente) di quella necessaria capacità di discernimento immediatamente identificabili con quelli inesperti nell'uso delle armi, e, secondo gli artt. 80 e ss. C.P., con gli incapaci, in modo relativo od assoluto, con i minori, e con chi non è compos sui in conseguenza dell' essere dedito abitualmente all' assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti: che sono le stesse persone indicate nella norma più grave, con la conseguenza del rovinoso crollo dell'opinione maggioritaria incentrata proprio su tale diversità.

Quanto sin qui rilevato consente pacificamente di affermare che, stando così le cose, la gravità delle ipotesi di reato delineate nell'art. 20 bis è data **unicamente** dall'avvenuto e concreto impossessamento dei manufatti da proteggere. Non può poi non riflettersi che, in fondo, non è difficile scorgere come tutta la nuova norma sia protesa a disciplinare situazioni che presuppongono la concreta disponibilità dei manufatti in questione da parte dei soggetti ivi indicati, a cominciare dall'ipotesi che disciplina la loro consegna prevista e punita dal I° comma. E se si riflette ulteriormente può scorgersi come non è privo di significato che le due ipotesi di reato siano state accomunate in un medesimo contesto, rappresentando le stesse un identico effetto scaturente da due stati psicologici diversi: la disponibilità di armi munizioni ed esplosivi conseguente a volontaria consegna e la disponibilità dei medesimi manufatti

conseguente ad indiretta colposa consegna, perché a ciò equivale il non avere osservato gli obblighi custodiali.

Quando poi si sostiene che la fattispecie di cui all'art. 20 bis/2° c. richiederebbe una diligenza maggiore di quella adottabile nella custodia generica, si afferma cosa non puntuale ed inesatta perché, anche qui si esige invece, come esprime l'avverbio "ogni", quella massima possibile, perché proprio questo è il significato di tale avverbio. Massima possibile in relazione alle disponibilità che consente il luogo abitato, criterio che deve necessariamente valere – in quanto identico e perché non possono esisterne altri – anche per la situazione che prospetta l'art. 20 bis/2°c. Situazione ampiamente confermata, del resto, dalla perfetta sovrapponibilità delle due espressioni adoperate al riguardo nelle due norme; affermare infatti che la custodia "....deve essere assicurata con ogni diligenza..." equivale specularmente in negativo a "...trascura(re) di adoperare nella custodia le cautele necessarie...". D'altro canto "l'impossessarsi agevolmente" dell'arma costituisce l'effetto di una causa, l'effetto scontato, cioè, di non avere assicurato la custodia con ogni diligenza (art. 20/I° c.), che si consegue quando non vi sono ostacoli particolari che vi si frappongono (quindi l'arma poggiata a vista sul tavolo, sulla ripiano della credenza a vetri, etc.). Ora se tale effetto non si è ritenuto di specificare in seno all'art. 20, I comma, p.p., in ragione dell'astrattezza del suo verificarsi, è privo di logica l'averlo esplicitato in seno all'art. 20 bis se anch'esso, come sostiene il pensiero maggioritario, profila una situazione astratta di mero pericolo per la quale l'effettivo verificarsi della disponibilità è estranea alla compiutezza del reato. Ed anche per questa direzione trova conferma che la concreta disponibilità costituisce l'elemento che distingue la seconda norma dalla prima.

E non può certo fare la differenza la specifica indicazione delle munizioni che si è dimostrato essere implicitamente comprese anche nella norma della custodia generica, e non avendo peraltro alcun senso affermare, nel contesto dell'identica situazione che pone l'obbligo di custodia ed a fronte della loro obiettiva pericolosità, che tali manufatti una volta sono pericolosi ed un'altra volta non lo sono.

Ma l'elemento che contribuisce in modo definitivo a qualificare il reato di cui all'art. 20 bis come reato d'evento e non di pericolo, che richiede, cioè, per la sua perfezione, l'impossessamento dei manufatti pericolosi, è quello già illustrato a proposito delle ragioni del loro assetto differenziato rispetto a quello generico ed omnicomprensivo adope-

rato in seno all'art. 20, I comma, p.p.. In tale sede si è dimostrato che il legislatore ha voluto assegnare all'art. 20 bis in modo diretto e preciso (e l'inclusione delle armi clandestine ne costituisce una palmare conferma) anche la finalità di evitare che, in conseguenza dell'omessa custodia, armi comuni, da guerra e clandestine (ed esplosivi) pervenuti nella disponibilità dei soggetti ivi menzionati, non solo diventino strumento di offesa dell'incolumità propria e/o altrui, ma vengano immesse, più o meno volontariamente, in circuiti illegali. Situazione che può verificarsi solo allorché, in conseguenza dell'omessa custodia, i manufatti in questione pervengono nella materiale disponibilità dei soggetti indicati nell'art. 20 bis. Ed acquista così un senso graduare la gravità della condotta a seconda che l'impossessamento riguardi armi comuni o armi da guerra ed armi clandestine, e non quando ciò viene prefigurato solo in astratto senza che nessun impossessamento si verifichi in conseguenza dell'omessa custodia. E di ciò, giova ribadire, costituisce conferma sia l'omessa indicazione tra le armi di cui all'art. 20, I comma, p.p., di quelle clandestine, posto che, non disciplinando tale norma alcuna apprensione dei manufatti ivi genericamente indicati ma solo il suo possibile verificarsi in astratto, diventa irrilevante che tale situazione possa riferirsi ad un'arma regolare o ad un'arma clandestina. Ed un'ulteriore conferma è offerta dalla non menzione tra le armi comuni in seno all'art. 20 bis di quelle ad aria compressa, di quelle da bersaglio da sala e delle altre indicate nell'art. 2, 3° comma, della L.110/75, omesse sia perché dalla loro materiale disponibilità non possono mai derivare effetti lesivi di consistenza pari a quelle delle armi comuni e da guerra, sia perché, a differenza di quest' ultime, non è seriamente sostenibile la preoccupazione di una loro circolazione illegale, per cui è apparso sufficiente al legislatore disciplinare per esse l'obbligo di una generica ed astratta custodia pur quando dalla violazione di tale obbligo dovesse conseguire la loro concreta e materiale apprensione. Più seria essendo poi l'esigenza, al pari di tutte le altre armi comuni, di una loro pronta ed immediata identificazione attraverso i segni distintivi che devono recare ex art. 11 L.110/75 (con esclusione delle armi ad aria compressa depotenziate), le stesse si trovano invece incluse in seno all'art. 20 bis (e nell'ipotesi più grave – ultimo comma) allorché diventano oggetto di concreta apprensione nell'assetto di armi clandestine in quanto prive o private dei predetti segni di riconoscimento.

E allora.

Delle due l'una: o la norma contenuta nell'art. 20 bis, 2° c., è un inu-

tile doppione di quella contenuta nella prima parte dell'art. 20/I° c., disciplinando entrambe due identici reati di pericolo, o se le si vuole attribuire una ragione di posizione diversa e più grave la si deve recepire nella prospettiva che la stessa disciplina un reato di evento.

Riassumendo deve concludersi che tra la prima parte dell'art. 20/1°c. e l'art. 20 bis, 2° comma, viene a stabilirsi un rapporto armonico e di equilibrio in chiave di causa ed effetto, nel senso che l'art. 20 bis/ 2°c. disciplina lo sviluppo dinamico dell' obbligo di custodia previsto astrattamente dalla prima parte dell'art. 20 cit., I° comma. Questa disegna in astratto le sue modalità sanzionandone l'eventuale inosservanza a prescindere dal verificarsi di qualunque evento dipendente dalla stessa; l'altra configura invece il concreto verificarsi delle conseguenze cui la violazione dell'obbligo di custodia ha dato luogo, e, cioè, l'effettivo impossessamento di armi, munizioni ed esplosivi da parte di taluno dei soggetti indicati nel I° comma dell'art.20 bis, che – come già rilevato – sono gli stessi per i quali, nell'ambito del I° comma dell'art. 20 cit., prima parte, l'impossessamento è implicitamente disciplinato solo in forma di astratta verificazione.

DENUNZIA DI FURTO, SMARRIMENTO E RINVENIMENTO DI ARMI ED ESPLOSIVI

NEL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DEL T.U. DI PUBBLICA SICUREZZA

1. -----

Anche se il titolo della relazione che mi è stata affidata non lo dice esplicitamente, non si può parlare della denunzia di furto o smarrimento dell'arma senza parlare dell'obbligo di custodia che la legge impone ai detentori di armi da guerra o comuni da sparo, perché proprio una corretta custodia è il presupposto perché siano evitati il furto o lo smarrimento delle stesse.

Del resto sia la legge attualmente in vigore (art. 20 legge n. 110/75) che la norma che, secondo il progetto di legge di riforma del T.U.L.P.S., dovrebbe modificarla sul punto, fanno riferimento alla custodia delle armi, unitamente agli obblighi che nascono in caso di furto, smarrimento o rinvenimento.

Prima di valutare le progettate modifiche occorre, sia pur brevemente, dare uno sguardo alla situazione attuale.

L'art. 20, co. 1 della legge n. 110/75 impone l'obbligo di custodia delle armi e tale obbligo ha una portata diversa a seconda che si tratti di un comune detentore ovvero di un detentore qualificato dal fatto di esercitare professionalmente attività in materia di armi (esempio, fabbricanti, commercianti, riparatori) o di essere autorizzati alla loro collezione. Nel primo caso la custodia deve essere assicurata "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" mentre, nel secondo, il soggetto deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla Autorità di P.S.

Si deve ricordare, preliminarmente, che oggetto della custodia e, dunque, delle conseguenze di una custodia non diligente, sono solo le armi di cui agli artt.1 e 2 della legge n.110/75 e, cioè, le armi da guerra, tipo guerra e quelle comuni da sparo. Restano fuori dall'obbligo le armi bianche perché è stato abrogato l'art.702 c.p. che faceva riferimento ad ogni tipo di arma propria.

Ricordiamo che con legge n. 203/1991 è stato aggiunto un art. 20 bis, che punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizio-

ni ed esplosivi le cautele necessarie ad impedire che alcuna delle persone indicate (minori di diciotto anni, incapaci, inesperti nel maneggio delle armi, tossicodipendenti) giungano ad impossessarsene agevolmente.

Le due disposizioni (art. 20 e 20bis) presentano qualche incoerenza perché, mentre l'art. 20 si riferisce solo alle armi ed esplosivi, l'art. 20bis indica anche le munizioni come oggetto di particolare custodia. Poiché le munizioni sono considerate come categoria a sé stante la non diligente custodia delle stesse non può integrare alcuna ipotesi criminosa¹ perché non espressamente indicata nella norma.

Sembra, poi, che le parti di armi, di cui non si dice nulla, siano pure escluse dalla custodia.

Ancora, l'art. 20 bis indica, tra i soggetti che rappresentano un pericolo, se si impossessano di armi o esplosivi, solo i tossicodipendenti mentre, di pari pericolosità ci sembrano gli alcoolisti abituali. Inoltre, l'art. 20 bis fa riferimento solo alle armi, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 legge n. 110/75, per cui restano escluse dall'obbligo di custodia le armi ad aria compressa, quelle ad emissione di gas, o di bersaglio da sala, gli strumenti lanciarazzi.

Da notare, poi, che sono compresi gli esplosivi che, però, devono essere diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge 110/75 perché, altrimenti, invece della ipotesi contravvenzionale di cui al co.1 dell'art. 20 bis, si configura quella delittuosa di cui all'ultimo comma stesso articolo. Poiché l'art. 20 bis, co. 1 afferma che il fatto deve concernere esplosivi diversi dai giocattoli pirici e, come detto, diversi da quelli considerati parificati alle armi da guerra, resta difficile capire a quale categoria si sia riferito il legislatore. Infatti dal sistema si deduce chiaramente che gli esplosivi micidiali sono equiparati alle armi da guerra e gli si applicano le norme relative. Le materie esplodenti, tra cui i giocattoli pirici, sono regolati, invece, dal punto di vista sanzionatorio, dalle contravvenzioni di cui agli artt. 678 e 679.

Non è dato capire, dunque, quale sia la categoria di esplosivi che non rientra né nell'una né nell'altra classificazione. Forse si tratta solo di errore tecnico e nulla più.

Singolare anche, sempre nell'art. 20 bis, il riferimento alla persone "imperite nel maneggio delle armi" perché la nostra legge non prevede nulla su come si debba "maneggiare" un'arma rinviando, si presume, a nozioni di comune prudenza. Non esiste una situazione di imprudente maneggio delle armi che, di per sé, sia incriminabile; si guarda solo all'eventuale risultato di un imprudente maneggio. Se colpisco qualcu-

no perché avevo lasciato un colpo in canna risponderò dell'evento lesioni o morte ma non di aver maneggiato male l'arma.

2.

Il bene giuridico tutelato dalla normativa sulla custodia delle armi è l'interesse alla sicurezza pubblica, al cui fine si prevede che la custodia debba essere assicurata con ogni diligenza. Il reato che si contesta a chi ometta di usare la diligenza dovuta è, chiaramente, un reato omissivo proprio, che si configura nel mancato compimento dell'azione che si attendeva dal soggetto, in base a quanto prescritto dalla norma.

Ai fini della realizzazione del reato non rileva che vi sia stato l'effettivo impossessamento dell'arma da parte dei soggetti indicati o che sia effettivamente avvenuto il furto o lo smarrimento. Basta una condotta non diligente per integrare il reato.

Cosa significhi in concreto la "diligenza" lo dicono numerose decisioni della giurisprudenza, alcune corrette, altre francamente opinabili.

La indicazione della casistica concreta è compito dei giudici di merito perché la Cassazione non ha mai precisato in cosa debba consistere la espressione "ogni diligenza" di cui all'art. 20. Fu a suo tempo² anche dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione alla eccessiva indeterminatezza di tale norma, per cui si assiste, nella giurisprudenza di merito, anche a decisioni criticabili proprio perché la diligenza che si deve usare non può essere sempre la stessa, ma deve essere modulata in relazione alla tipologia dell'arma, alla sua pericolosità, ai soggetti che possono venir con essa in contatto, ad altre circostanze di fatto che possono condurre a conclusioni diverse.

Si trova, così, qualche giudice che ha ritenuto imprudente tenere un'arma in casa non smontata senza rendersi conto che se, in caso di bisogno per difendersi da un pericolo attuale e grave, il possessore dell'arma deve mettersi a rimontarla, si vanifica ogni possibilità di uso efficace.³

Sono state ritenute rispettate le regole di diligenza in caso di detenzione di un fucile da caccia in una casa di campagna chiusa, di una pistola in una azienda commerciale all'interno di una scrivania in ambiente vigilato e chiuso di notte e non accessibile con facilità di giorno.

Si è detto, invece, negligente il comportamento di chi tenga l'arma in casa in un cassetto non chiuso a chiave, se esiste la possibilità di facile accesso specie da parte di minori, oppure di chi la detenga in macchina, considerata la facilità di poter subire un furto.

In sostanza ci pare si debba usare, come al solito, il buon senso, per cui si deve valutare il tipo di arma e le circostanze di fatto.

Così, per un'arma da caccia è anche possibile ritenere necessaria la detenzione in un armadio chiuso a chiave perché l'uso non è certamente improvviso e imprevedibile. Rispetto, invece, ad una pistola che si tenga in casa per difesa personale, l'imporre eccessive cautele, come la chiusura in cassaforte, il dover tenere l'arma scarica e simili, vanifica irrimediabilmente la possibilità di uso efficace perché la necessità di difesa insorge sempre improvvisa e imprevedibile.

Ancora, se si tratta di arma micidiale da guerra (la cui detenzione, però, è vietata ai privati) il detentore deve usare diligenza massima, come nei casi in cui nell'ambiente vi siano minori o incapaci che possano agevolmente impossessarsi dell'arma.

Nello stesso ordine di idee si deve valutare più severamente la condotta di chi esercita professionalmente un'attività in materia di armi ed esplosivi perché a costui la legge impone non solo la comune diligenza, ma anche di operare in concreto approntando difese antifurto onde evitare che estranei se ne impossessino. Anche per questi soggetti, peraltro, si deve valutare i fatti alla stregua della diligenza specifica esigibile in materia perché è noto che nessun furto è, teoricamente, impossibile, per cui non si potrà ritenere negligente la difesa approntata da taluno solo perché, con valutazione a posteriori, sì è constatato che un furto è stato commesso. La valutazione deve essere sempre ex ante e sulla base dei criteri medi di diligenza, sia pure specifica del settore armiero.

Circa il reato di cui all'art. 20 bis si nota che esso è integrato solo dall'effettivo impossessamento da parte del minore,incapace,tossicodipendente ecc., delle armi o esplosivi, non essendo sufficiente la probabilità dell'impossessamento, come pare chiaro dall'espressione "cautele necessarie ad impedire che una delle dette persone giunga ad impossessarsene".

Si ritiene che del reato risponda non solo chi detiene legittimamente le armi o gli esplosivi ma anche chi li detenga illegittimamente perché la norma non opera distinzioni sul punto.

3.

Come rilevato, per l'ipotesi di omessa custodia da parte di soggetti qualsiasi la legge non indica le misure concrete da adottare rinviando alla comune diligenza, mentre per i collezionisti o coloro che esercitano professionalmente un'attività in materia di armi o esplosivi si chiede che siano adottate e mantenute efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza (art. 20, co. 1).

Il progetto di modifica del testo Unico di P.S. prevede, invece, che all'art. 20 della legge n.110/75, al posto della generica indicazione per cui, nella custodia delle armi ed esplosivi, si deve usare "ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica", sia sostituita l'espressione "osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'Interno."

Si sostituisce, cioè, ad una indicazione generica e non regolamentata del concetto di "diligenza", la previsione di specifiche disposizioni derivanti da un atto amministrativo del Ministero dell'Interno, che dovrà prevedere il contenuto tipico della condotta richiesta ai possessori di armi ed esplosivi.

La modifica riguarda solo il co. 1 dell'art. 20, quello che impone l'obbligo di diligenza a carico di chiunque possegga armi ed esplosivi, mentre resta immutato il co. 2, che concerne coloro che operano professionalmente nel settore delle armi ed esplosivi ovvero sono collezionisti autorizzati. Per costoro nulla è cambiato e permane l'obbligo di dotare e mantenere gli ambienti, ove vengono detenute le armi e gli esplosivi, di efficienti difese antifurto.

A nostro avviso, la modifica appare opportuna perché, stabilendo delle precise norme regolamentari, si evita la proliferazione di decisioni contrastanti in casi analoghi nonché di conclusioni che urtano contro il comune buon senso, come abbiamo prima visto ricordando talune sentenze in materia. Se il Ministero dell'Interno indica con precisione quali siano le cautele da seguire in caso di custodia di armi o esplosivi, non dovrebbero più verificarsi gli inconvenienti denunciati.

4.

Una diligente custodia delle armi e degli esplosivi è il necessario presupposto per evitare furti o smarrimenti. Non è, però, detto che ciò sia sufficiente ad evitare gli uni e gli altri perché, specialmente in caso di furto, è noto che i malintenzionati riescono, spesso, a superare anche ostacoli alquanto, teoricamente, difficili.

Dunque, la legge stabilisce che, in caso di furto o smarrimento di armi, parti di armi o esplosivi, il soggetto che li deteneva è obbligato a denunciare il fatto all'Ufficio locale di Pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri più vicina è stato, in tal modo, inserito nell'ordinamento un caso di denuncia obbligatoria ulteriore (art. 333 c.p.p.) in aggiunta a quelli già previsti e in deroga al generale principio della facoltatività della denuncia. Come è noto, la denuncia è

obbligatoria solamente per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio ovvero a causa di esso, siano venuti a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio. Essi hanno l'obbligo di denunciarlo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.). I privati, come regola, hanno solo facoltà di denunciare i reati, salvo casi eccezionali e ritenuti particolarmente gravi, in cui v'è l'obbligo di denuncia, come in caso di reato di strage o insurrezione armata per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo (omessa denuncia di reato da parte di cittadino, art. 364 c.cp.). Altra ipotesi obbligatoria di denuncia è quella prevista dall'art. 709 c.cp., quando taluno abbia ricevuto denaro o acquistato o, comunque, avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, ed ometta,dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'autorità. Caso raro quest'ultimo, direi, perché mai mi è capitato di incontrare tale ipotesi di reato.

Altre ipotesi in cui la legge riconosce l'obbligo di denuncia a carico dei privati sono quelle previste dagli artt. 109 e 214 del regolamento al T.U. di pubblica sicurezza a proposito della sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica o a proposito della ricezione da parte di un ufficio del pegno pubblico di oggetti che si abbia fondata ragione di ritenere di provenienza furtiva.

Oggetto della denuncia possono essere tutti i tipi di arma, sia da guerra che comuni da sparo, che le parti di armi che, infine, ogni tipo di esplosivo. A proposito di questa ultima categoria, a mio avviso dovrebbero essere escluse dall'obbligo di denuncia le c.d. materie esplodenti, regolate, sotto il profilo sanzionatorio, dagli artt. 678 e 679, in aderenza ad una famosa decisione della Cassazione a S.U. che distinse, appunto, gli esplosivi micidiali da quelle altre materie usate per fuochi di artificio et similia, riservando solo ai primi la normativa più severa.

La violazione del precetto costituito dall'obbligo di denuncia del furto o dello smarrimento è sanzionata come contravvenzione con l'ammenda fino ad euro 516,40.

5.

I co. 5 e 6 dell'art.20 prevedono,poi, altre due ipotesi contravvenzionali. L'una consiste nell'obbligo di depositare presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o presso la più vicina stazione dei carabinieri le armi o parti di armi eventualmente rinvenute.

L'altra prevede che, in caso si siano rinvenuti esplosivi di ogni gene-

re ovvero si sappia che in qualche luogo v'è un deposito di esplosivi o anche che taluno li abbia rinvenuti, è fatto obbligo al privato di darne immediata notizia agli uffici prima ricordati.

Come si può notare, le armi possono essere da guerra o comuni da sparo o anche parti di esse e, se rinvenute personalmente, vanno depositate.

Per gli esplosivi, invece, forse data la loro maggiore pericolosità, l'obbligo per il privato consiste solo nel dare immediato avviso alla pubblica sicurezza o ai carabinieri sia del rinvenimento proprio o da parte di altri che della esistenza di un deposito, senza alcun obbligo di consegna diretta.

Come già notato, viene, anche qui, prevista una ulteriore ipotesi di denuncia obbligatoria a carico del privato, sicuramente per la intrinseca pericolosità delle armi e degli esplosivi, onde si vuole averne il controllo il più possibile, obbligando anche i privati ad una condotta di collaborazione con l'autorità. Ipotesi, come rilevato, eccezionale rispetto
alla regola della facoltatività della denuncia per il privato ma giustificata dalla possibile micidialità degli oggetti rinvenuti o di cui si sappia
il deposito.

Anche l'omessa consegna dell'arma rinvenuta o l'omesso avviso alla pubblica autorità del rinvenimento (proprio o di altri) di esplosivi sono sanzionati come contravvenzione con pena, però, più grave e, cioè, l'arresto fino a sei mesi congiuntamente all'ammenda fino ad euro 206,58.

La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 20 fa salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la detenzione o il porto abusivi delle armi ed esplosivi e costituisce un richiamo alla applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. e la conferma del carattere residuale della norma precettiva e sanzionatoria in oggetto.

Se, infatti, il soggetto non ottemperi ai doveri di consegna o informazione prima indicati e acquisisca la disponibilità dell'arma o dell'esplosivo, si configurano le ipotesi delittuose previste nella legge n. 895/67 (detenzione e porto illegali di armi da guerra, esplosivi o armi comuni da sparo).

6.

Il progetto di riforma del T.U. di Pubblica sicurezza prevede che siano sostituiti i commi 5, 6 e 7 dell'art. 20 della attuale legge n. 110/75, quelli, cioè, che prevedono – come prima detto – l'obbligo di consegna dell'arma e l'obbligo di immediata notizia se si tratta di esplosivi, in caso di rinvenimento o conoscenza di un deposito di essi.

La modifica comporta la unificazione delle due ipotesi, prima divise in rinvenimento di armi e rinvenimento di esplosivi, in un'unica figura.

All'obbligo di deposito dell'arma rinvenuta viene sostituito il regime attualmente applicato per gli esplosivi, cioè, l'obbligo di dare notizia all'ufficio di Pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri più vicini e attendere le istruzioni per la consegna. Che si tratti di armi o di esplosivi il soggetto che li rinviene, invece di detenerli sia pure per raggiungere l'ufficio competente più vicino, deve darne immediata notizia e attendere le istruzioni per la consegna.

La più rigida disciplina attualmente applicata per i soli esplosivi viene applicata anche per le armi, parti di esse e munizioni perché si vuole, a mio avviso, giustamente, evitare che il privato cittadino detenga un'arma, anche per breve periodo.

Lo scopo sembra duplice. Da un lato v'è quello di evitare che la detenzione dell'arma possa risultare pericolosa. Dall'altro quello di evitare possibili problemi giudiziari allo stesso soggetto che rinviene l'arma, perché, se costui viene intercettato con l'arma mentre si reca a depositarla presso la questura o il comando dei Carabinieri, v'è il concreto pericolo che non venga creduto, se dice di averla trovata poco prima. Imponendo, invece, per legge, l'obbligo di dare semplicemente notizia all'ufficio competente, si stabilisce che il privato, senza specifica autorizzazione, non possa detenere, neppure temporaneamente, qualsiasi tipo di arma e ciò si armonizza col sistema per cui ogni contatto con un'arma deve essere autorizzato.

Come, infatti, è stato già rilevato da altri relatori il punto più importante della riforma sembra essere proprio quello che introduce la necessità, per il privato, di ottenere il nulla-osta alla detenzione dell'arma, oltre al vigente nulla osta all'acquisto, alla dimostrazione del possesso della capacità psico-fisica e allobbligo di denuncia.

Da notare anche che, rispetto al testo precedente, nel progetto di riforma si indica, come oggetto della condotta doverosa, qualsiasi tipo di arma, da guerra o comune da sparo,nonché le munizioni di qualsiasi tipo, oggetto che in precedenza non era contemplato dall'art. 20 legge n. 110/75.

La sanzione prevista per chi omette la condotta ritenuta doverosa come sopra precisata, è quella contravvenzionale già prevista dalla legge attuale.

Rispetto al testo vigente il progetto ha eliminato l'inciso contenuto nell'ultimo comma dell'art. 20 "salva l'applicazione delle sanzioni pre-

viste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi e di esplosivi di qualunque natura", inciso che aveva un senso quando v'era l'obbligo di consegna dell'arma, per cui il soggetto agente poteva dover giustificare la detenzione tra il rinvenimento ed il deposito.

Stabilendo, come abbiamo visto, anche per le armi l'obbligo di notiziare l'ufficio e non più quello di deposito, se taluno viene trovato in possesso di un'arma, tale situazione è sicuramente illegale e conduce alla applicazione delle norme sulla detenzione ed il porto abusivi di cui alla legge n. 895/67.

Infine, è stata introdotta un'altra ipotesi di reato, del tutto nuova e sanzionata come contravvenzione con la medesima pena prima indicata, per chi, essendo a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni o esplosivi, omette di avvisare gli uffici competenti, come sopra individuati.

Si introduce, dunque, il concetto di "deposito clandestino", diverso dalla semplice esistenza di armi o esplosivi di cui si venga, parimenti a conoscenza. Si deve trattare di qualcosa di più, insomma, della esistenza di armi o esplosivi in quantità limitata e neppure occultati.

Non è dato sapere se questa progettata riforma diventerà, prima o poi, legge dello Stato.

Per la piccola parte che ha formato oggetto della mia relazione posso dire che la riforma appare corretta e contribuirebbe ad eliminare alcune incoerenze che si rilevano nel testo delle norme contenute nella attuale versione.

- 1 Cass.pen.sez.III 22 febbraio 1996,n.76
- 2 Cass.pen.17 marzo 1983,n.2068
- 3 Cass.3.12.92 n.12216 che cassò la decisione di merito assolvendo l'imputato.

LE ARMI ANTICHE, ARTISTICHE E RARE NEL DDL 3650

Il Disegno di Legge 3650 nella sua redazione definitiva, così come comunicato alla Presidenza in data 11-11-2005, non prevede sostanzia-li modifiche all'attuale regime di regolamentazione sulle armi antiche, rare, artistiche e d'importanza storica.

L'unica notazione è nella lettera C del 3 comma art. 2 ove viene nuovamente ribadito e quindi sancito, che il nulla osta del Questore non è richiesto per l'acquisto, da parte dei titolari di collezione di armi antiche rare e artistiche, di armi di tale specie.

Va ricordato che questo comporta il riconoscimento come titolo di acquisto alla predetta licenza di collezione cui già in altra sede era stata data validità per il trasporto.

Pur se non estesi, vari sono i benefici previsti per i collezionisti, per essi infatti non è richiesta la capacità tecnica al maneggio delle armi né l'idoneità psicofisica di cui al successivo articolo 5. Pertanto non sarà necessario per questi ultimi comprovare periodicamente detta idoneità per tutto il periodo della detenzione.

Si riconosce di fatto una minimale pericolosità a questa classe di armi dando invece più spazio al loro portato storico o scientifico e consentendone una più facile detenzione e circolazione in ambito nazionale. Si passa cioè sempre di più da un controllo mirato al valore arma a quello specifico per materiali che presentino "interesse culturale". La strada tracciata è indicativa di un lento ma continuo passaggio di attribuzioni del Ministero dell' Interno a quello per i Beni e le Attività Culturali. Fermo infatti il concetto d'arma antica, rara, artistica o d'importanza storica il cui possesso deve essere comunque nota all' Autorità di Pubblica Sicurezza la gestione delle singole situazioni va sempre di più attribuita alle Soprintendenze.

Questo perché ad uno scemare di pericolosità corrisponde la possibilità di un interesse storico o artistico che deve comunque essere tutelato dallo Stato.

Se di per se stessi questi materiali sono individuati come antichi o ricom-

presi nelle altre caratteristiche di cui alla concessione di licenza di collezione, essi a giusta ragione ricadono nelle categorie previste dall'articolo l0 del D.L. n. 42 cosiddetto "Codice dei Beni Culturali o del paesaggio".

Tralasciando le collezioni pubbliche o di proprietà di Enti al pubblico assimilabili, la cui tutela è insita nella normativa, per i detentori privati di cose "mobili che presentano interesse artistico storico... o etnoantropologico... o con riferimento con la storia... militare o che siano collezioni di eccezionale interesse" è prevista la possibile dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13 dello stesso Codice.

Pur non entrando nella specifica trattazione, non oggetto di questo intervento, è utile ricordare che il rilascio di licenza di collezione d'armi antiche, rare o artistiche comporta, viste le dichiarazioni del detentore, una possibile e direi necessaria verifica dell'interesse culturale degli oggetti da parte degli organi preposti alla Tutela.

è infatti ovvio che se in sede di denuncia dichiaro che un'arma ha caratteristiche di antichità, rarità, interesse artistico o storico riconosco, io stesso detentore, che essa rientri in quei parametri minimi di tutela del Patrimonio nazionale previsti nel già citato articolo 10 del Codice; sarà quindi onere e cura delle singole Soprintendenze verificare la presenza dell'interesse culturale e procedere ai necessari passaggi per il riconoscimento di questo. Ritornando al Disegno di Legge 3650 ed alle sue correlazioni al collezionismo, l'articolo 5 al IV comma crea una nuova figura di collezionista di armi, in questo caso comuni, che non ha interesse all'uso delle stesse, ma le detiene per usi diversi che vanno dallo studio alla semplice passione personale; in questo caso è facoltà del Questore rilasciare il Nulla Osta all'acquisto anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio, fermo rimanendo il divieto all'uso (quando per uso si intenda la destinazione principale dell'oggetto arma e non il semplice smontaggio - rimontaggio o manipolazione) ed alla detenzione delle munizioni.

Si è riconosciuta quindi anche alle armi cosiddette comuni la possibilità di avere un ulteriore interesse oltre quello per cui sono state progettate e costruite, facendo discendere da questa la possibilità di un collezionismo diverso per "ambiti cronologici o scientifici da quello delle armi antiche, ma ad esso assimilabile per scopi e sistematica. Questo parametro di possibile interesse culturale è ulteriormente sottolineato ai successivi comma V dello stesso articolo e lettera C dell'articolo 8 in cui vengono ribadite tutte le operazioni di tutela preventive previste dall'articolo 32 della Legge 110/75.

A ben vedere per un disegno di Legge riguardante norme "urgenti" in materia di porto e detenzione di armi non sono da poco i riferimenti al collezionismo; essi nascono e forse discendono da una serie di approfondimenti avvenuti in seno alla Commissione per la Revisione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la Commissione Pioletti dal nome del suo Presidente, e di cui è forse utile fare cenno.

La ormai diminuita pericolosità delle armi antiche, ai fini del più vasto settore dell'ordine pubblico, è stata compiutamente riconosciuta all'interno della Commissione destinando a questo settore una serie di agevolazioni, quali la non matricolazione, la mancanza di dati relativi al fabbricante o la punzonatura da parte di Banchi Prova riconosciuti, a cui si aggiunge un ampliamento dei settori di competenza.

Fermo rimanendo il termine cronologico del 1890, legato anche alla Normativa Europea recepita dall'Italia ma certamente più valido scientificamente di quelli posti da altri Paesi Europei, si è proposto di incrementare l'arco temporale in cui le armi di modello precedente a tale data potessero godere dei benefici delle armi antiche loro omologhe con il conseguente snellimento di tutte le operazioni legate al controllo di sicurezza. Nell'ambito delle armi antiche si è inoltre chiarito quali oggetti, oltre al giusto richiamo all'articolo 4 della Legge N. 36/90, dovessero essere considerate armi propriamente dette e quali invece avessero diminuite o addirittura assenti rilevanze giuridiche.

Quella che però è stata la proposta innovativa riguarda gli altri settori del collezionismo; siamo infatti abituati a considerare questi parametri quasi sussidiari all'antichità e spesso ad essi non è data la giusta valenza.

La rarità, l'importanza storica o artistica hanno già avuto un loro riconoscimento del D.M. del 14-4-1982; essi però lasciano privo di tutela un vasto settore di materiali che pur non avendo quelle peculiarità rappresentano di fatto la storia della evoluzione tecnica applicata in campi più o meno importanti numericamente.

Si è quindi confrontato con quanto indicava il Codice sui Beni Culturali per alcune particolari categorie di Beni.

L'articolo 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" alla lettera h del I comma ricorda "i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni", di cui all'articolo 65.

Quest'ultimo vieta l'uscita definitiva dal territorio nazionale dei Beni di cui all'articolo 11 lettere f - g ed h a chiunque appartengano, riconoscendo a detti materiali particolare importanza e quindi escludendoli da quelli di cui è possibile, previa autorizzazione, l'esportazione.

Il dettato della lettera h articolo II ben attiene ad alcune categorie di armi che attualmente non possono, se non occasionalmente, essere inserite nei parametri previsti dal D.M. 14-4-1982.

Si è quindi proposta la creazione, a fianco delle esistenti, di una nuova categoria di armi aventi interesse per la storia della scienza e della tecnica.

Le caratteristiche nella loro semplicità hanno avuto bisogno di particolare attenzione sui loro intrinsechi limiti pena il rendere vana, vista la complessità tecnica e la quantità numerica dei materiali interessati, ogni possibilità di applicazione.

Il limite dei 50 anni ricomprende infatti numerosissime specie di oggetti, alcuni dei quali ancor validi o addirittura in uso o in distribuzione, ne è apparso bastevole il richiamo al già citato D.M. dell'82 che esclude dal novero delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica, quelle da guerra.

Nonostante questa esclusione, moltissimi modelli avrebbero potuto essere assimilati agli strumenti di interesse per la storia della tecnica o della scienza, ingenerando notevoli e numerose errate applicazioni.

Si è quindi, nella proposta, scelta la strada di indicare con particolare esattezza quali fossero i limiti entro cui riconoscere l'appartenenza alla categoria.

Nel caso di costruzioni industriali prolungate per anni e, quindi, con la presenza di ingenti quantità di materiali, non è certamente il singolo oggetto, appartenente al tal modello, ad avere, se non di riflesso, interesse per la tecnica o per la scienza; esso infatti discende da una serie di prototipi, varianti o preserie nei quali si sono espresse le progettualità, le soluzioni, le tecniche costruttive, che ne hanno poi determinato la produzione su larga scala.

È da questi materiali, dalle loro differenze, che si possono trarre quelle informazioni utili nello studio del progresso tecnico di settore.

L'uso di materiali differenti in analoghi progetti, quando non altrimenti noto dalle fonti storiche, è di per sé tentativo di rispondere ad esigenze di approvvigionamento o tecniche balistiche; le varianti costruttive possono testimoniare l'adattamento di macchine utensili o attrezzature, indicando inoltre il condizionamento al prodotto dell'intero ciclo industriale.

La presenza contemporanea di questi parametri trasforma un oggetto costruito industrialmente in migliaia di esemplari, in un prototipo o semplicemente in un testimone di evoluzione; ad esso, e solo ad esso deve essere riconosciuto l'interesse quale Bene Culturale soggetto di tutela.

La creazione di questa nuova classe comporterà l'allineamento giuridico tra l'esistente normativa sui Beni Culturali e quella di settore, armonizzando gli interventi sia di controllo che di valorizzazione.

A latere di queste considerazioni sulla salvaguardia non solo del Patrimonio, inteso quale insieme di cose immobili e mobili, ma anche e soprattutto dell'ingegno umano presente sempre dietro ogni realizzazione singola o industriale, viene la volontà di tutelare le produzioni italiane viste come esempio e spesso imitate, proprio per la loro validità, e così purtroppo confuse con altre non aventi gli stessi standard produttivi.

Troppo spesso accade che prodotti di bassa realizzazione con materiali scadenti e rifiniture approssimative vengano confusi, scientemente o dolosamente, con analoghe produzioni italiane il cui costo, visto il livello finale, è superiore e pertanto economicamente non competitivo.

È accaduto che utilizzando marchi italiani o linguisticamente assimilabili, ed una normativa carente, prodotti non realizzati nel nostro paese ma solo per esso transitati, siano stati venduti all'estero come prodotti in Italia. Questo comporta un danno economico, immediatamente visibile, per il minor numero di vendite, ed uno ancor più grave perché occulto e identificabile solo dopo tempo: mi riferisco all'esame qualitativo e di durata cui ogni utente sottopone i propri oggetti.

A distanza di anni è facile confondere queste armi con il vero made in Italy, trasferendo virtualmente i difetti di queste sul nostro prodotto che, seppur più economicamente più costoso, ha superiori livelli qualitativi.

È inconcepibile che quanto fatto in altri settori, quali alimentare, il tessile e della moda, a tutela dei marchi italiani, non possa e debba essere previsto per l'industria armiera italiana; non si può lasciare all'iniziativa del singolo produttore, più o meno orgoglioso delle proprie origini territoriali, la tutela della nostra qualità all'estero.

Si deve giungere ad una normativa che tuteli l'attuale produzione italiana differenziandola, soprattutto all'estero ove alcuni marchi sono meno noti, dalle imitazioni straniere realizzate con metodi e materiali scadenti.

È questa un'iniziativa che esula dalle singole Amministrazioni statali, ognuna delle quali potrebbe dare il proprio contributo alla risoluzione del problema.

Da una parte sarebbe certamente possibile tutelare i marchi storici italiani inserendoli quali oggetti di Tutela del Patrimonio storico nazio-

nale; essi infatti hanno tutte le caratteristiche previste dal Codice per essere riconosciuti Beni Culturali ai sensi degli articoli 10 ed 11; rivestono infatti interesse per la storia politica, militare, etnoantropologica e sono testimonianza di identità di comunità territoriali nonché sono certamente esempi di storia della tecnica e della scienza.

A questa iniziativa culturale che di fatto porrebbe i nostri marchi storici in una posizione privilegiata sui mercati esteri, avendo un riconoscimento ufficiale dello Stato della loro importanza nella storia delle armi, si dovrebbe affiancare un procedimento che identifichi immediatamente e ovunque il prodotto nazionale anche per artigiani ed industrie non aventi secoli di produzione.

Una utile applicazione della normativa esistente può comportare la risoluzione del problema.

Attualmente è previsto che sulle armi di produzione corrente siano impressi matricola e marchio del fabbricante nonché punzone del Banco Prova italiano o di altri stati riconosciuti.

Questo permette che un'arma assemblata e presentata al nostro Banco Prova rechi il punzone nazionale come se completamente prodotta in Italia; se a questo aggiungiamo un marchio di produzione poco noto è facile che all'estero si confonda il vero made in Italy con altre situazioni spurie.

Se però si desse completa e sensata applicazione a quanto previsto dall'articolo 15 della "Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il Crimine organizzato transnazionale, adottati dall' Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001", qualcosa si potrebbe cominciare a fare.

Al secondo comma la già citata norma fa un'integrazione all'articolo 11 della legge 110/75 "nonché l'indicazione del Luogo di produzione e della sigla della Repubblica Italiana o di altro paese, nel caso di importazione dell'arma da paese esterno all'Unione Europea".

I casi di applicazione sono pertanto:

- A. Prodotto italiano
- B. Prodotto europeo importato in Italia
- C. Prodotto esterno all'Unione Europa importato in Italia

Nel caso A o B il prodotto finito avrebbe lo stemma della Repubblica italiana e l'indicazione del luogo di produzione, in Italia o nell'ambito comunitario; nel caso c l'indicazione del luogo di produzione e sigla del paese, esterno all'Unione, di provenienza.

È facile comprendere che questo sistema garantisce l'identità del prodotto pur in assenza o difficile lettura del marchio di fabbrica.

Se il luogo di produzione è in Italia, e l'identificazione potrebbe essere o in chiaro o in codice numerico (codice di avviamento postale o identificativo di provincia presente nel codice fiscale dell'Azienda), se il Punzone è del nostro B.N.P., che ha già l'emblema repubblicano, l'oggetto è totalmente fabbricato in Italia.

Se il luogo di produzione è nell'ambito della U.E. il punzone sarà sì del nostro B.N.P. ma si avrà l'identificazione, così come nel caso precedente, del luogo di produzione esterno all'Italia; si tratterà quindi di un oggetto prodotto in Europa, provato in Italia ma non di produzione italiana.

Per i paesi esterni alla UE va aggiunto, a maggior chiarezza, anche la sigla del paese di Produzione o esportazione; questo al fine di chiarire completamente l'origine produttiva.

Si tratta innegabilmente di procedure mediate da altre aventi differenti scopi, la tracciabilità in ambito internazionale, e quindi viste come superflue nel settore caccia o sportivo; se però ad esse diamo una valenza di identità ed orgoglio produttivo, esse divengono comprensibili ed utili.

Si tratterebbe quindi di interventi non più volti al semplice controllo di Polizia internazionale ma una plusvalenza scientifica e qualitativa sui prodotti completamente fabbricati in Italia, il cui costo aggiuntivo avrebbe il significato di far risaltare le caratteristiche costruttive, progettuali e di finitura, tipiche della nostra industria armiera.

Prof. Mario Chiavario Ordinario di Procedura Penale Università degli Studi di Torino e della Università LUISS di Roma

INTERVENTO SUL TEMA: "LEGITTIMA DIFESA: PROFILI STORICI E NUOVA DISCIPLINA"

Grazie Presidente. Confesso di essere la persona sbagliata in questo Convegno perché non sono né un cultore del diritto penale sostanziale, né uno storico e nemmeno un comparatista. Comunque, cercherò di non sottrarmi al compito che mi è stato affidato.

Ovviamente tralascio l'analisi esegetica della norma, l'ha fatta già il Dott. Nordio, e forse nel dibattito interverranno persone che potranno portare altri punti di vista. L'ora tarda mi consiglia di tralasciare anche i riferimenti che avrei voluto fare, al Codice Zanardelli. Semmai ne parliamo dopo, se ci sarà tempo.

Ho detto che non farò un'analisi della legge recente, e vorrei piuttosto partire da due premesse di contesto.

La prima è sul quadro descritto dalla normativa preesistente a quella appena introdotta, che si affidava largamente al senso di responsabilità del magistrato, in particolare quanto alla valutazione dei limiti di scusabilità dell'errore e soprattutto quanto alla valutazione della proporzione tra offesa e difesa. Io non sono in grado di esprimere giudizi, "di esperienza" sulla buona o cattiva gestione di queste norme da parte dei magistrati, ma certamente c'è stato un affidamento forte alla loro responsabilità. E innegabile, è stata una diffusa sensazione, non saprei dire quanto giusta e quanto sbagliata ma certamente amplificata e in qualche misura strumentalizzata, di cedimenti a un atteggiamento di benevolenza più verso l'aggressore che verso l'aggredito.

Di fronte a ciò, ecco la nuova norma – ed è la seconda premessa – che, si dice, vuole reagire, guardando invece più alla esigenza di tutela dell'aggredito che a quella dell'aggressore.

Il discorso, a questo punto, può sintetizzarsi, in termini ancora del tutto approssimativi, nell'affermare che a una esigenza reale, quella appunto di tutela dell'aggredito e non soltanto dell'aggressore, si rischia di dare una risposta demagogica. Risposta demagogica che può essere addirittura illusoria e densa di insidie, di boomerang per le per-

sone che sono o saranno nella condizione di aggrediti: già il Dott. Lo Curto e poi il Dott. Nordio hanno messo in evidenza alcuni limiti e alcuni possibili contraccolpi per il modo in cui si è inteso far fronte a quell'esigenza: limiti e contraccolpi che poi possono addirittura ribaltare, nel concreto delle applicazioni, l'intenzione dichiarata e tradotta nel messaggio dato molto clamorosamente, che è una sorta di dire: state tranquilli, ché, comunque, quando avrete il ladro in casa potrete fare quello che vorrete.

In effetti la nuova norma è costruita nei termini di una presunzione, almeno apparentemente assoluta, di proporzionalità. E, quantomeno, non può farsi a meno di notare che, come strumento tecnico, c'è qui una buona dose di grossolanità. Come si fa, infatti, dire a priori che in certe situazioni sussiste sempre una proporzione, quando una proporzione richiede sempre una valutazione in concreto?

A questo punto ho cercato di vedere, a mia volta con una buona dose di grossolanità di cui vi chiedo scusa, come a quella stessa esigenza si sia cercato di rispondere in qualche ordinamento straniero: questo, perché – ripeto – l'esigenza non è fittizia e non è un'esigenza soltanto italiana. Dovunque ci si preoccupa di non mettere in una condizione di impossibile tutela chi viene aggredito.

In Inghilterra, voi sapete non c'è un codice penale come da noi, e non c'è uno specifico testo normativo organico sulla legittima difesa. Ci si affida, in radice, al Common Law ma c'è un legge del 1967 che riguarda l'uso della forza per prevenire il crimine. Nella sostanza è assai simile al nostro uso legittimo delle armi, ma si estende anche al privato. Il fulcro di questa disciplina sta nella necessità che l'uso della forza sia ragionevole, e l'insistenza sul concetto di ragionevolezza è tipico del modo di pensare anglosassone, anche nel campo penale.

C'è un caso molto clamoroso che può illuminare su come si applica questa normativa: è il caso Tony Martin del 2000. Questo signore aveva sparato a un rapinatore che si era introdotto a mano armata nella sua proprietà, ma il colpo era partito quando il rapinatore stava già scappando. In primo grado Tony Martin venne condannato, dopodiché (tutto il mondo è paese) ci fu una sollevazione ad opera di una parte dell'opinione pubblica, di una parte degli schieramenti politici e il leader del partito conservatore chiese espressamente una modifica della normativa. Intanto Martin aveva fatto appello e la Corte d'appello aveva derubricato il reato, l'aveva fatto passare da "murder", che era uno di quei reati che implicavano la pena di morte, a "manslaughter". Va tenuto

presente che il "murder" si configura non solo quando c'è l'intenzione di uccidere, ma anche in casi che, sempre ragionando un po' grossolanamente, da noi sarebbero probabilmente qualificati come omicidio preterintenzionale: qui, invece, come si diceva, vi fu una derubricazione a "manslaughter", cioè a una sorta di omicidio meno grave e punito meno gravemente, ritenendosi che la responsabilità dovesse considerasi diminuita per la situazione psicologica in cui si era trovato il soggetto. Neppure il giudice di secondo grado, dunque, affermò la presenza di una situazione di legittima difesa, continuando a riconoscere una colpevolezza dello sparatore, benché con una responsabilità attenuta. La proposta di modifica normativa, in un senso non troppo dissimile dalla nostra legge attuale, fu coltivata ma non ebbe la sanzione parlamentare.

Nel frattempo, però (e questo è forse un dato ancora più interessante), il Crown Prosecution Service, che è quell'Istituto che possiamo un po' paragonare al nostro Pubblico Ministero, ma che ha preso corpo soltanto dall'85, ha emanato insieme all'Associazione dei Chief Police Officiers una serie di linee guida pubblicate come statements, cioè come dichiarazioni rivolte al pubblico che sono tutte formulate con lo schema a domanda e risposta, affinché il tutto sia il più possibile capito dal comune cittadino. In questi statements ad un certo punto si dice: come la legge mi protegge? Cosa è la forza ragionevole che io (evidentemente, come cittadino comune) posso usare? E la risposta è : tutti possono usare una ragionevole forza per proteggere se stessi o altri o per far in modo che si abbia un arresto o per prevenire il crimine. E poi si aggiunge: non vi si chiede di fare dei complicati ragionamenti sul livello di forza che voi potete usare in quel momento, quindi si dà una direttiva rassicurante: non pensate che vi si chieda l'impossibile; ma un limite c'è pur sempre, e molto netto: insomma non è una licenza ad uccidere. Si fa, infatti, appunto il caso della persona -ladro o rapinatore- che scappa, di fronte al quale non si chiede di rinunciare del tutto cercare di recuperare dei beni e tantomeno a di fare in modo che la persona possa essere arrestata dalla polizia, ma si dà un'indicazione significativa sull'opportunità di trovare strade alternative all'omicidio. Tra i modi che si suggeriscono – non sorridete – c'è, testualmente, un placcaggio da rugby (certo, bisognerà esserne capaci e averne la forza ...), oppure un pugno ben assestato. Insomma, si capisce, sì, che non vanno molto per il sottile, però quel che è chiaro che non si suggerisce di infliggere una punizione, non si dà l'idea che qualunque cosa sia accettabile come reazione; non è un incentivo a dire: gli sta bene, come tra le righe si legge invece

nella mentalità che ha ispirato la nostra nuova normativa, le quante volte si è ripetuto che l'aggressore deve essere comunque sistemato, e, se non lo fanno adeguatamente i giudici, cominciamo a pensarci noi.

In Francia invece un Codice penale esiste da due secoli: fino al 1994 era ancora in vigore, sul punto, il Codice Napoleone. In quell'anno quella normativa è però stata sostituita con innovazioni di un certo spessore.

Il Codice penale napoleonico stabiliva anzitutto che non costituivano né crimine né delitto l'omicidio, le ferite o le lesioni costrette dalla
necessità attuale della legittima difesa di se stessi o di altri, aggiungendo che la legittima difesa c'era sempre nei due casi seguenti: vale a dire,
anzitutto quando l'omicidio o le ferite o le lesioni fossero state inferte
per respingere durante la notte la scalata o l'effrazione di porte muri o
ingressi di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze (disposizione ripetuta quasi pari pari nel Codice Zanardelli), e poi se
il fatto avesse avuto luogo nel difendersi contro gli autori di furti o di
saccheggi esercitati con violenza. Pure qui, dunque, una presunzione di
legittimità: Tuttavia, la giurisprudenza aveva detto che comunque questa presunzione non era irrefragabile quindi non era assoluta e poteva
cedere davanti alla prova contraria.

Quanto al *nouveau code pénal*, dopo aver dato una descrizione di base della legittima difesa, dice: si presume che agisca in stato di legittima difesa colui che compie l'atto per respingere in tempo di notte l'ingresso mediante effrazione violenza o inganno in un luogo abitato oppure per difendersi contro gli autori di furti o saccheggi eseguiti con violenza. E ancor più si sottolinea, tra gli interpreti, che si tratta di una presunzione non assoluta, bensì relativa.

Forse ancora più significativa, la soluzione fornita da altri codici come quello tedesco (e quello portoghese, che del primo, sul punto, è quasi fotocopia). Limitiamoci a quello tedesco, dove si dice che non è punibile l'autore che ecceda i limiti della legittima difesa a causa di turbamenti, paura o panico: non è punibile, dunque non i si ferma a una responsabilità attenuata o al mutamento del titolo di reato. Però si sposta l'attenzione sulla situazione psicologica di difficoltà in cui si trova il soggetto agente non si dà dunque una indicazione presuntiva nemmeno relativa. Si dice piuttosto: dobbiamo tener conto della situazione di difficoltà, che è esattamente il punto di partenza ragionevole per una tutela dell'aggredito. E mi sembra che il punto di partenza non sia poi dissimile da quello che ispira i pubblici ministeri inglesi nel dire: non vi si chiede l'impossibile, se avete una pistola puntata contro di fare gros-

si ragionamenti, questo però senza dare una licenza a delinquere e ad uccidere in particolar modo.

Non vorrei poi dimenticare, anche per una mia vecchia passione, l'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, nel riconoscere il diritto alla vita come il primo tra tutti i diritti della persona umana, fa carico alle leggi interne di proteggere efficacemente tale diritto. Nell'ammettere poi che una morte provocata non si considera cagionata in violazione dell'articolo stesso quando si tratti di legittima difesa (dunque, nel configurare la legittima difesa come discriminante) ci dà però una definizione abbastanza stretta della legittima difesa: deve trattarsi infatti di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale. Di difesa dei beni qui non si parla proprio, a proposito dell'omicidio, e il rilievo non è di poco conto, poiché si tratta di una norma internazionale che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto più volte che può essere addotta per chiamare in causa la responsabilità di uno Stato in relazione a comportamenti omicidi dei suoi agenti.

Io credo che da questa, sia pur rapida e sommaria, carrellata vengano fuori tanti moniti contro il rischio che un'esigenza sacrosanta, quella di tutela dell'aggredito, si trasformi in una perversa rincorsa -tra potenziale aggredito e potenziale aggressore- a chi riesce a munirsi dell'arma più efficiente e a sparare per primo.

È un monito che a mio avviso dovrebbe far riflettere tutti: gli operatori del diritto, perché applichino nel modo più ragionevole una norma della cui intrinseca ragionevolezza è fortemente lecito dubitare (mi pare lo sottolineasse già Piero Vigna nella sua introduzione); ma anche tutti i cittadini perché non si lascino suggestionare dalla tentazione di credere risolte in partenza delle situazioni comunque drammatiche. La legge non può risolvere tutto, può forse aiutare a non sbagliare troppo. Grazie.

Dr Carlo Nordio Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia Presidente della Commissione per la riforma del Codice Penale

INTERVENTO SUL TEMA: "LEGITTIMA DIFESA: PROFILI STORICI E NUOVA DISCIPLINA"

Grazie a voi per l'invito e per la cortesia con la quale ascolterete. Starò rigorosamente nei termini dei 15 minuti; mi limiterò prima ad un breve esame della riforma sulla legittima difesa e poi qualche spunto di riflessione sulla riforma mancata, cioè sul progetto del nostro Codice penale sempre in tema di legittima difesa. Poi il Prof. Chiavario parlerà secondo un excursus storico culturale e poi anche comparativistico di questo istituto. Se alla fine ci sarà del tempo, magari uno scambio di parole o al limite un po' di dibattito.

Allora 15 minuti. Un grande filosofo, Platone, diceva che è meglio avere una legge malfatta e un giudice intelligente piuttosto del contrario. Noi abbiamo avuto per decenni una legge, quella del 1930 del Codice penale, che è ancora in vigore nell'art. 52 C.P., con una formulazione che oserei dire perfetta sia nel contenuto sia nella forma anche lessicale. Purtroppo, la magistratura, o una parte della magistratura ha fatto di tanto in tanto malgoverno di questa norma ben strutturata e molto intelligente, determinando alcune situazioni deplorevoli nelle quali persone che avevano agito manifestamente in stato di legittima difesa e alla fine sono state prosciolte, hanno però dovuto subire la condanna anticipata del processo, delle spese legali e magari della condanna di primo grado. Il legislatore ha ritenuto di dover intervenire, puntualizzando o esasperando alcuni elementi a favore della cosiddetta vittima creando però un pasticcio, una confusione inverosimile dovuta, come ha detto prima bene il collega Lo Curto a un difetto di tecnicismo oltre che di ignoranza sostanziale. Difetto di tecnicismo che però non è esclusivo di questo governo, di questa legislatura. È in progressione un malanno, un cancro irrimediabile di tutta la nostra produzione legislativa che riguarda la giustizia. Mi basta ricordare che nella legislatura precedente, il Parlamento, senza accorgersi, abolì con una norma processuale l'ergastolo, introducendo il rito abbreviato in modo automatico. Poi, quando si trattò di infliggere l'ergastolo a un noto mafioso, ci si

rese conto che era stato abolito questo istituto di diritto sostanziale, in presenza di una richiesta doverosamente da accogliere di questo imputato mafioso. Allora con una interpretazione autentica di dubbia validità costituzionale il legislatore fece marcia indietro e diede una interpretazione di quella che era stata la sua volontà. Questo per dimostrare che la mancanza di tecnicismo nella giustizia non è prerogativa né di questo né del precedente, né dei precedenti parlamenti. Ricordo infine che più volte la Corte Costituzionale ha bocciato per manifesta irragionevolezza molte leggi a cominciare da alcuni articoli del Codice di procedura penale firmate dal Ministro Vassalli che poi sedeva nella stessa Corte Costituzionale e che dava del manifestamente irragionevole alle norme che lui stesso aveva determinato a costruire. Questa è la situazione disperata e secondo me anche volta al peggio; però le leggi sono quelle che sono e le dobbiamo rispettare e nei limiti del possibile anche analizzare. La riforma che è stata introdotta di recente ha complicato i problemi non solo per il suo atecnicismo ma anche perché sorta e propagandata come legge a favore delle vittime, talché qualcuno ha parlato addirittura di far west o di licenza di uccidere. In realtà ad un esame approfondito si rivela esattamente il contrario e per certi aspetti, lo vediamo subito, inferiore non solo alle aspettative ma inferiore a quelle facoltà che erano concesse alla vittima nel precedente art. 52. Perché? Perché nella formulazione attuale l'art. 52 recita: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Questo è il testo del Codice Rocco, poi si aggiunge: "nei casi previsti dall'art. 614 C.P., (cioè violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o l'altrui incolumità, b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione." Il collega Lo Curto ha già detto bene che questa prima parte dell'articolo pone dei problemi perché richiedendo che vi sia una presenza legittima in casa e una detenzione legittima dell'arma, lascia in sospeso alcune situazioni che potrebbero sembrare paradossali. Facciamo un esempio: se un ladro disarmato entra illegittimamente in una casa e quindi si trova lì in modo illegittimo, però casualmente all'interno della casa vi è un altro rapinatore armato che cerca di ammazzarlo e questo ladro disarmato, impossessandosi di un'arma che ha trovato in casa, spara al

rapinatore, vi è una illegittima presenza del secondo ladro, vi è una illegittima detenzione di quell'arma, però sicuramente vi è una difesa legittima nei confronti del rapinatore armato che sta per ammazzarti. Questo è uno dei tanti casi: può esservi una presenza illegittima e una detenzione legittima, può esservi una combinazione che lascio alla vostra fantasia immaginare. Per esempio la presenza può essere legittima, mettiamo un ospite; io vengo invitato dal mio amico a casa sua, la mia presenza è legittima, però porto con me un'arma che non ho denunciato, quindi la detenzione è illegittima, cioè non ho il porto d'armi. Io ce l'ho per legge, ma mettiamo che, il Prof. Chiavario, che non è un magistrato, si trova nella casa del Prof. Fojadelli con una pistola illegittimamente detenuta perché non ha il porto d'armi; in quel momento entrano i rapinatori in casa, il Prof. Chiavario fa uso di quell'arma che è illegittimamente detenuta. C'è o non c'è legittima difesa? Ovviamente c'è però questo secondo comma non lo lascia presumere. Allora, lo ha detto prima bene Lo Curto, bisogna tornare al primo comma. In tal caso, che bisogno c'era di fare questa aggiunta? Una serie di complicazioni incredibili!

Veniamo alla seconda parte che è quella che mi sta più a cuore: la difesa dei beni. Lasciamo stare il caso in cui la persona difende se stesso e la propria incolumità, parliamo del caso, che poi è quello che ha determinato la maggior parte delle polemiche, in cui per difendere un bene patrimoniale si va a vulnerare un bene di natura eterogenea, cioè la vita o l'incolumità fisica dell'aggressore. Con la legge antica nessuno dubitava di alcune conclusioni alle quali dovessero giungere i giudici di merito, a maggior ragione di legittimità, sia in un senso che nell'altro, per esempio che non si potesse sparare alle spalle al ladro di galline che stava scappando, però che si potesse sparare, anche vulnerando beni eterogenei, al ladro del Rembrandt nel museo o addirittura al ladro che entrava nel caveau della Banca d'Italia e stava per portarsi via il tesoro della corona. Io l'ho sempre studiato nei libri: c'è un'ultimissima sentenza della Cassazione del 2004 che pare dire qualcosa di diverso, ma io credo nessuno dubitasse che anche con il precedente codice fosse lecito sparare a chi stava per scappare con il tesoro della Banca d'Italia. Con questa riforma questo non è più nemmeno sicuro, ecco perché tante volte la cosiddetta eterogeneità dei fini o astuzia della ragione conduce l'autore di una legge verso conclusioni impreviste e imprevedibili che vanno al di là delle sue intenzioni. Perché? Perché l'art. 52 presume questa proporzionalità tra offesa e difesa quando si

tratta di difendere i beni propri e altrui, se vi sono (attenzione devono essere cumulative) le due condizioni: la mancata desistenza e il pericolo di aggressione. In poche parole, perché scatti la legittima difesa con uso dell'arma nei confronti di chi aggredisce un bene patrimoniale non è sufficiente che vi sia la mancata desistenza, cioè che il ladro continui a scappare con l'argenteria o con il Rembrandt, ma occorre che vi sia anche pericolo di aggressione, perché le due sono cumulative. Vi rileggo il punto b): nei casi previsti dal 614 sussiste il rapporto di proporzione quando taluno legittimamente presente nei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta al fine di difendere i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Quindi occorre che via sia mancata desistenza: ladro fermati altrimenti sparo, ma non è sufficiente, occorre che vi sia un pericolo di aggressione, cioè che il ladro tenga un atteggiamento univocamente aggressivo, cioè minaccioso dell'incolumità o della libertà di chi intima al ladro di desistere, e il ladro non desiste, e le due situazioni devono coesistere. In mancanza di questo questa legge non scatta. Mentre nessuno ha mai dubitato, o almeno pochissimi hanno dubitato, alla luce della vecchia legge del Codice Rocco, che se uno stava per scappare con il tesoro della corona, fermati o sparo, e quello continuava a scappare, si potesse legittimamente sparare anche se il ladro non si rivoltava contro il proprietario. Certo non si poteva sparare a chi scappava con la gallina e non si può nemmeno adesso. Non per nulla l'articolo sulla legittima difesa afferma la legittimità di difendere un diritto proprio o altrui, non di difendere se stessi od altri. È per quello che ho detto che è meglio avere una legge imperfetta ed un giudice bravo piuttosto che il contrario. Il legislatore del 1930 non a caso aveva distinto lo stato di necessità (cioè il diritto di difendere se stessi od altri) rispetto allo stato di legittima difesa in cui parlava di un diritto proprio o altrui. Naturalmente la proporzione era tale per cui l'offesa al bene patrimoniale doveva essere così ingente, così elevata da potere valere anche il sacrificio del bene della vita. Non per nulla si parlava di chi ruba il Rembrandt, di chi ruba la Gioconda, di chi ruba i valori della Banca d'Italia. Nel nostro progetto noi c'eravamo ben guardati dal toccare la legittima difesa che secondo noi nell'art. 52 era formulata in modo perfetto, c'eravamo soltanto limitati a correggere alcune manchevolezze o alcune interpretazioni discutibili di alcuni giudici di merito vincolando il giudice alla valutazione del caso concreto nel quale la legittima difesa era intervenuta. Non sarebbe stato necessario, perché secondo noi la legge era già

chiara sotto questo profilo ma abbiamo ritenuto di doverlo inserire per vincolare proprio il giudice di merito al dato normativo. Il nostro progetto era: "è scriminato il fatto commesso da chi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (fin qui è il Codice Rocco), tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione". Che cosa significava? Quello che già dice la Cassazione ma che alcuni giudici di merito avevano dimenticato, cioè che se uno si trova a letto di notte, vede un'ombra che si sta avvicinando e spara e lo ammazza, può anche darsi che accendendo la luce si accorga che si trattava di un ragazzino che era venuto a rubargli la biancheria e in questo caso certo non avrebbe potuto sparargli, ma il dovere del giudice di valutare le circostanze concrete, significa che non si può pretendere dall'aggredito di notte, che magari abiti in un quartiere dove sono avvenuti dei rapimenti o delle rapine in casa o delle violenze carnali in casa, che accenda la luce e chieda al ladro: signor ladro lei è venuto per rubarmi la biancheria, nel qual caso non le sparo e uso un mezzo più idoneo, o magari è venuto per violentare mia moglie o rapire me, nel qual caso io le sparo? Il vincolo normativo imposto al giudice di valutare le circostanze concrete noi avevamo ritenuto doveroso inserirlo nella norma che però sostanzialmente rimaneva uguale. Avevamo invece inserito nell'uso delle armi un dato più qualificante: "è scriminato il fatto di chi fa uso delle armi, perché costretto dalla necessità di difendere l'inviolabilità del domicilio contro una intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per l'incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio". Quindi noi avevamo valutato la scriminante in funzione di beni costituzionalmente primari, lo stesso domicilio che è un valore costituzionale, la libertà e l'incolumità individuale. Inutile dire che la nostra proposta è rimasta nel cassetto del governo e del ministro il quale ha fatto quello che ha fatto, con nostro grave disappunto e delusione, ma questa è la situazione.

Voglio aggiungere che in realtà la vera rivoluzione che noi avevamo proposto nel nostro codice, (avevamo l'illusione fosse un codice liberale), non era tanto in questa formulazione specifica della legittima difesa, quanto proprio nell'ottica delle scriminanti in generale. Secondo me la domanda oziosa e sbagliata che ci si pone sempre quando si parla di scriminanti e di legittima difesa è la seguente: ha diritto il cittadino di uccidere chi viola un suo diritto primario, ha il diritto di reagire e den-

tro quali limiti? Questa è la domanda che può essere giustificata nell'ottica di un codice che è stato promulgato durante un regime nel quale il singolo, la persona, è inserito in un contesto più importante di lei, che era lo stato, lo stato-partito, lo stato etico hegeliano e via dicendo. La domanda che invece si pone un liberale che non ponga a fondamento del diritto la teoria dello stato etico di Hegel, ma quella del contratto sociale di Locke e di Rousseau, secondo il quale il cittadino ha dei diritti primari il cui esercizio viene devoluto allo stato ma non viene devoluto in modo irrevocabile e in modo definitivo ma solo nei limiti in cui lo stato lo garantisce, la domanda che il cittadino si deve porre è la seguente: non se il cittadino e in che limiti abbia il diritto di reagire, ma se lo stato e in che limiti abbia il diritto di punire il cittadino il quale difende un diritto proprio o altrui contro un'aggressione che lo stato, inadempiendo lui ai suoi doveri, non ha saputo impedire. Il cittadino forma un contratto sociale con lo stato e dice: io ho dei diritti inviolabili, vita, proprietà, libertà, incolumità. Io rinuncio alla mia autotutela perché pretendo da te, stato, che tu mi tuteli in questo senso. Se tu sei inadempiente e non mi tuteli, mi riprendo i miei diritti che sono diritti naturali inalienabili e sono ceduti nel loro esercizio allo stato, non nella loro definitiva assunzione.

Questa è la prospettiva di un codice penale realmente liberale ove viene capovolta la stessa visione giuridica e dogmatica delle scriminanti e per questo noi avevamo introdotto il principio che quando il fatto è scriminato, non sussiste come fatto reato. Questo aveva o avrebbe o avrebbe avuto un'importanza fondamentale perché a fronte della sentenza di assoluzione che attualmente viene pronunciata in presenza di una scriminante che il fatto non costituisce reato con le conseguenze che ne derivano, nel nostro progetto, in presenza di uno scriminante, il fatto non sussiste, non sussiste nella sua fattispecie come non sussiste la violazione di domicilio se Antonio Fojadelli entra a casa mia perché invitato, o se Tizia viene a letto con me perché è consenziente, laddove non abbiamo una violenza carnale scriminata ma abbiamo un venire meno della fattispecie, perché il consenso dell'avente diritto gioca come eliminazione della struttura del reato. Se io vado a casa di Antonio Fojadelli, invitato, non commetto una violazione del domicilio scriminato dal consenso dell'avente diritto, faccio una cosa che è giuridicamente lecita. In questa ottica che forse è anche un po' troppo spinta, (infatti in commissione abbiamo avuto su questo abbastanza resistenze), la scriminante gioca come elemento del venire meno della fattispecie proprio della struttura del reato e quindi secondo noi attua quel principio liberale che ho enunciato prima. Prospettive di riforma, secondo me amare. Vale però la vecchia storiella del tiranno Dionigi che avendo sorpreso una vecchietta nel tempio di Siracusa, dove tutti lo odiavano e invocavano gli dei perché morisse celermente, che pregava affinché vivesse ancora a lungo, chiese alla vecchietta: perché tu preghi che io tiranno viva quando tutti mi odiano? La vecchietta rispose: perché ho visto tali e tanti tiranni in vita mia e ognuno peggio dell'altro che, benché tu sia di gran lunga il peggiore di tutti, se tanto mi dà tanto, quello che verrà dopo di te sarà ancora peggio. Avendo assistito a vent'anni di degradazione legislativa e atecnicismo, tutto mi lascia supporre che il prossimo che verrà, chiunque esso sia, sarà ancora peggio del precedente.

Dr Daniele Diotallevi

Esperto per le Armi Antiche presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenze Venezia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Parma e Piacenza, Arezzo, Bolzano, Trento.

I RITROVAMENTI FORTUITI DI BENI CULTURALI IL DISEGNO DI LEGGE 3650 ED IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

Il testo del disegno di legge 3650, composto di soli otto articoli, che nelle intenzioni dovrebbe introdurre importanti modificazioni sulla disciplina delle armi e degli esplosivi, non dice nulla sulle armi intese come beni culturali (quelle antiche, artistiche o rare di importanza storica, ma non solo), ad eccezione di quanto accennato al comma 1/c dell'articolo 8 (Disposizioni transitorie) che fa riferimento alla possibilità per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di salvare quelle ritenute interessanti fra il materiale destinato alla distruzione, ex art. 32, nono comma della legge 110/75 (1).

È però vero anche questa volta che quello che un dispositivo legislativo non espone in maniera esplicita, viene poi fuori collegandolo con altre leggi.

Nel nostro caso, se analizziamo l'art. 6 del 3650 (Obblighi in materia di custodia e di ritrovamento di armi e di esplosivi), che modifica l'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, vediamo che al secondo punto recita:

- b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
- "Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L'ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.

Lo stesso obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.

Il trasgressore a taluna delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a duecento euro". 1

Ora, il fatto importante non è rappresentato tanto dalle modifiche, che pur mutano l'impianto dei corrispondenti commi dell'art. 20 della 110/75, che sono:

"Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila".

Anche le pene previste per il trasgressore sono rimaste infatti le stesse e per il resto si tratta di puntualizzazioni, se pure importanti, consistendo nell'applicazione della disciplina più rigida attualmente in vigore per i soli esplosivi, anche per le armi, parti di esse e munizioni.

L'unificazione del rinvenimento di armi e del rinvenimento di esplosivi in un' unica ipotesi fa sì che il rinvenitore debba comunque, nella nuova previsione, darne immediata notizia ed attendere le istruzioni per la consegna.

Ultima innovazione quella che stabilisce l'obbligo di dare immediata comunicazione agli uffici competenti anche della conoscenza dell'esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.

Ma che cosa troviamo dunque in questo articolo del DdL 3650 che ci rimanda ai beni culturali?

Il riferimento (che era pure presente nell'originario art. 20 della L. 110/75) è immediato ad alcuni articoli del Capo VI (RITROVAMENTI E SCOPERTE – Sezione I- Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale) del D. Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", se i rinvenimenti di armi, parti di armi, munizioni od esplosivi sono avvenuti nel sottosuolo o nelle acque interne o territoriali, e risulta immediatamente applicabile, insieme alle norme di P.S., l'art. 90 "Scoperte fortuite", che recita:

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità com-

petente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli obblighi di conservazione e di custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.²

unitamente al successivo art. 91 "Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate":

- "1. Le cose indicate dall'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio disponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
- 2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *a*). È nullo ogni patto contrario."

che ne qualifica la proprietà come statale, e più precisamente nel nostro caso (beni mobili) in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 c.c).

Naturalmente tutto il discorso è riferito ai "Beni Culturali" meglio descritti nella PARTE SECONDA – TITOLO I- Capo I- Articolo 10 del D. Leg.vo 42/2004:

- "1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - 2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico.
- 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
- a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi indicati al comma 1;
- b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

- c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le cose immobile e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
- 4. Sono comprese, tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera *a*):
- *a)* le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà:
- b) le cose di interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità o di pregio;
- e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini, che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- *i)* le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- *l*) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
- 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 74 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni."

senza dimenticare alcune tipologie particolari di cui art. 11, specialmente quelle dei commi g(h) ed i(h):

"g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

- *h*) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'art. 65;
- *i)* le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2."

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 12 "Verifica dell'interesse culturale":

- "1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
- 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
- 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
- 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
- 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
- 6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.

- 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del seguente Titolo.
- 8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio fotografico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
- 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
- 10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-*bis*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 226."

La conclusione che ne deriva è che qualunque cosa venga rinvenuta nel sottosuolo deve essere segnalata *in primis* agli enti previsti in base alle norme di tutela dei beni culturali e, quando armi, parti di armi munizioni ed esplosivi, <u>anche</u> in base alle leggi di P.S., e che, trattandosi comunque di patrimonio indisponibile dello Stato non se ne può effettuare nemmeno lo spostamento (men che meno l'immediata distruzione) senza che sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del 42/04.

In caso di inottemperanza, diventano operanti le sanzioni amministrative previste dagli artt. 160, 161 e 163 e quelle penali di cui agli artt. 171, 175 e 176, che riportiamo di seguito:

Articolo 160

Ordine di reintegrazione

Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.

In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 161

Danno a cose ritrovate

Le misure previste dall'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Articolo 163

Perdita di beni culturali

Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.

Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 171

Collocazione e rimozione illecita

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da

euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Articolo 175

Violazione in materia di ricerche archeologiche

È punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate dall'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 176

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato Chiunque si impossessa di beni culturali indicati dall'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

oltre, beninteso all'art. 180:

Articolo 180

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Non è, come si vede, una conclusione da poco il fatto che anche i

ritrovamenti fortuiti di armi (o esplosivi), se avvenuti nel sottosuolo o nelle acque interne o territoriali sono sempre sottoposti alle disposizioni delle leggi di tutela sui beni culturali, specie se consideriamo che tutto quanto abbiamo detto si applica non solo alla riforma progettata con il Ddl 3650 (che allo stato non è dato sapere se diventerà primo o poi legge), ma, naturalmente, già alle norme di P.S. attualmente in vigore.

- 1 Vedi: D. DIOTALLEVI, "Le armi di interesse culturale destinate alla distruzione. La legge n. 110/1975 ed il D. Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42", in Atti del Ventunesimo Convegno Nazionale di Studi sulla Disciplina delle Armi, Brescia 2005, pp. 151-162.
- 2 Si legga: Ministero per i Beni e le Attività culturali.

RIFLESSIONI SULL'ATTUALE SVILUPPO DEL FUCILE DA GUERRA

Nell'ormai lontano 1981, in occasione di un Convegno di balistica forense tenutosi all'Aquila, presentai un lavoro riguardante le prospettive che – all'epoca – attenevano allo sviluppo del fucile da battaglia.

Per certi versi, molto di quanto ebbi a prospettare in quel contesto trovò in seguito effettiva realizzazione.

Pago d'una tal piccola soddisfazione intellettuale, ho abbandonato definitivamente l'argomento: sennonché, dopo venticinque anni, mi si è man mano insinuato nella mente il desiderio di compiere una sorta di "riflessione epistemologica" circa l'attuale *status* dell'arma lunga portatile militare e per usi di polizia.

Per onestà mentale, devo aggiungere che il *primum movens* di siffatto desiderio è costituito dal fondato sospetto che anche nel settore *de quo* – nel quale le "forme" dovrebbero naturalmente essere asservite alle "funzioni" e non dovrebbero esistere soluzioni in cerca di problemi – abbiano fatto prepotente irruzione le cosiddette "mode del momento" e le matite dei *designer* (non di rado ispirati dal *politically correct*).

Ed è proprio perché la cosa né mi meraviglia, né mi scandalizza che ho pensato di mettere nero su bianco – soprattutto a mo' di mero *divertisse-ment* pseudo-intellettuale – le mie personalissime riflessioni in proposito.

Ogni ordinanza, ancorché intimamente "legata" a un dato tipo di impiego sul campo, possiede una valenza che trascende il quadro tattico positivo. Così, ad esempio, cospicue masse di uomini mediamente addestrati che si fronteggiano inquadrati in grandi unità di fanteria (ancorché meccanizzata e/o motorizzata) abbisognano di una ordinanza lunga che sia affidabile e di elementare manutenzione, producibile facilmente nonché a basso costo e, infine, di calibro tale da consentire al singolo soldato il trasporto di un adeguato numero di munizioni di scorta (1).

Lo scenario testé tratteggiato è quello tipico degli anni del confronto Est-Ovest; può esser utile ricordare che anche il *camouflage* (2) veni-

va concepito in funzione delle dottrine tattiche dell'epoca (3).

Per necessità di sintesi, va solo osservato che il secolo appena trascorso – chiusosi con la fine della contrapposizione NATO-Patto di Varsavia – ha visto l'abbandono "perché troppo costoso" (a detta di autorevoli fonti al di qua e al di là dell'Atlantico) dello HK G. 11 che, a un certo punto della sua evoluzione, sembrò l'arma individuale lunga «definitiva» delle più importanti Forze Armate occidentali del 21° secolo (K. E. Steel), un'arma che peraltro si sarebbe interfacciata con i sofisticatissimi sistemi integrati optronici di tiro e di controllo del campo di battaglia costituenti la avveniristica dotazione-standard del fante del Duemila.

All' accantonamento del rivoluzionario, ma invero costoso G. 11 (4) è accaduto – almeno in Occidente – che i vari programmi riguardanti sia il fucile, sia gli equipaggiamenti (allo stato di "dimostratori tecnologici") da battaglia del guerriero del 21° secolo hanno subìto una sorta di decelerazione: è come se gli Stati Maggiori atlantici avessero perso un po' del primitivo entusiastico interesse per i progetti *Future Firepower – Warrior 2000*.

Ebbene, preso atto con la giusta dose di realismo che ancora per un po' l'elettronica non sarebbe assolutamente divenuta la "Regina delle Battaglie" in luogo della Fanteria, il mercato militare si è aperto alla evoluzione, ossia alle metamorfosi, di prodotti da tempo positivamente collaudati, *in primis* lo AR 15 nella sua più recente variante M 4 (5). Ciò è, peraltro, documentato dai *media* che ci mostrano come la suddetta M 4 sia diventata onnipresente nelle mani dei G.I. (aviotruppe in specie) e in quelle dei soldati con la stella di Davide. Inoltre, anche presso le squadre tattiche di numerosissime Forze di polizia (SWAT, HRT, TOU, RUT, ecc.) la presenza della testé ricordata *Carbine* è assolutamente prevalente, anche rispetto alla HK M.P. 5; tanto attraverso gli stessi *media*, quanto attraverso la stampa specializzata ci rendiamo, altresì, pienamente conto della numerosa e variegata congerie di accessori a corredo di essa arma, sempre più spesso resa irriconoscibile nel suo primitivo aspetto.

E qui siamo al nocciolo della questione: l'enfatizzazione circa l'impiego generalizzato di ordinanze M 16 A2 e M 4 dotate di un numero sempre più crescente di accessori è un fatto determinato da reali esigenze o è anche una sorta di moda epocale? A *chi* effettivamente può servire una ordinanza cal. 5,56 mm con canna da 14? inch o giù di lì resa ingombrante e pesante in quanto superaccessoriata? Non è forse

"sospetto" l'immediato lancio sul mercato civile dei costosi accessori (es. Trijicon ACOG, Aimpoint, astine RIS, impugnature supplementari, bipiedi, Surefire, ecc. ecc.) nati per le Forze Armate?

La risposta potrebbe anche risiedere *in rebus ipsis*: ma è meglio procedere per gradi.

Gli eventi bellici d'inizio secolo ci hanno dimostrato, in buona sostanza, almeno quattro cose.

La prima è data dal fatto che i nuovi scenari di battaglia (medio- orientali in particolare) comportano spesso l'aumento delle distanze di ingaggio, con conseguente "rimpianto" del vecchio 7,62 NATO (6): e qui c'è poco da dire, a meno che non si voglia resuscitare un'antica *quérelle*.

In secondo luogo, si registra il sensibile aumento delle perdite umane alla fine delle ostilità vere e proprie e, precisamente, nel corso delle (ormai consuete) operazioni di "mantenimento della pace" ossia di "polizia internazionale", *rectius* nell'ambito delle logoranti operazioni finalizzate alla eliminazione di residue, ma coriacee sacche di resistenza insediate in aree urbane intensamente edificate e/o extraurbane, aree spesso impervie ovvero rese "non permeabili" *manu militari* dalla logica delle trattative – a volte più segrete che palesi – postbelliche.

La terza cosa è rappresentata dalla utilità marginale – concetto, questo, che si metabolizza non senza fatica – delle cosiddette *bombe intelligenti*.

Infine – ed è questa la cosa più importante – si rileva che, nonostante tutto, le Forze Armate regolari vengono (troppo) spesso tenute in scacco da formazioni paramilitari resistenti equipaggiate di *nudi* e *vissuti* AK (7) il cui munizionamento, esploso in una canna da 16? inch, è in grado di superare quanto a distanza utile di impiego – e fors'anche quanto a potere lesivo – quello esploso nella canna da 14? inch della *carbine* M 4.

Rebus sic stantibus, senza pretendere di fornire - né in questa, né in altre sedi - esaustive soluzioni ai vari profili della materia del contendere, mi limiterò a esprimere un orientamento meramente personale circa i requisiti essenziali del fucile da battaglia dell'immediato futuro (8). Tali requisiti dovrebbero – il condizionale è d'obbligo trattandosi di un giudizio assolutamente soggettivo – essere quelli qui di séguito rassegnati:

- canne da 20 e da 16 inch nonché da 12 inch per situazioni di CQB/CQC di immediata intercambiabilità, come ad esempio nel caso dello AUG;
- presenza di un Integral Grenade Launcher (come nel caso del BM

59 o del FAMAS) alternativo a un GL accessorio tipo M 203; sistema di mira *standard* costituito da un "gruppo" compatto (ottica da 1,5 ingrandimenti + *red dot* del tipo previsto per il G. 36) assicurato mediante *rail* MIL-STD 1913;

- mire metalliche "tradizionali" (diottra e mirino a palo) abbattibili in presenza di altri congegni di puntamento;
- funzionamento a recupero di gas, con pistone a corsa breve (*Short Stroke Piston*);
- contenimento degli ingombri (anche in virtù dell'adozione di un calcioribaltabile, oppure mediante il ricorso a un disegno *bull pup*) e del peso onde garantire grande maneggevolezza e massima ergonomia (9); contenimento dei costi di produzione (nel rispetto, naturalmente, della economia di scala).

I cennati requisiti potrebbero assicurare una valenza *ottimale* per le attuali variegate esigenze tattiche, peraltro mantenendo fermo il principio della semplificazione logistica. Facciamo qualche esempio.

Nel caso di combattimenti diurni a distanza ravvicinata (CQB/CQC), casa per casa, intercalati da fatti di bonifica ambientale e/o di recupero di eventuali ostaggi, la soluzione-tipo potrebbe essere costituita dalla "combinazione" canna da 12 inch – mire metalliche tradizionali – torcia *Sure Fire* o equivalente – congegno di puntamento laser. Un *red dot* come pure una *optical sight* farebbero "tendenza", ma sarebbero poco utili se non addirittura dannosi in presenza di condizioni di luce cangianti (10). Ritengo del pari poco utile l'installazione di un "accessorio" (*kit*) cal. 12 del tipo M 1014 JSSB: sotto *stress*, il relativo utilizzo – di per sé scarsamente ergonomico – potrebbe dare adito a tiri erratici o potrebbe risolversi in veri e popri inceppamenti a fronte di concitate, non corrette manipolazioni.

Per impieghi generali, la combinazione-tipo potrebbe essere la seguente: canna da 20 inch (dotata di IGL) e sistema di mira *standard* (ottica da 1,5 ingrandimenti e *red dot*).

Nulla toglie che una siffatta ordinanza polivalente e flessibile possa "interfacciarsi" con i futuribili sistemi elettronici che – volontà politica e, soprattutto, bilanci permettendo – potrebbero concretizzare i *Soldier Combat Systems* del 21° secolo (11).

*

A completamento di queste rapide e, di certo, non esaustive *rifles-sioni*, ritengo non sia inutile tracciare un quadro oltremodo sintetico dei

programmi statunitensi di maggiore rilievo attinenti alla nostra materia. Questo riferimento "esclusivo" è praticamente inevitabile per via dell'effetto trainante che essi programmi determinano grazie alla posizione di primazia geopolitica degli USA nonché della ambiziosità dei programmi medesimi e della entità degli stanziamenti *ad hoc* (12).

RIFLE SUCCESSOR PROGRAM (acronimo: RSP). Sotto la supervisione del Joind Service Small Arms Program (JSSAP) sedente presso l'Arsenale di Piccatinny, consta di tre "articolazioni".

La prima attiene tout court al miglioramento dello M 16 A2.

Alla seconda è ascrivibile il progetto globale denominato Advanced Combat Rifle (ACR), nel cui ambito sono da annoverare il Caseless Ammunition Rifle System (CARS) e lo Advanced Individual Weapon System (AIWS); in seno al CARS è maturato lo HK G. 11, mentre nello AIWS si collocano prototipi di fucili utilizzanti proiettili "avanzati" ma non *caseless* quali il Serial Flechettes Rifle (SFR) e il Salvo Squeeze Bore (SSB: la cartuccia è sì convenzionale, ma è dotata di due proiettili impilati).

La terza, costituita dall'Objective Individual Combat Weapon (OICW), concerne la valutazione di sistemi futuribili integranti un'arma lunga utilizzante indifferentemente munizioni KE/ HE da 20 mm e un casco tipo HUD che, a sua volta, può anche essere interfacciato con una *battle dress* termica (Land Warrior Project); l'ultimo OICW è il cennato HK XM 8, preceduto dai prototipi della stessa H & K (XM 29) e della ATK nonché della Aai Corporation.

SMALL ARMS STRATEGY (SAS 2000). Secondo tale programma, le ordinanze che sparano cartucce convenzionali KE devono essere "superate" da armi individuali che utilizzano solo munizionamento tipo HE. Accanto all'arma-*standard* individuale (AICW) sostitutiva dello M 16 A2, il SAS 2000 prevede altresì una vera e propria "famiglia di armi" composta da APDW e ACSW. In definitiva, si vuole la trasformazione del fante in artigliere grazie a un nuovo modo di concepire l'arma lunga individuale, ridisegnandone le modalità di impiego tattico.

⁽¹⁾ Nella fattispecie, l'integrazione della capacità "basica" di fuoco – o, se si preferisce, la capacità di saturazione – avviene attraverso l'impiego dei fucili mitragliatori/mitragliatrici bivalenti, dei mortai d'assalto, ecc.

⁽²⁾ Per esempio, il DPM britannico, da molti ritenuto il miglior mimetismo continentale e il Woodland forte-

- mente voluto dallo US Army dopo aver rivisitato l'equazione OD Mobilità e Assalto.
- (3) I primi, ben noti, impegni medio-orientali degli americani e degli inglesi videro il virage dello schema DPM su tinte marrone-beige e la creazione del Six-Color Desert Camouflage per intenderci, quello in stile Missoni di lì a poco rivelatosi addirittura controproducente e sostituito dal Tree-Color Desert Camouflage: il tutto oggi superato dagli schemi digitali tipo MARPAT.
- (4) La H & K economicamente "toccata" dalla sorte del G. 11, ma forte dell'esperienza acquisita nella progettazione dello XM 29 in collaborazione con la ATK nell'ambito del programma OICW è riuscita a mantenere una politica di mercato estremamente aggressiva sia immettendo nuovi ma meccanicamente collaudati prodotti (p. es. il G. 36), sia perfezionando quanto già esistente (come nel caso dello "scandaloso" L 85 A1), sia implementando (effettivamente motu proprio?!) le prestazioni di prodotti già di per sé validi e collaudati (p. es. la carbine HK M 4). Non può, peraltro, esser taciuta la notevole intuizione che ha dato vita all'apertura di una propria filiale nei pressi della Scuola di Fanteria di Fort Benning, in Georgia, dove appunto è in corso la fase finale di sperimentazione del nuovissimo XM 8 la cui produzione in serie dovrebbe essere avviata in un nuovo stabilimento della H & K in corso di costruzione a Columbus, sempre in Georgia e non lontano da Fort Benning. Il suddetto XM 8 sembrerebbe, attualmente, l'unico fucile d'ordinanza combat ready: su specifiche dello US Army nel ruolo di *Project Manager for Soldier Weapon* (sotto la supervisione del t. col. M. Clarke), tale OIWC è il risultato del coinvolgimeno del Centro progettazione H & K di Sterling, dell'Arsenale di Piccatinny, dello Aberdeen Proving Ground e del Desert Proving Ground di Yuma, in Arizona.
- (5) La carabina M 4 dopo il 1995 incominciò a essere dotata, su richiesta dello USSOCOM, di astina RIS prodotta dalla Knight's a norma MIL STD 1913 onde consentire il montaggio di una molteplicità di accessori, ferma restando la possibilità di impiegare anche il lanciagranate M 203; per l'applicazione di sistemi di visione notturna in particolare è stato previsto un ulteriore accessorio (il RAS): l'intenzione è dunque quella di ottimizzare l'arma per tiri efficaci a distanze comprese fra quelle di contatto e i 300 ÷ 400 metri. Può essere utile qui ricordare che il programma OICW Land Warrior ha fissato come "target" lo sviluppo di armi nelle quali l'elettronica e la meccanica siano reciprocamente integrate e che possano indifferentemente sparare tanto munizioni KE di piccolo calibro, quanto granate; il fondamento di una siffatta specifica poggia sulla necessità di dare una risposta definitiva a un problema-chiave: l'uomo come macchina "imperfetta" da guerra (J. Lenaerts): da ciò appunto l'analisi della validità di tutti quegli sviluppi tecnologici in grado di migliorare l'efficacia operativa del fante. Per completezza espositiva, oltre al progetto di cui abbiamo discusso vi è quello denominato SAS 2000 riguardante la valutazione e la messa a punto di ordinanze atte all'impiego di munizionamento HE in luogo di quello tradizionale.
- (6) In proposito, fanno testo il richiamo in servizio di esemplari di L 1 A1 e di M 14 nonché la richiesta fatta dai SEAL della US Navy alla Knigth's di fucili d'assalto SR 25 cal. 7,62 x 51 (alias Stoner AR 10).
- (7) Implementati da qualche RPG e/o da lanciarazzi più o meno obsoleti.
- (8) Non è opportuno affrontare l'annosa diatriba circa la validità dell'attuale calibro Nato.
- (9) Non è un caso che, in attesa del Tavor, Tsaal ha preferito lo M 16 A2 M 4 all'ottimo ma pesante Galil.
- (10) Bombe a mano, Flash-bang ed NVG di ultima generazione potrebbero, naturalmente, costituire dotazioni ed equipaggiamenti accessori.
- (11) Mi si perdoni una nota p.c.d. "di colore". Marcel Dassault amava ripetere che un buon aereo deve necessariamente essere un bellissimo aereo: parafrasandolo, si potrebbe anche dire che un buon fucile deve essere anche un bel fucile. Un Garand, un FN FAL o un Kar 98 K sono stati e sono senz'altro dei buoni e bei fucili che di certo non transitarono dal tavolo di uno stilista à la page affinché fossero rispettati i cànoni estetici del momento, oppure per stemperare quella deterrenza che inevitabilmente trasuda dall'oggetto-arma. Per favore, in quest'epoca basata, più che mai, sul capriccioso rincorrersi delle mode e di tutto ciò che fa tendenza, riconsegnamo alla tecnologia quella «essenzialità delle forme» (e quindi della funzione) che il Byron elesse a fondamento della vera eleganza.
- (12) Ovviamente, anche nella Vecchia Europa sono in valutazione dimostratori tecnologici quale ad esempio il FELIN - che, in sostanza, sono basati sulla "interazione" tra un'ordinanza con doppio munizionamento e un casco tipo HUD.

PIROTECNICI E MINUTE VENDITE

Nel corso di un intervento in occasione dell'EXA del 2000, in cui parlavo di minute vendite in relazione all'uscita di un nuovo decreto, esordii in termini elogiativi del TULPS e dei suoi allegati suscitando l'entusiasmo dei funzionari del Ministero presenti che, fino a quel momento, non avevano sentito che critiche. Non era per fare una sviolinata. Non ho mai cercato di ingraziarmi nessuno e non ne ho neanche bisogno.

In effetti, il Regolamento pur creato da scienziati, è vecchio¹ e, spesso, non si è riusciti a tenerlo al passo dei tempi, in modo da condurre a grossi errori interpretativi chi non avesse conoscenze tecniche ed anche storiche al riguardo.

Bisogna ricordare che il TULPS ed il Regolamento sono stati promulgati nell'imminenza di una guerra e realizzati in funzione di essa. Dei dodici capitoli presenti nell'allegato B, quattro riguardano cantieri di caricamento e scaricamento, ma anche nel capitolo I, quando si parla di vegetazione atta all'occultamento e nel IV a proposito dei depositi sotterranei, che vengono consigliati come difesa antiaerea, si fa implicito riferimento alla guerra imminente. Proprio per questa ragione, tutto è detto nella presunzione di grande disponibilità di personale, visto che i soldati non costavano niente e poco delle macchine, a parte l'assenza dei "transpallet" che arriveranno da noi 30 anni più tardi. Questo spiega anche, perché si parli di camminamento di ronda e di una sorveglianza che, se attuata come da regolamento e senza l'ausilio di quella elettronica citata più tardi nel capitolo X, porterebbe, oggi, al fallimento di qualsiasi ditta che volesse gestire un deposito o una fabbrica.

Ma non solo questo. Molti si domandano, per esempio, perché siano state prescritte scaffalature o cataste non più alte di 1,60² e corridoi fra muri perimetrali. La risposta è semplicissima: con la movimentazione manuale, gli uomini con carichi posti sopra 1,60 avrebbero rischiato di farsi male o di far cadere il materiale, mentre il corridoio serviva a far passare gli uomini ai due lati della catasta e prelevare con un'asta muni-

ta di gancio i proiettili attraverso l'anello del tappo a golfare. Allora, come dicevo, non c'erano i transpallet.

Certo, esistono anche anomalie che il Regolamento si è trascinato dietro da precedenti Leggi risalenti, probabilmente, alla fine dell'800. Basta considerare l'anacronistica equivalenza di 1500 cartucce per 5 Kg di polvere, come se ciascuna cartuccia ne contenesse 3 grammi³. In effetti, quello era il peso del propellente presente nelle cartucce caricate a polvere nera e la conseguenza paradossale è che, in un deposito, le cartucce classificate oggi 1.4.S (oggetti che non producono esplosione in massa) penalizzino più delle polveri 1.1.D (oggetti che possono detonare in massa). A questa anomalia ha rimediato, in parte, il recente decreto 18 luglio 2001 - Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro.

La mancata conoscenza storica può portare a gravi conseguenze. In occasione di un incidente in una fabbrica di fuochi artificiali nel nord est, di una decina d'anni fa, i consulenti tecnici d'ufficio determinarono l'incriminazione dell'intera commissione tecnica provinciale perché, pensate un po', non aveva applicato le distanze di sicurezza relative ad una fabbrica di esplosivi di III categoria, ma quelle di una di fuochi d'artificio, in quanto vi si lavoravano "miscele di clorati", che, come noto, sono alla base della produzione dei fuochi. I CTU si rifacevano al fatto che tali miscele, diverse da quelle per uso pirotecnico, erano citate, nell'allegato A al Regolamento, fra gli esplosivi di terza categoria perché destinata agli antiquati inneschi "corrosivi", da 50 anni non più adoperati da nessuno. Questo, naturalmente, perché ignoravano che all'epoca della stesura del Regolamento, in clima di autarchia, coi clorati si faceva di tutto e, in particolare, le famose e famigerate "chedditi", sostitutive delle dinamiti, pericolose e nocive per la salute dei minatori, eliminate appena fu possibile.

Errori del genere possono essere fatti anche da persone che si reputano o sono del mestiere perché trattano di esplosivi in genere, visto che, non molto tempo fa, in sede di Commissione consultiva Centrale, una miccia per uso pirotecnico stava per essere classificata di seconda categoria, come il tritolo, invece che di V/B o, al massimo di IV, soltanto perché la ditta che ne chiedeva l'omologazione l'aveva, imprudentemente, denominata con il nome commerciale "miccia a rapida Xx"⁴.

Certo, ritornando all'incidente della fabbrica di pirotecnici, che non si poteva pretendere di più da un collegio peritale che aveva affermato che nella fabbrica si adoperava nitrocellulosa⁵ per via di un'etichetta di

un barattolo di vernice "alla nitrocellulosa" rinvenuta nelle macerie o che si fabbricava la polvere nera perché all'interno dello stabilimento c'era una molazza, ignorando la differenza esistente fra fabbricazione e lavorazione della polvere.⁶.

L'unico capitolo dell'allegato B del Regolamento rimaneggiato e rimodernato, è stato il VI relativo alla minuta vendita che ha portato innegabili vantaggi rispetto a quanto permetteva prima. Si consideri che, una volta, le minute vendite potevano detenere solo 25 Kg lordi di fuochi contro i 70 Kg netti di oggi (anche se a determinate condizioni) e solo 7.500 cartucce da fucile contro le 112.000 e che, in determinati casi, i quantitativi possono essere anche triplicati. E, questo, senza attrezzare dei locali a bunker, ma adottando strutture non molto diverse da quelle presenti nelle civili abitazioni.

I fuochi artificiali, invece, sono stati, indubbiamente, i più penalizzati da decreti e circolari successive al Regolamento, anche per l'onda emotiva che si crea in seguito agli incidenti.

L'allegato B al Regolamento di P.S., probabilmente perché c'era allora più interesse per altro tipo di materiale, ha dedicato ai fuochi artificiali solo un (breve) capitolo con poche, ma semplici e precise regole. Per una fabbrica di fuochi artificiali con un deposito di polvere nera da 100 Kg, erano infatti imposte distanze fisse dagli elementi impeditivi interni ed esterni, senza ricorrere alle formule presenti nel capitolo I e IV dell'allegato B al regolamento di P.S., non certo per la sfiducia sulla capacità di calcolo dei pirotecnici. Per essa fabbrica, esisteva, poi, un deposito per il prodotto finito di cui non si precisavano le quantità, una sola recinzione e la distanza minima e massima dal deposito della casa del guardiano o del proprietario.

E non è che le misure adottate in seguito abbiano portato benefici all'antinfortunistica, come gli incidenti che continuano a verificarsi stanno a dimostrare.

Col tempo, invece, non solo sono state precisati obblighi riservati ad esplosivi veri e propri ma, in proporzione, assai più restrittivi che per quelli. Considerare ai fini della sicurezza interna ed esterna, un coefficiente K relativo alla polvere nera, penalizza molto il prodotto finito. Un quintale di polvere nera ed un quintale di fuochi non sono assolutamente la stessa cosa anche se li si considera, questi ultimi, al netto del prodotto attivo. Più giusto, sarebbe stato considerare il netto come valutato nella circolare del M.I. del '97 dedicata ai fabbricanti di artifici di V/C e, cioè, solamente il prodotto effettivamente esplosivo.

Ma, dove il pirotecnico è più penalizzato, è nelle regole che riguardano l'omologazione del prodotto.

Negli esplosivi veri e propri si omologa una dinamite con una determinata formulazione, alla quale possono essere attribuiti più nomi commerciali. Una volta precisati quali siano i componenti ed omologato il prodotto, la ditta vende l'esplosivo nei formati (diametro e peso) e con il confezionamento richiesti dal cliente.

Un tempo, era così anche per i fuochi artificiali. Il vecchio allegato A⁷ del Regolamento di PS ed il capitolo II dell'allegato B dello stesso Regolamento, precisavano quali dovevano essere i prodotti per la pirotecnia e quelli che non potevano entrare nella composizione pirotecnica. Nient'altro.

Con una forzatura interpretativa dell'art. 53 del TULPS⁸ che pare abbastanza vessatoria, oggi, invece, i fuochi d'artificio vengono omologati non solo per calibro, nonostante esistano precisi limiti anche in questo, ma per qualsiasi variazione di peso di qualsiasi delle materie prime adoperate o degli effetti e quindi dei componenti non propriamente esplosivi9, riprendendo il contenuto di una circolare che si riferiva esclusivamente ai giocattoli pirici soggetti ad altro uso, altro mercato ed ad altre incombenze di Legge. Queste operazioni di omologazione, che riguardano migliaia di prodotti per ciascuna ditta, determinano un enorme carico di lavoro burocratico al ministero dell'Interno distraendo le già limitate risorse da altre più importanti attività. La rigidità interpretativa, inoltre ed i macroscopici ritardi nel rilascio delle omologazioni, nonostante che la legge preveda tempi certi per ciascun procedimento amministrativo, mette tutti i fabbricanti nella "condizione di delinquere", anche perché, non vengono concesse tolleranze di lavorazione (pesi e volumi) che ritroveremo, pare, solo nella bozza del Regolamento riguardante la nuova classifica dei prodotti esplodenti (se uscirà). Il caricamento degli artifici é fatto volumetricamente ed è impossibile arrivare allo stesso peso in tutti i prodotti che escono dalla stessa catena di montaggio. Ma anche lo si facesse col bilancino millesimale, i pesi potrebbero cambiare a seconda della stagione ed a seconda che il prodotto venga venduto al sud o al nord per la sua caratteristica di igroscopicità (assorbono e rilasciano acqua dall'aria modificando il peso di parecchie unità percentuali). Ma non solo: nel corso della lavorazione si potrebbe verificare, per esigenze di approvvigionamento, di cambiare prodotti, magari inerti, con altri di pari efficacia ma di peso specifico diverso.

Siccome, poi, le schede di omologazione costano, è capitato che dei profittatori abbiano fatto richieste di omologazione anche per quei prodotti, affrancati dalla legge sugli esplosivi di cui alla nota a) presente nell'allegato A. Tali artifici, grazie a questa errata omologazione, sono dichiarati oggi clandestini o "micidiali", al pari di una bomba a mano, per le immancabili discrepanze coi dati di omologazione.

Un giorno, chiamato ad assistere a dei fuochi, ho incontrato un pirotecnico che si vantava di poter scrivere in cielo il suo nome composto di cinque lettere. Se il pirotecnico per fare sorpresa magari in una prova di campionato, dovesse oggi scrivere "salve", sempre di cinque lettere, non potrebbe perché dovrebbe aspettare almeno un anno per l'omologazione del prodotto e sempre con il rischio, visti i consulenti che ci sono in giro, di vedersi sequestrato comunque il materiale come "micidiale" perché non rispondente ai dati di omologazione.

Non molto tempo fa un "perito balistico" ha dichiarato infatti tali e quindi "armi da guerra", alcuni fuochi professionali perché non avevano la miccia. Trascurando considerazioni in merito all'opportunità di chiamare un "balistico" per dissertare in materia di pirotecnica¹⁰, il perito, evidentemente, era rimasto ai tempi di Pietro Micca perché non sapeva che, oggi, le accensioni avvengono attraverso centraline, che si aggiungono "spolette" per cadenzare i tiri e che esistono gli spettacoli piromusicali. Pensate poi, che veniva richiesta anche una consulenza medica per dimostrare la "micidialità" del prodotto come se questa dipendesse da pochi grammi di differenza nel prodotto attivo o dal colore dei fuochi di guarnizione o se un pirotecnico, **unico** che può legalmente spararli, non sapesse che mettendo la testa sopra il mortaio la perderebbe¹¹.

È indubbiamente lodevole l'intenzione del ministero di limitare gli incidenti, ma questo effetto non si può avere sequestrando materiale assolutamente non destinato a persone non abilitate. Si potrà ribattere che possono finire in mano a personale non abilitato ma, questo, potrebbe avvenire dolosamente in ogni caso, anche e peggio perché fanno più male, con i residuati bellici che sono alla portata dei bambini (o quanto meno lo sono stati) più dei fuochi, per non parlare delle armi, anche improprie come i coltelli da cucina e delle automobili. E non, per questo, si possono fare bombe che non facciano male coltelli che non tagliano e fuochi artificiali che non vadano in cielo. Non servirebbe neanche abolire gli esplosivi che, si ricorda, sono principalmente uno strumento di lavoro, alla base di quello che è stato il progresso nell'ultimo secolo.

Chi compera i fuochi, si ricorda, è persona munita di porto d'armi e quindi usa a portare oggetti molto più pericolosi e chi li usa è munito di patentino, concesso per essergli stata riconosciuta la capacità tecnica e con il permesso dell'autorità di PS qualora lo sparo avvenga nella pubblica via ed in direzione di essa.

Eppure la soluzione, se proprio si vuole, parrebbe abbastanza semplice: creare, come già è stato fatto per la quinta categoria, dei gruppi anche per la IV di cui uno destinato ai professionisti e, l'altro, alle vendite al minuto. In questo caso, l'omologazione potrebbe essere fatta per fasce con limite del contenuto, in base alla classificazione ADR che solo sulla carta, a quanto pare, è la classifica da adottare dopo il recepimento della direttiva europea.

¹²Dal momento che sono stati aumentati i gruppi che suddividono i prodotti di V categoria con prescrizioni diverse per ciascuno di esse, perché, non fare altrettanto con quelli di IV dedicando ai professionisti che sanno quello che s'ha da fare, per esempio, le classi di rischio 1.2.G e 1.3.G (gruppo A) e lasciando le altre (gruppo B con tutti gli aggravi che si voglia per tutelare la sicurezza) alle armerie e a chi è munito di solo porto d'armi? Questo, anche per valorizzare quella licenza di sparo di fuochi artificiali che può, attualmente, molto meno di un porto d'armi dal momento che non permette l'acquisto dei fuochi e non mi risulta, viceversa, che sia mai stato denunciato chi spara prodotti di IV senza licenza.

Per tornare all'argomento, non è tanto la Legge che penalizza il commercio e l'industria, ma l'errata interpretazione di essa da parte degli organi preposti ad effettuare accertamenti o a rilasciare licenze¹³ che, escludendo la malafede, sono spesso restrittivi o lo sono in maniera diversa a seconda delle latitudini, esclusivamente perché, assieme all'incarico che non attribuisce automaticamente anche la scienza, non ricevono, come per altro obbligatorio per legge, la necessaria istruzione ed addestramento¹⁴. Così si potrebbe evitare di proporre di richiedere un limite di peso per metro cubo anche per i prodotti di V categoria gruppo E, detenibili per Legge in quantità illimitata, ignorando che per contenere tale quantitativo illimitato occorra uno spazio infinito.

Ritornando alle minute vendite, il Legislatore, rispetto al passato, ed insisto su questo, ha mostrato una disponibilità che è stata disattesa da chi è stato chiamato ad interpretarla successivamente. Per la località isolata, per esempio, in cui è possibile addirittura triplicare i quantitativi per chi sia in possesso di cubatura sufficiente, è stato richiesta l'ap-

plicazione del capitolo IV del Regolamento che si riferisce ai depositi, senza capire che non ci può essere connessione fra due tipologie di locali che hanno finalità diverse e che impongono quindi, caratteristiche strutturali diverse. Il risultato di tale applicazione sarebbe questo: un esercizio in centro di Milano o di Palermo o di qualsiasi altra città, contiguo anche se non comunicante con civili abitazione, per avere solo 1 Kg di prodotto in più rispetto al consentito, dovrebbe avere una distanza di rispetto di 166 metri! Isolato, evidentemente significa non confinante con altri locali con destinazione diversa, come capita a chi eserciti l'attività in una villetta, che è quindi "isolata" al pari di un rione delimitato da strade, chiamato appunto "isolato".

L'errore di confondere locali di minuta vendita con depositi di esplosivi è talmente diffuso che, in occasione dell'uscita di un decreto 18 luglio 2001 riguardante i depositi di cartucce per armi di piccolo calibro, alcune Prefetture hanno mandato la CTP a verificare se una minuta vendita, situata in uno stretto vicolo cittadino, avesse la doppia recinzione, la gabbia di Faraday, il camminamento di ronda ed altro!

In occasione dell'uscita del decreto 21.9.99 che modificava il capitolo VI dell'allegato B riguardante le minute vendite, senza interessare le strutture, furono richieste, anche a quegli esercizi nati con la nuova legge e quindi già collaudati, nuove planimetrie e relazioni tecniche asseverate in tribunale da parte di tecnici iscritti all'albo, costose ed inutili, che hanno fatto felici solamente i tecnici stessi che si sono trovati una inaspettata fonte di guadagno. Ed a tecnici di chiara fama, che ritengono la costruzione di un deposito soltanto un problema edilizio, si rivolgono spesso gli esercenti e titolari di deposito, che non sanno più cosa fare. E questi tecnici, esplicando tutta la propria arte, creano opere faraoniche che abbagliano le CTP in modo da ottenere, magari, anche l'omologazione. E non c'è da stupirsi. Molti anni fa in occasione di un incidente in un cantiere con sei o sette morti, un collega della locale commissione provinciale chiese a me, intervenuto per l'indagine, dove andassi a leggere e a sapere tante cose a proposito di cantieri e depositi di esplosivi. Solo per l'occasione apprese dell'esistenza di un Testo Unico e di un Regolamento.

Il Regolamento, per quanto riguarda la commissione centrale, citava, fra i membri, ufficiali superiori di artiglieria e genio perché erano gli unici ad aver fatto studi d'ingegneria e aver avuto gli esplosivi come materia di studio. Per la CTP non c'era questa prescrizione ma, quando esistevano le direzioni Artiglieria che trattavano armi ed esplosivi,

erano gli ufficiali di queste che intervenivano. Oggi, che tali enti non esistono più, vengono segnalati elementi che, salvo qualche eccezione, fanno le belle statuine perché non rientra nel loro mestiere conoscere armi ed esplosivi a livello di fabbricazione ed impiego e le Leggi che li riguardano. Io non so con che coraggio si possa esaminare un fabbricante d'armi che ha fatto il mestiere per tutta la vita e ritenere di fargli domande pertinenti. Succede così che si dica che per aumentare la gittata si temprino le canne o che un vecchio incisore, che si presenta per effettuare un esame perché altrimenti non gli danno il lavoro, venga trattato da deficiente perché, magari, confonde questura con prefettura o con pretura (perché tanto tutto finisce in "tura") quando per lui, che non deve vendere, interessa solo l'uso del registro delle operazioni giornaliere e riconoscere se l'arma è clandestina. La stessa amministrazione, mancando un membro con precedenti di mestiere o un rappresentante di categoria, richiede in sede di accertamenti cose non pertinenti e, in caso di sopralluoghi, quanto non previsto dalla Legge. Alcuni esempi? Un impianto elettrico per atmosfere esplosive inesistenti in una minuta vendita, finestre anche quando non previste, vetro retinato al posto di quello antisfondamento espressamente richiesto invece per le armerie, la chiusura di impianti di aerazione, porte che si aprono all'esterno sulla pubblica via e non all'esterno del locale, infissi metallici verniciati con vernice ignifuga ed altro che non sto a raccontare perché occorrerebbero ore, come la prescrizione di mettere i prodotti esplodenti, comprese le polveri, chiusi in cassaforte (in modo da realizzare una bomba) quando la Legge parla, intelligentemente, di scaffalature aperte.

Più della Legge, quindi, è l'apparato amministrativo che penalizza l'attività di un pirotecnico e di un armiere in genere, come dimostrato coi casi appena raccontati.

La prima cosa che sarebbe necessaria insomma, prima ancora di cambiare le leggi¹⁵, che non sono così restrittive come si dice, è di pretendere, da chi è delegato a farle rispettare o ad abilitare o rilasciare licenze, di fare ciò che fa chiunque prima di iniziare una attività, visto anche che esistono associazioni che fanno lezioni (poco gradite a quanto pare) a titolo gratuito: andare umilmente, prima, a scuola e mirare, anziché a reprimere per reprimere, al superiore interesse nazionale.

¹ II TULLPS è "normativa residuale" come precisato dal Consiglio di Stato - cfr. parere 10.12.2003 N. sezione 40978/2003 http://www.ssai.net/area4/instrumenta21/consiglio-stato.htm

² Come noto, l'aggiunta del punto 4.c)ter consente oggi di elevare il carico a m.3,5 a determinate condizioni.

- 3 Il contenuto di polvere (senza fumo) nelle cartucce oggi è intorno ad un grammo e mezzo, nel calibro 12 che è il più grande ammesso per la caccia.
- 4 La miccia a rapida combustione, composta da polvere nera impiegata una volta dai militari per simulare quella detonante, è un prodotto esplosivo diverso dalla miccia veloce per uso pirotecnico, che corre all'interno del "passafuoco" e trasmette l'accensione alla carica di lancio dell'artificio all'interno di un mortaio. Una sua classifica "di II categoria" avrebbe determinato, in pratica, la fine della pirotecnia in Italia. È già stato un errore classificare la vera miccia a rapida di II categoria perché non detona affatto e non ha parentele con la miccia detonante come effetto esplosivo
- 5 Che, in realtà, non è neanche proibita. Tutto dipende dalla percentuale d'azoto.
- 6 Circostanza questa addirittura paradossale, come sarebbe quella di considerare come detentori ed utilizzatori di esplosivi tutti quelli che utilizzano le compresse a base di nitroglicerina per salvarsi dall'infarto ...O quasi.
- 7 Categoria IV Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti :
 - 1) Fuochi pirotecnici di tutte le specie da segnale senza innesco fulminante, preparate con misture analoghe alla polvere pirica ordinaria con esclusione dei clorati, dei picrati, dei fulminati e delle dinamiti, salva la eccezione di cui all'allegato B;
 - 2) Miscugli pirotecnici come al precedente n. 1
 - 3) Etc.
- 8 Il quale, oltretutto, dal combinato disposto con il D. 272/2002 potrebbe non essere più effettivo, visto che con l'introduzione del nuovo allegato A del Regolamento TULPS la classificazione di tutti gli esplosivi in Italia dovrebbe essere fatta d'ufficio ed unicamente per categorie individuate dal relativo numero ONU, attribuito, quest'ultimo, allo specifico prodotto pirotecnico da un Organismo Notificato ...
- 9 Come se il rosso facesse più male del giallo e questo più del verde o dell'azzurro!
- 10 Un po' come richiedere un intervento medico ai denti ... ad un ginecologo!
- 11 Così come morirebbe se fosse colpito in testa da un martello, attrezzo che, seguendo il procedimento valutativo del perito, potrebbe anch'esso finire per essere classificato come "congegno micidiale". Solo per rendere l'idea....
- 12 In realtà, visto che per sparare i fuochi occorre l'abilitazione allo sparo prevista dall'art, 101 Reg/TULPS, la destinazione a professionisti esiste già.
- 13 Può darsi che la direttiva europea, che non mi è stato dato di leggere, risolva questa questione. Ma stranamente, alla sua discussione a Bruxelles credo, non è presente alcun pirotecnico.
- 14 A tal proposito è illuminante la sentenza del 156/06 TAR della Lombardia, sez. di Brescia, Alspreng contro alcune Prefetture.
- 15 D.Lgs. 626/94, ecc.
- 16 Non è capitato una sola volta che siano state rivolte domande sulle armi a chi si era presentato per accertamenti sugli esplosivi perché, evidentemente, qualcuno ancora ignora che chi vende tali prodotti non deve essere necessariamente un "armiere".
- 17 Non le circolari!

EXA 2006: COLLEZIONI DI ARMI E ORDINE PUBBLICO

Ogni volta che qualcuno ammazza un innocente od un delinquente, con un'arma detenuta abusivamente o legalmente, si scatena immediatamente una canea di buonisti politicamente corretti che chiede a gran voce maggiori restrizioni, che vanno comunque a colpire persone oneste che vivono nel rispetto della legalità, lasciando indifferenti i criminali. La richiesta, inoltre, si basa sempre su una supposta attuale facilità di acquistare armi senza particolari restrizioni. Riguardo poi le licenze di detenzione, di collezione e di porto d'armi, sembrerebbe quasi che Prefetti e Questori, secondo le suddette anime buone, siano dei pazzerelloni che regalano autorizzazioni a folli e assassini. Sarebbe interessante conoscere i dati relativi alla percentuale dei crimini commessi dai detentori con armi regolarmente detenute rispetto al totale di detentori che non hanno mai commesso un reato.

Purtroppo anche da parte del Ministero sembra esserci una certa tendenza a seguire questo indirizzo, forse anche perché è il modo più semplice per accontentare l'opinione pubblica (il famoso "facite ammoina") e così aumentano, o se ne minaccia l'aumento, le restrizioni inutili nei confronti dei collezionisti di armi.

Al momento la situazione è la seguente:

- 1. Qualsiasi cittadino titolare di licenza di Porto d'Armi può acquistare quanti fucili d'assalto vuole, senza restrizioni, in quanto considerati "armi da caccia", e si tratta di armi modernissime che differiscono dagli originali soltanto per essere prive del dispositivo per il tiro a raffica e dell'eventuale dispositivo lanciagranate. Può, inoltre, recarsi liberamente al poligono di tiro a divertirsi a sparare.
- 2. Il cittadino che ha ottenuto la Licenza di Collezione di Armi Comuni, anche se titolare di licenza di Porto d'Armi NON può acquistare una pistola vecchia anche di cento anni se non con autorizzazione da richiedere di volta in volta con tanto di marca da bollo alla Questura,

non può recarsi al Poligono di tiro a sparare qualche colpo per divertimento, per scrivere un articolo per una rivista di armi, per fare una perizia balistica di parte o per partecipare ad una gara di tiro categoria "ferri vecchi".

È vero che la legge 110/75 vieta di detenere il munizionamento per le armi in collezione (ma che senso ha, se esiste già un limite di detenzione di 200 colpi per armi comuni e 1500 per armi da caccia?) ma non vieta di andare a sparare al poligono acquistando i colpi sul luogo o ricaricandoseli prima di uscire di casa (il Poligono non può avere la disponibilità di ogni tipo di munizione per vecchie armi). Ho sentito spesso affermare che "il vero collezionista le armi non le compra per usarle!" ho l'impressione che qui si faccia confusione con i collezionisti di francobolli, gli unici che non spediscono cartoline coi francobolli della propria collezione, quando è sotto gli occhi di tutti che i collezionisti ogni tanto amano usare i loro pezzi d'epoca, che siano automobili, pipe, orologi, motociclette.

Fermo restando il divieto di detenere munizionamento (è insensato ma bisognerebbe cambiare un articolo di legge), basterebbe ritirare le Circolari Ministeriali che vessano inutilmente i collezionisti, almeno per quanto attiene alle armi prodotte anteriormente al 1945.

Se poi si teme di allarmare l'opinione pubblica si potrebbero trasferire certe limitazioni dalle pistole d'epoca ai moderni fucili d'assalto, applicando così anche un po' di buon senso.

Dr Angelo Vicari Funzionario di polizia presso la direzione Interregionale della Polizia di Stato di Firenze

LA RINNOVATA LEGITTIMA DIFESA I RAGIONEVOLI DUBBI DELL'UOMO DELLA STRADA

Sommario: 1. Considerazioni introduttive - 2. Cenni storici sulla difesa legittima - 3. Prima della riforma - 4. La miniriforma - 5. Ragionevoli dubbi - 6. Considerazioni finali

1. "Sparare ai ladri in casa non è più reato" (Il Giornale), "Legittima difesa, sparare non è più reato" (La Repubblica), "Non è più reato sparare ai ladri in casa" (Corriere della Sera), "Legittima difesa, più esteso l'uso delle armi" (Il Messaggero), "Licenza di sparare ai criminali" (Libero), "Legittima difesa, sì all'uso delle armi" (La Padania). Questi sono i titoli enfatici apparsi sulle prime pagine dei maggiori quotidiani il 25 gennaio 2006, all'indomani dell'approvazione della discussa legge sulla legittima difesa.

Non avevamo nessuna intenzione di affrontare l'argomento, in considerazione della sua delicatezza sia dal punto di vista morale che giuridico, lasciando ad altri più esperti di noi, soprattutto nel campo del diritto, questo compito, ma recenti avvenimenti di cronaca nera ci hanno convinto che anche i dubbi e gli interrogativi dell'"uomo della strada" possano, seppur in minima parte, contribuire a fare chiarezza sulla "disinformazione".

Non era ancora entrata in vigore la nuova legge¹, che un imprenditore di Castelnuovo del Garda spara ed uccide un rapinatore che, di notte, tentava di entrare nella sua abitazione². Qualche tempo dopo, ma ancora non vigente la nuova legge, un tabaccaio in provincia di Salerno, spara ed uccide un ladro in fuga, che aveva tentato di rubargli alcune piante davanti al negozio; al momento dell'arresto per omicidio volontario sembra abbia detto : "La legge me lo consente"³, "è legale stava rubando le mie piante"⁴. Di recente, un imprenditore di Catania spara a due ladri, che stavano rubando dei tubi di ferro nel suo podere, uccidendone uno e ferendo gravemente l'altro⁵.

È opportuno evidenziare che questi fatti si sono verificati con la nuova legge **approvata**⁶, ma ancora **non vigente**⁷.

Di fronte a questi accadimenti ci torna alla mente Renzo dei "Promessi sposi" che, davanti al dottor Azzeccagarbugli, ingenuamente esclama: "pare che abbian fatta la grida apposta per me".8

Orbene, questi tre fatti, considerando le modalità ed i termini temporali in cui si sono verificati, sono particolarmente **sintomatici** del risultato negativo di una "**cattiva**" informazione. Il problema è che, forse, molti di coloro che hanno scritto e parlato su questo argomento, non si sono presi nemmeno la briga di andarsi a leggere l'art. 52 del c.p. sulla "difesa legittima".

Questo era il convincimento **prima** della pubblicazione della legge. **Dopo** la lettura della nuova normativa, però, crediamo che la **disinformazione** non possa essere adeguatamente **compensata** dal modo in cui è stata formulata la norma.

Riteniamo, infatti, che una attenta lettura della "miniriforma" porti, contemporaneamente, alla conseguenza di frenare, da una parte, gli entusiasmi dei fautori, dall'altra, gli allarmismi degli oppositori. E per "attenta" lettura intendiamo non quella fatta dagli studiosi del diritto/magistrati, ma dall'"uomo della strada" per il quale è stata scritta, avendo cura di attribuire alla legge solo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore"9.

2. La limitazione del diritto alle armi è direttamente proporzionale all'evoluzione delle società. Con il perfezionamento delle regole sulla convivenza, lo Stato inizia ad esercitare direttamente funzioni già di fatto esercitate dai singoli. Vendetta e autodifesa vengono regolamentate dallo Stato con i poteri giudiziario ed esecutivo. "Si può infatti considerare come una normalità sociologico-giuridica universale il fenomeno per cui lo Stato tanto va sottraendo al libero esercizio della violenta difesa privata, quanto può venir concedendo e assicurando con la sua pubblica tutela"¹⁰.

Se questa è la convinzione della dottrina dominante in merito alla necessità che gli apparati statali provvedano alla difesa del singolo, pur tuttavia lo stesso Manzini lascia spazio anche al diritto alla legittima difesa affermando che "è vano e fantastico andar ricercando il fondamento della legittima difesa, quale causa giustificante, fuori del diritto positivo e della necessità.

Il solo buon senso, che è guida assai più sicura di ogni filosofia, avverte che sarebbe tanto inumano quanto inane imporre ai singoli di subire l'altrui ingiusta violenza, allorchè, per il tempo e per il luogo in cui avviene il fatto aggressivo, la forza dello Stato non può intervenire efficacemente a tutela dell'aggredito".

La legittima difesa è riconosciuta da **tutte** le legislazioni penali quale causa di giustificazione. Lo stesso art. 2 della **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo** prevede che l'uccidere non è da considerarsi atto illecito, quando il "ricorso alla forza è reso assolutamente necessario per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale"¹².

Anche il **diritto romano** riconosceva la liceità della reazione difensiva (*vim vi repellere licet*). Cicerone la qualificava come un principio insito nella stessa natura umana (*non scripta sed nata lex*). La legittima difesa era ammessa per la tutela dell'incolumità personale, del pudore e dei beni patrimoniali, **quando** comunque l'aggressione a questi ultimi determinasse **anche** un pericolo per l'aggredito od i suoi familiari. La reazione era legittima quando risultasse **proporzionata** all'aggressione e a **condizione** di non poter in alcun modo evitarla. Infatti, ove possibile, si doveva ricorrere anche alla fuga (*commodus discessus*), con **esclusione** del caso in cui i beni aggrediti fossero contemporaneamente la persona ed il patrimonio.

Già nella legge delle **XII Tavole** era previsto che "chi attenta alla proprietà dei beni merita la morte, se agisce di notte; se il furto ha luogo di giorno, la reazione letale del proprietario è consentita a patto che l'aggressore resista a mano armata e a condizione che la persona aggredita chieda previamente aiuto"¹³. La possibilità di uccidere il ladro durante il furto perpetrato in tempo di notte (**fur nocturnus**) viene giustificata dal diritto romano perché riesce a "rispettare il requisito della proporzione, solo presumendo in capo al ladro una volontà criminale ulteriore e più grave di quella rivolta alla mera sottrazione dei beni altrui"¹⁴.

I **barbari** legittimavano l'esercizio della reazione privata, violenta ed immediata senza limiti e qualunque fosse il diritto aggredito, alla stregua della vendetta.

Lo stesso diritto della Chiesa riconosceva "la facoltà di inculpata tutela contro il violento aggressore, che poteva essere impunemente ucciso quando fosse necessario" L'aggressione doveva essere "ingiusta". La reazione doveva essere immediata e non "ex intervallo". Il "modus defensionis" doveva essere proporzionato alla entità dell'aggressione e non eccedere i limiti della necessità. La fuga era considerata doverosa ove non infamasse l'aggredito.

Anche oggi la chiesa cattolica riconosce che, pur in presenza del V comandamento "non uccidere", tuttavia "con la legittima difesa si attua la scelta di difendersi e si valorizza il diritto alla vita, propria o altrui, e non la scelta di uccidere. La legittima difesa, per chi ha responsabilità della vita altrui, può essere anche un grave dovere. Tuttavia essa non deve comportare un uso della violenza maggiore del necessario"¹⁶.

Ma "una dottrina completa della legittima difesa non si trova prima del secolo XVI" 17.

Sulla scia del **codice penale** francese del 1810, quello **sardo del 1850** non inseriva la scriminante *de qua* nelle disposizioni di carattere generale, ma come causa di giustificazione speciale in alcune fattispecie di reati contro la persona. Infatti, l'art. 559 stabiliva che "non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla necessità attuale di legittima difesa di se stesso o di altri, od anche di pudore in atto di violento attentato". Il successivo art. 560 prevedeva che "sono compresi nel caso di necessità attuale di legittima difesa i due seguenti:

se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato o nelle loro dipendenze;

se hanno avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggio eseguiti con violenza contro le persone".

Sulla traccia del codice sardo si indirizzava la codificazione preunitaria degli altri Stati, con qualche variazione come quella del **codice penale toscano del 1853**, che, con una disciplina più generica, prevedeva la punibilità dell'eccesso di difesa, nell'art. 339, stabilendo che "chiunque per sottrarsi da un pericolo prodotto da forza maggiore, o per difendersi dall'altrui violenza, ha oltrepassato i limiti della necessità, è punito con il carcere da sei mesi a tre anni, se ha commesso omicidio; fino a otto mesi se ha commesso lesione grave o gravissima".

Il **codice Zanardelli**¹⁸**del 1889**, per **primo**, considerò la difesa legittima come **autonoma scriminante generale**, stabilendo nell'art. 49, comma 1, n. 2, che "non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato **costretto** dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza **attuale** ed **ingiusta**". Lo stesso codice, trattando nel Titolo IX "dell'omicidio" e "della lesione personale", ricalcando concetti dei codici francese e sardo, riconosceva la difesa di diritti patrimoniali **solo**

quando fosse anche minacciata la incolumità personale dell'aggredito. Tale principio lo si desume dall'art. 376, nel quale si stabiliva che "non è punibile colui che ha commesso alcuni dei fatti preveduti nei capi precedenti (n.d.a. omicidio o lesione personale) per esservi stato costretto dalla necessità 1° di difendere i propri beni contro gli autori di uno dei fatti preveduti negli articoli 406 (rapina), 407 (estorsione), 408 (ricatto), 410 (sequestro di persona) o del saccheggio; 2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, qualora ciò avvenga di notte; ovvero qualora la casa o l'edifizio di abitazione o le loro appartenenze siano in luogo isolato, e vi sia fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi".

Comunque "è l'emanazione del codice Rocco che segna, in realtà, la vera grossa sterzata nella disciplina della legittima difesa. Con l'eliminazione delle ipotesi di non punibilità speciale ex art. 376 c.p. 1889 e la conseguente estensione dell'esimente alla tutela di tutti i beni, si consuma l'ultimo atto di una progressiva spersonalizzazione che porterà all'elaborazione di un'unica fattispecie generale e astratta"¹⁹. Con l'art. 52 del c.p. viene ampliata l'efficacia della scriminante ad ogni diritto e, quindi, anche alla difesa dei beni personali, con la precisazione della "proporzione" per evitare che si possano mettere sullo stesso piano diritti di importanza diversa.

"Ma sebbene la fattispecie dell'art. 52 non rechi più alcuna traccia delle originali figure conflittuali, ciò non significa che esse siano definitivamente cancellate, sepolte sotto il peso della norma positiva. Al contrario, esse risultano ben vive e presenti, anche se non immediatamente riconoscibili nella lettera della legge"²⁰.

3. In effetti l'apparente chiarezza della formulazione dell'art. 52 del c.p. non ha trovato riscontro nell'applicazione alla fattispecie concreta. Tanto è vero che, in dottrina, si è spesso sostenuto che "è particolarmente difficile stabilire se vi è proporzione fra offesa e difesa. Per decidere occorre esaminare con ogni attenzione il caso concreto e le modalità del suo verificarsi. Si tratta infatti di fissare una specie di graduatoria dei valori tutelati: una graduatoria che può variare sensibilmente a seconda delle situazioni e condurre perciò a soluzioni di volta in volta diverse.

Si vuol dire che non esiste una proporzione meccanica o automatica tra i valori in contrasto e che non esiste perciò una ricetta valida per sempre"²¹.

Ulteriore riprova di tale difficoltà interpretativa è la copiosa giurisprudenza che si è andata stratificando nel corso degli anni. La stessa Cassazione si è preoccupata di fissare delle regole, in modo particolare per quanto riguarda la proporzione tra offesa e difesa, per cercare di venire incontro alle difficoltà del giudice di merito nella valutazione del fatto, stabilendo che "l'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa deve essere effettuato con un giudizio ex ante calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze complete che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice: si tratta di una valutazione di carattere relativo e non assoluto e astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare di volta in volta, e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere nel soggetto l'erroneo convincimento di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato"22.

L'art. 52 del c.p., relativo alla "difesa legittima" recitava e continua a recitare, siccome nulla è cambiato relativamente a questo comma, testualmente: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa".

Si tratta di una delle **cause** "comuni" di giustificazione del reato, la cui presenza esclude la punibilità del fatto, anche se questo corrisponde astrattamente alla fattispecie legale di un reato, ipotesi che ritroviamo anche nell'art. 2044 del c.c. che stabilisce "non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé e di altri". Con "l'espressione cause di giustificazione si contrassegnano le cause di non punibilità che escludono l'antigiuridicità, cioè il rapporto di contraddizione del fatto rilevante penalmente, civilmente, amministrativamente, con l'intero ordinamento"²³. Sono, dunque, "situazioni in presenza delle quali un'azione che, altrimenti, dovrebbe essere considerata illecita, diviene lecita proprio in quanto una norma giuridica, situata in qualche luogo dell'ordinamento, la facoltizza o, addirittura, la impone"²⁴. Perché, dunque, chi commette un fatto/reato non possa essere ritenuto passibile di pena è indispensabile che:

si sia in presenza di una "offesa ingiusta"; si metta in atto una reazione, ma legittima. L'offesa è "ingiusta" quando:

si viola un "diritto proprio od altrui", quale quelli alla vita, alla incolumità personale, alla libertà sessuale, alla proprietà, diritto che può appartenere alla persona che reagisce contro l'aggressione, ma anche ad una persona diversa (come nel caso del passante che interviene per impedire che venga commesso un omicidio o una rapina);

non è legittimata da alcuna norma (per esempio non si può reagire ad un arresto da parte di agenti della polizia, che agiscono in base a disposizioni di legge, anche se viene offeso il diritto alla libertà personale);

mette in "*pericolo attuale*" il diritto dell'aggredito. Per tale deve intendersi il pericolo che inizia e termina al momento dell'aggressione (non si può invocare la legittima difesa quando si uccide un ladro in fuga che aveva abbandonato la refurtiva);

la situazione di pericolo **non sia stata determinata** dallo stesso aggredito (come nel caso che il soggetto aggredito abbia inizialmente sfidato l'aggressore determinandone la reazione).

La reazione è **legittima** quando:

non poteva essere evitata altrimenti, essendo "costretti dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui" (non può considerarsi legittima la reazione di chi uccide l'aggressore, quando poteva evitare tale reazione allontanandosi senza pericolo);

"la difesa sia proporzionata all'offesa", cioè quando l'offesa ricevuta è inferiore od uguale a quella inflitta all'aggressore. La proporzione riguarda sia i mezzi usati per aggredire e difendersi, nonché il male minacciato e quello inflitto (non possiamo sostenere che vi sia "proporzione" quando si sacrifica una vita solo per difendere dei beni, né quando, invece di sparare, si possa ridurre all'impotenza l'aggressore disarmato).

- 4. Questa è la rappresentazione schematica della "difesa legittima" prevista dall'art. 52 del c.p. prima della "miniriforma". Abbiamo usato volutamente la parola "miniriforma", poiché la nuova legge <u>NON</u> modifica assolutamente quanto in esso stabilito in un solo comma (comma 1), ma si limita ad aggiungerne solo altri due:
- (comma 2) "Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
- (comma 3) La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Praticamente, la finalità del legislatore, con questa novella, è stata quella di voler **codificare**, a priori, l'esistenza del rapporto di proporzione tra offesa e difesa, **presumendone** la proporzionalità, **quando** l'aggressione avvenga in determinati luoghi e a determinate condizioni, cercando di togliere ogni **incertezza** a colui che, aggredito, deve decidere in pochi secondi se può o non può reagire in un certo modo e con quali mezzi, nonché ogni **discrezionalità** a chi, successivamente, deve giudicare il fatto.

La necessità di tale intervento è maturata sotto la spinta emotiva di alcuni parlamentari che hanno rappresentato le paure di molti cittadini di fronte al dilagare della criminalità "predatoria", così definita dagli esperti del settore per indicare "quella tipica forma di criminalità contro il patrimonio, ma spesso violenta, che imperversa nelle realtà metropolitane"²⁵. Infatti, il senatore Furio Gubetti, nel presentare al Senato il disegno di legge n. 1899 di modifica dell'art. 52 del c.p., evidenziava, in premessa, che "con tragica monotonia si ripetono le rapine nelle case e nelle ville. Branchi di uomini feroci - italiani o stranieri che siano - non esitano a versare sangue innocente ed inerme, ad uccidere e torturare"²⁶.

Con tale intento il legislatore ha stabilito che "sussiste il rapporto di proporzione", quando:

l'offesa/aggressione si verifica nella propria "abitazione" o in "altro luogo di privata dimora" o nelle "appartenenze" di essi, nonché nei luoghi dove si esercitano "attività commerciale" (negozio di orefice, tabaccaio), "professionale" (studio medico), "imprenditoriale" (fabbrica, laboratorio). Per "abitazione" deve intendersi "il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone" luogo "nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la personalità del cittadino" tutti quei luoghi, quindi, destinati all'uso domestico continuativo nei quali il possessore, anche temporaneo, abbia diritto di esercitare lo ius escludendi. Le "appartenenze" si desumono dall'art. 817 del c.c., che considera come "pertinenze" quei locali e luoghi destinati in modo duraturo al servizio

della casa di abitazione per soddisfare le esigenze degli abitanti, come l'autorimessa²⁹, il giardino recintato, le scale, semprechè **non** siano **condominiali**:

si "usa" un'arma "legittimamente detenuta" o "altro mezzo idoneo"; chi fa uso dei suddetti mezzi sia "legittimamente presente" nei luoghi indicati;

si tratta di difendere la "*propria od altrui incolumità*" (cioè il diritto alla propria vita o di altri e quello alla propria od altrui incolumità personale).

Tale "rapporto di proporzione" sussiste anche quando:

sempre negli stessi luoghi si faccia uso di un'arma o altro mezzo idoneo per difendere il diritto di proprietà, cioè per difendere i "*beni propri o altrui*", ma <u>solo ed esclusivamente</u> nel caso in cui si verifichino <u>contemporaneamente</u> <u>due</u> condizioni:

I° che "non vi sia desistenza", cioè quando chi ha posto in essere l'aggressione, una volta sorpreso, intenda continuare nella sua attività illecita;

+

II° che "vi è pericolo di aggressione", cioè che l'aggressore dia segni che palesino anche l'eventuale volontà di reagire con violenza nei confronti di colui che lo ha sorpreso.

Non è per frenare le aspettative di tutti coloro che ritengono, che, finalmente, la legge tutela gli "onesti" e non più i "disonesti", ma riteniamo, invece, opportuno **frenare** gli entusiasmi per **impedire** che altri finiscano arrestati per omicidio volontario, come il tabaccaio di Salerno.

Se l'intento del legislatore è stato quello di **chiarire**, una volta per tutte, quando e come un cittadino **può difendersi** per conto proprio, **senza** dover subire un processo e, quindi, attendere anni prima di conoscere se poteva difendersi di fronte ad una aggressione, riteniamo proprio che tale finalità non potrà sortire l'effetto sperato.

Purtroppo non è cambiato niente, o, per non essere tacciati di pessimismo, è cambiato poco e nulla. Il tentativo di **codificare** una proporzione meccanica e automatica tra l'offesa e la difesa sembra essere rimasto una mera **utopia**.

Ragionando da "**uomo della strada**" (ricordiamoci bene che le leggi vengono scritte proprio per lui, cioè per il comune cittadino che **ha il diritto di conoscere** preventivamente quello che **non** può fare. Lo stesso Montesquieu ebbe a sostenere che "*le leggi non dovrebbero essere*

astruse; sono volte all'uomo di intelligenza comune, non come esercizio dell'arte della logica, ma per la mente ordinaria del padre di famiglia"30), l'unica cosa chiara che riusciamo a comprendere è che, con questa "miniriforma", in casa e nei luoghi di lavoro ci si può difendere con un margine maggiore di "ragionevolezza" (da intendersi come comprensione da parte di chi dovrà giudicare) rispetto a prima, sia sparando che con altri mezzi di coazione. Pertanto, la codificazione della presunzione di proporzionalità servirà più al giudice che all'utente.

Al di là di questa nuova, flebile certezza, come prima, la **solita** incertezza.

Le nostre **perplessità**, purtroppo, trovano **riscontro** in quelle della ancor esigua **dottrina**. Infatti "non si comprende quale possa essere la novità rispetto alla disciplina attuale, se non che il mezzo di difesa, qualsiasi arma od altro mezzo idoneo, sia già indicato dalla norma come utilizzabile"³¹. Cinquantuno docenti di diritto e procedura penale, hanno sottoscritto un manifesto contro il progetto di questa legge "in cui non si sa dove finisce l'analfabetismo giuridico e dove inizi la malafede, indicando sostanzialmente il rischio di un ritorno al far west e l'abbandono del solco profondo della nostra civiltà giuridica"³².

"La critica che si deve muovere al nuovo articolo sulla legittima difesa, è che in ogni caso sono rimasti troppo ampi i margini di discrezionalità del giudice, connessi alla difficoltà di accertare presupposti molto elastici ed incerti"33. "Se l'intento del legislatore era quello di alleviare anche processualmente la posizione della vittima del reato nei casi di aggressione in certi luoghi di privata dimora, tale intento si deve ritenere al momento in gran parte frustrato, perché sarà in ogni caso necessario celebrare un processo in cui si dovrà accertare che non vi era desistenza da parte del ladro e vi era poi un effettivo e attuale pericolo d'aggressione fisica. Solo allora opererà la presunzione di proporzionalità tra aggressione e reazione"34. Dunque, "la riforma, probabilmente fatta per motivi propagandistici, appare sostanzialmente inutile. Ancora una volta però si è persa l'occasione di fare una buona legge, condivisa da maggioranza e opposizione, magistrati ed avvocati insieme"35.

5. In limine, prima di formulare alcuni interrogativi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che della nuova norma non venga fatta una **lettura isolata**, limitata solo ai due nuovi commi, ma

completa di tutto l'art. 52 del c.p.. Infatti, presupposto essenziale anche per l'uso di un'arma all'interno della propria abitazione è rimasto sempre il requisito già stabilito nel comma uno dell'art. 52, tuttora vigente, e cioè quando si sia "costretti dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui". Questa precisazione non è da ritenere superflua, ove si consideri che, oramai, per giurisprudenza consolidata, "non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio"36. Dunque, anche quando vi sia una aggressione in abitazione o luoghi di lavoro che mette in pericolo l'incolumità personale dell'aggredito o di altri, si può fare uso di un'arma solo ed esclusivamente se tale reazione sia necessaria ed inevitabile, "vale a dire non sostituibile da un'altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. Ne consegue che l'allontanamento di costui, se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere come exstrema, davvero inevitabile, ratio per salvare un proprio bene e non per sacrificare l'onore"37. In pratica, pur sussistendo i presupposti individuati dalla nuova legge, non potrà invocare la scriminante de qua il padrone di casa che uccide il ladro, quando poteva, con commodus discessus, senza pericolo per la sua incolumità e quella dei suoi familiari o **pregiudizio** per i suoi beni, chiudersi in una stanza e chiedere l'intervento della polizia.

Relativamente ai **luoghi** individuati dalla nuova norma, ove si dia una interpretazione letterale della stessa, rifacendosi al codice civile, appare chiaro che **non** si possa far **rientrare** nel concetto di attività "*imprenditoriale*", quella espletata dall'artigiano, per cui questo lavoratore **non potrà usufruire** della nuova, specifica scriminante all'interno dei propri locali di lavoro (forse non si è trattato di una dimenticanza degli estensori della norma, ma si è ritenuto che il guadagno di un artigiano non sia appetibile per la malavita, correndo solo il rischio di essere rapinato dalle tasse!.).

La nuova normativa dà per **sussistente** il rapporto di proporzione tra difesa ed offesa, quando si faccia uso di un'arma per difendere la propria od altrui "*incolumità*". Ebbene, la "*incolumità*" di una persona non riguarda **solo** il pericolo di essere uccisa, ma **anche** quello di subire una contusione o lesione da parte di un aggressore disarmato, come nel caso di un semplice pugno. In questa ipotesi sussiste il rapporto di proporzione ove si spari ad un rapinatore al fine di difendere la propria

od altrui "*incolumità*" da un pugno, che può provocare lesioni gravi ma non la morte?....Pare proprio che l'uso generico del termine "*incolumità*" potrà dare adito ad animate discussioni nelle aule di tribunale, tenuto conto che l'**aggredito** si sente, a buon titolo, **legittimato** ad uccidere l'aggressore, anche se **disarmato**.

Ma il **tallone di Achille**, per il quale l'applicazione pratica della nuova norma incontrerà **difficoltà sostanziali**, si ritiene che debba essere individuato nell'uso dell'avverbio "*legittimamente*".

La "legittimità" è la "dichiarata rispondenza alla situazione o condizione prescritta dal diritto"³⁸e "legittimo" ha il significato di "rispondenza alla situazione o condizione prescritta dalla legge per l'esercizio e il riconoscimento di un diritto"³⁹.

Orbene, la nuova norma **presuppone** la proporzionalità tra difesa ed offesa quando si faccia uso di un'arma da parte di "taluno legittimamente presente" in uno dei luoghi indicati. Nell'ipotesi che la persona aggredita sia una badante extracomunitaria, non in regola con le norme sul soggiorno e, quindi, **non** "legittimamente" presente all'interno dell'abitazione, anche perché in difetto per quanto riguarda il rapporto di lavoro, potrà salvaguardare la propria incolumità e quella dell'anziano, affidato alle sue cure, facendo uso di un'arma per difendersi da un rapinatore? Se ci limitassimo alla interpretazione letterale, l'uso di tale avverbio sembrerebbe comportare una risposta **negativa**.

Analoga considerazione deve essere fatta relativamente alla formula "un'arma legittimamente detenuta". Un'arma è "legittimamente detenuta" quando si sia ottemperato alla relativa, "immediata" denuncia di detenzione agli uffici di polizia o comandi dei carabinieri competenti per territorio, come previsto dagli artt. 38 del T.U.L.P.S. 40e 58 del relativo regolamento di esecuzione 11, a nulla rilevando ai fini dell'elemento psicologico del reato di illegale detenzione di armi "l'erroneo convincimento circa l'obbligo della denuncia che si risolve in ignoranza della legge penale, inescusabile per il principio sancito dall'art. 5 cod.pen." 22. Un ulteriore adempimento è stabilito dall'art. 10, comma sei, che prescrive anche la licenza di collezione per la detenzione di armi in misura superiore al numero consentito.

Dunque, può essere fatto uso **solo** di un'arma "*legittimamente dete-nuta*".

Quid iuris, relativamente al presupposto della presunta proporzionalità, se ci si difende con l'arma del nonno, defunto da pochi giorni, della quale non abbiamo ancora provveduto a denunciarne il possesso in qualità di eredi, in attesa di definizione della successione? L'arma è detenuta illegittimamente, tenuto conto che, addirittura, "il delitto di illecita detenzione di arma comune da sparo si perfeziona con la disponibilità dell'arma e non già con la proprietà in senso civilistico della stessa, sicchè lo commette anche colui che, pur non essendo erede del legittimo detentore, continui ad abitare, pur dopo la sua morte, nella casa dove l'arma si trovi"⁴³.

E se usiamo l'arma del rapinatore, dopo essere riusciti a disarmarlo? Può anche accadere che per difendersi si faccia uso di un fucile da caccia, lasciato in "comodato" da un nostro amico, ma per il quale non abbiamo provveduto alla relativa denuncia, pur trattandosi di un comodato non momentaneo. Anche in questo caso l'arma è detenuta illegittimamente, poiché l'esclusione delle armi "destinate ad uso sportivo di caccia" dal divieto di locazione o comodato previsto dall'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, "non fa venir meno l'obbligo di denunciare immediatamente la detenzione dell'arma"⁴⁴.

E se ci serviamo della quarta arma comune, della quale abbiamo provveduto a denunciarne immediatamente l'acquisto, ma non l'inserimento in licenza di collezione? In questa fattispecie la **sola** denuncia di detenzione di un'arma in soprannumero rispetto al limite consentito⁴⁵, **non rende legittima** la sua detenzione, atteso che "in ordine al delitto di detenzione di armi comuni da sparo in numero **superiore** a quello dalla legge consentito **senza** essere in possesso dell'apposita licenza di collezionista, la legale detenzione delle singole armi **obbliga** il detentore ugualmente a **richiedere** la licenza di collezione, **non identificandosi** questa con la denuncia di detenzione e non potendo, quindi, questa sostituire la licenza"⁴⁶.

E se utilizziamo un'arma inserita in licenza di collezione, per la quale l'art. 10 della legge 110/75 vieta la detenzione del relativo munizionamento? L'utilizzo presuppone che, invece, si abbia a disposizione anche le relative munizioni. **Anche** in questo caso l'arma è **detenuta illegittimamente** perché "ulteriore conseguenza del divieto di detenzione del munizionamento per le armi collezionate è il divieto implicito di usarle. E ciò discende sia dallo stesso concetto di collezione, sia dall'intendimento del legislatore, desumibile dal divieto assoluto di detenere munizionamento per le armi collezionate"⁴⁷.

Dunque, l'uso poco felice dell'avverbio "*legittimamente*" sembra possa **mettere in crisi** tutto l'impianto della nuova legge, **vanificando** le finalità del legislatore e le **aspettative** dei cittadini "**onesti**".

Purtroppo, a fronte di situazioni "**illegittime**" sia relative all'aggredito, sia relative all'arma usata, **non si potrà più invocare** la presunta sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa, **ma il giudice** di merito **dovrà**, come prima della novella, **valutare caso per caso** se sussistano gli estremi della scriminante, alla luce di quanto stabilito dall'originale comma uno dell'art. 52 del c.p..

Si ritiene semplicemente **paradossale** aver voluto **subordinare** la tutela del **diritto alla vita ed alla incolumità** personale alla esecuzione o meno di un semplice **adempimento burocratico**, come la presentazione della denuncia di detenzione, peraltro considerata una semplice dichiarazione o presa d'atto e nemmeno una istanza tendente ad ottenere un provvedimento della P.A.⁴⁸.

La impossibilità, almeno per noi "uomini della strada", di dare risposte chiare a questi interrogativi, ci fanno ritenere che i dubbi sull'applicazione pratica della scriminante della legittima difesa continueranno a sussistere anche dopo la "miniriforma", con fondato timore di parziale incostituzionalità.

Non si può non sottolineare come già in dottrina si è arrivati a sostenere che, relativamente all'arma legittimamente detenuta, "si richiede come presupposto legislativo che l'individuo abbia il porto d'armi qualora dovesse impiegare una pistola o un fucile"⁴⁹!?!?.. Il buon dì si vede dal mattino.

Forse, qualche elemento in più rispetto al passato, lo possiamo riscontrare per quanto riguarda la difesa dei beni, per la quale il legislatore ha fornito degli indicatori più dettagliati, per permettere all'aggredito di sapere a priori se può o non può sparare all'aggressore. Infatti, come abbiamo già in precedenza evidenziato, sussiste il "rapporto di proporzione", anche quando si usi un'arma soltanto per difendere i nostri beni e non la nostra incolumità, sparando ad un ladro sorpreso a rubare in casa, nel negozio od ufficio, se quest'ultimo non si dia alla fuga, abbandonando la refurtiva, ("non vi è desistenza"), ma, anzi, minacci anche di aggredire per portare a termine impunemente l'impresa criminosa ("vi è pericolo d'aggressione").

Riteniamo che il legislatore, per raggiungere il suo intento di fare chiarezza, avrebbe **dovuto subordinare** la sussistenza del rapporto di proporzione a queste ultime due condizioni **anche** per la difesa della propria od altrui incolumità, basata su "*presupposti troppo elastici ed incerti*"⁵⁰.

6. **Freniamo**, dunque, gli entusiasmi. Infatti, **anche** con questa **nuova** normativa, purtroppo, chi avrà la **disgrazia** di trovarsi nelle condizioni di difendersi, dovrà, **come prima, subire** un **processo** che accerti se abbia agito nei termini di legge.

Non si può certo ritenere che con questa "**miniriforma**" siano stati introdotti **meccanismi procedurali automatici** che consentano la **presunzione** della legittimità del comportamento dell'aggredito al momento del fatto.

Nonostante "la necessità di una legge meno equivocabile nelle sue possibili interpretazioni è avvertita non soltanto dai semplici cittadini, ma anche da molti magistrati"⁵¹, non si è riusciti a codificare una "proporzione meccanica o automatica tra i valori in contrasto, creando una ricetta valida per sempre"⁵², ma, come prima, ci si dovrà affidare alla giurisprudenza per conoscere se un certo tipo di reazione sia, o no, legittima.

Se non altro, speriamo, che coloro che devono giudicare recepiscano questo nuovo messaggio del legislatore, espressione della maggioranza dei cittadini, affinchè non mettano sullo stesso piatto della bilancia aggrediti ed aggressori, valutando i fatti come si sono svolti concretamente al momento dell'aggressione e non dalle fredde carte e testimonianze processuali.

Forse, **mettendosi nei panni dell'aggredito** nel momento dell'aggressione e ricordandosi che *adgreditus non habet staderam in manu*, sarà **più facile** dare un **giudizio obiettivo**.

- 1 Legge 13 febbraio 2006, n. 59 "Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio", Gazz. Uff. 2 marzo 2006, n. 51.
- 2 Corriere della Sera 28 gennaio 2006.
- 3 L'Unità 20 febbraio 2006.
- 4 Corriere della Sera 20 febbraio 2006.
- 5 Corriere della Sera 8 marzo 2006.
- 6 Proposta n. 1899, approvata il 24 gennaio 2006.
- 7 La legge de qua è entrata in vigore il 17 marzo 2006, per essere precisi di venerdì!...
- 8 Manzoni, "I promessi sposi", Firenze, 1967, pag.66.
- 9 Art. 12 C.C. "preleggi".
- 10 Manzini, "Trattato di diritto penale italiano", Torino, 1981, vol. II, pag. 374.
- 11 Manzini, op. cit., pag. 378.
- 12 "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali" sottoscritta dai Paesi Europei a Roma il 4 novembre 1950.
- 13 Szego, "Ai confini della legittima difesa", Padova, 2003, pag. 16.
- 14 Szego, op. cit., pag.17.
- 15 Manzini, op. cit., pag. 375.
- 16 "Catechismo della chiesa cattolica. Compendio", Città del Vaticano, 2005, pag. 127.
- 17 Brocca-Mingrone,"La legittima difesa", Padova, 2003,pag.27.
- 18 Codice penale per il Regno d'Italia, 30 giugno 1889.
- 19 Szego, op., cit., pag. 67

- 20 Szego, op. cit., pag. 68.
- 21 D'Ambrosio, "Diritto penale per l'attività di polizia giudiziaria", Padova, 1994, pag. 73.
- 22 Cass, Sez. I, 17 febbraio 2000,n. 4456, in Cassazione penale, 2001,479. In senso conforme Cass., Sez. I, 23 novembre 2004, n. 45407, Ced 230392.
- 23 Di Pinto, "Cause oggettive di esclusione del reato", Padova, 2004, pag. 2.
- 24 Di Pinto, ibidem.
- 25 Intini, "Legittima difesa, rischi di sproporzione. Quel generico pericolo di aggressione", Diritto e Giustizia, Milano, 2005, pag 110.
- 26 Camera dei deputati, Servizio studi, "Riforma dell'istituto della legittima difesa", Roma, 2005, pag. 40, ed. f. c..
- 27 Cass., Sez. VI, 29 luglio 2003, n. 31982, Ced. 226277.
- 28 Cass., Sez. V, 11 giugno 1999, n. 2257, Ced. 213771.
- 29 Cass., Sez. V, 31 maggio 2001, n. 21948, Ced. 219027.
- 30 Sepe,"I linguaggi delle istituzioni", Napoli, 2001, pag 203.
- 31 Intini, ibidem.
- 32 Marra, "Legittima difesa:troppa discrezionalità. Non chiamiamola licenza di uccidere", Diritto e Giustizia, Milano, 2006, pag. 95.
- 33 Marra, art. cit., pag.97.
- 34 Marra, art. cit., pag. 98.
- 35 Marra, ibidem.
- 36 Cass., Sez. I, 6 febbraio 2003, n.5697, Ced. 223441.
- 37 Cass., Sez. IV, 25 maggio 1993, n. 195857, in Cassazione penale, 1995, pag. 558.
- 38 Devoto Oli "Dizionario della lingua italiana", Firenze, 1971.
- 39 Devoto Oli, ibidem.
- 40 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18 giugno 1931, n.773.
- 41 R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
- 42 Cass., Sez. I, 2 aprile 2001, n. 12911, Ced. 218441.
- 43 Cass., Sez. I, 19 aprile 2004, n.18013, Ced. 227978.
- 44 Cass., Sez. I, 2 marzo 1992, n. 2270, Ced. 189769.
- 45 L'art. 10, legge 18 aprile 1975,n. 110, stabilisce il numero di tre armi "comuni" da detenere senza licenza di collezione.
- 46 Cass., Sez. I, 23 dicembre 1983, n. 11102, Ced. 161867.
- 47 Bellagamba Vigna, "Armi munizioni esplosivi", Milano, 1996, pag. 245.
- 48 Circolare Ministero Dell'Interno, n. 559/C.22310-10171(3), del 27 giugno 1998, relativa a "Imposta di bollo per la denuncia di detenzione di armi e munizioni".
- 49 Cremonesi, "Quella legittima difesa stile Far West. Cittadino-sceriffo in casa e in azienda", Diritto e Giustizia, Milano, 2005, pag. 107.
- 50 Marra, art. cit.,pag. 95.
- 51 Gubetti, presentazione progetto di legge n.1899, op. cit., pag.40.
- 52 D'Ambrosio, op. cit., pag. 73.

INDICE

Dr Francesco Bettoni Apertura dei lavori	pag. 5
Dr Luigi Morgano Vice Sindaco di Brescia Indirizzo di saluto	pag. 9
Dr Pier Luigi Vigna Relazione introduttiva	pag. 11
Avv. Innocenzo Gorlani Il D.d.L n. 3650: una riforma annunciata	pag. 13
Prof. Avv. Claudio Chiola Fonti primarie e fonti secondarie nel progetto di riforma del T.U.L.P.S.	pag. 25
Dr Edoardo Mori Porto d'armi e nulla osta alla detenzione	pag. 33
Prof. Avv. Ambrogio Robecchi Mainardi Consegna coattiva delle armi senza indennizzo	pag. 51
Dr Stefano Dragone Diritto alla sicurezza e nulla osta alla detenzione delle armi: un ordinamento che si contraddice	pag. 59
Dr Claudio Lo Curto Custodia della armi	pag. 87

Dr Giovanni Bellagamba	
Denunzia di furto, smarrimento e rinvenimento di armi ed esplosivi	pag.123
Dr Glauco Angeletti Le armi antiche, artistiche e rare nel DdL 3650	pag.133
Prof. Mario Chiavario Intervento sul tema: "Legittima difesa: profili storici e nuova disciplina"	pag.141
Dr Carlo Nordio Intervento sul tema: "Legittima difesa: profili storici e nuova disciplina"	pag.147
Dr Daniele Diotallevi I ritrovamenti fortuiti di beni culturali Il disegno di legge 3650 ed il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	pag.155
Dr Corrado Fatuzzo Riflessioni sull'attuale sviluppo del fucile da guerra	pag.165
Dr Romano Schiavi Pirotecnici e minute vendite	pag.171
Dr Fernando Susini EXA 2006: Collezioni di armi e ordine pubblico	pag.181
Dr Angelo Vicari La rinnovata legittima difesa I ragionevoli dubbi dell'uomo della strada	pag.183